

### Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici Direzione Generale per la Digitalizzazione, i Sistemi Informativi e Statistici

Ufficio di Statistica

Sistema Statistico Nazionale

# II Diporto Nautico in Italia Anno 2020





## Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici

Direzione Generale per la Digitalizzazione, i Sistemi Informativi e Statistici

Ufficio di Statistica

Sistema Statistico Nazionale

# II Diporto Nautico in Italia

**Anno 2020** 

#### 2

Hanno coordinato i lavori:

Il Direttore della Direzione Generale per la Digitalizzazione, i Sistemi Informativi e Statistici: MARIO NOBILE

Per la Divisione 3 - Ufficio di Statistica: GIOVANNI ZACCHI e ANTONIO MANUGUERRA

Hanno redatto "Il Diporto Nautico in Italia - Anno 2020": NADIA BONAFÈ e NADIA VITTOZZI

#### Si ringraziano:

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, l'Ufficio di Gabinetto e la Segreteria del Ministro, i Viceministri delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Sottosegretario delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Direzione Generale per la Digitalizzazione, i Sistemi Infrastrutture e Statistici, il Capo Ufficio Stampa, il Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici, il Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, il Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, le Capitanerie di Porto e gli Uffici Periferici Marittimi, le Direzioni Generali Territoriali dei Trasporti - Uffici della Motorizzazione Civile, le Autorità di Sistema Portuale, le Divisioni 2 (Gestione Sistemi, infrastrutture e Sito Internet) e 4 (Amministrazione e Bilancio) della Direzione Generale per la Digitalizzazione, i Sistemi Informativi e Statistici, Daniele D'Amato, Ersilia Santi Amantini, Silvio Ruffert Veronese (Peggy Guggenheim Collection - Venezia, The Solomon R. Guggenheim Foundation).

Opera d'arte riportata in copertina:

El Lissitzky
Senza titolo
1919-20 c. - Olio su tela, 79,6 x 49,6 cm
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia 76.2553 PG 43
The Solomon R. Guggenheim Foundation

### **Indice**

Prefazione d	del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Pag. 7
Presentazion	ne del Direttore Generale per la Digitalizzazione, i Sistemi Informativi e Statistici . 9
Sintesi	11
1 - Consiste	enza del naviglio da diporto15
Tavo	ola 1.1 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi
	Periferici per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/201916
Tavo	ola 1.2 - Iscrizioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi Periferici per
_	classi di lunghezza dall'1/01/2020 al 31/12/2020
Tavo	bla 1.3 - Cancellazioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi Periferici
Toyo	per classi di lunghezza dall'1/01/2020 al 31/12/202016 bla 1.4 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi
Tavo	Periferici per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/202017
Tavo	ola 1.5 - Differenza tra la consistenza del naviglio da diporto iscritto negli
	Uffici Marittimi Periferici al 31/12/2020 e al 31/12/2019 per classi di
	lunghezza17
Graf	ico 1.1 - Suddivisione tipologica della consistenza delle unità da diporto
	iscritte al 31/12/2019
Graf	ico 1.2 - Suddivisione tipologica delle unità da diporto iscritte nel corso del
Graf	2020
Gran	del 202018
Graf	ico 1.4 - Suddivisione tipologica della consistenza delle unità da diporto
	iscritte al 31/12/2020
Tavo	ola 1.6 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi
_	Periferici - Situazione al 31/12/201919
Tavo	ola 1.7 - Iscrizioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi Periferici
Toyo	dall'1/01/2020 al 31/12/2020
Tavo	dall'1/01/2020 al 31/12/202019
Tavo	ola 1.9 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi
	Periferici - Situazione al 31/12/202019
Tavo	ola 1.10 - Differenza tra la consistenza del naviglio da diporto iscritto negli
_	Uffici Marittimi Periferici al 31/12/2020 e al 31/12/2019
Tavo	bla 1.11 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici per classi
Toyo	di lunghezza e per Regione - Situazione al 31/12/2019
Tavo	ola 1.12 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza e per Regione dall'1/01/2020 al 31/12/202021
Tavo	pla 1.13 - Unità da diporto cancellate dagli Uffici Marittimi Periferici per
	classi di lunghezza e per Regione dall'1/01/2020 al 31/12/202022
Tavo	ola 1.14 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici per classi
	di lunghezza e per Regione - Situazione al 31/12/202023
Tavo	ola 1.15 - Unità da diporto iscritte per classi di lunghezza e per
Т	Compartimento Marittimo - Situazione al 31/12/2019
ravo	ola 1.16 - Unità da diporto iscritte per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo dall'1/01/2020 al 31/12/202027
	Compartimento inantimo dali 1/01/2020 al 31/12/202021

Tavola 1.	17 - Unità da diporto cancellate per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo dall'1/01/2020 al 31/12/2020Pa	au 30
Tavola 1.	18 - Unità da diporto iscritte per classi di lunghezza	ag.50
	e per Compartimento Marittimo - Situazione al 31/12/2020	33
Tavola 1.	19 - Serie storica 1998-2019 delle unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici per Regione	26
Tavola 1.	20 - Unità da diporto iscritte negli U.M.C. per classi di lunghezza -	30
ravola ii	Situazione al 31/12/2019	37
Tavola 1.	21 - Unità da diporto iscritte negli U.M.C. per classi di lunghezza	
Toyolo 1	dall'1/01/2020 al 31/12/2020	43
Tavola T.	22 - Unità da diporto cancellate negli U.M.C. per classi di lunghezza dall'1/01/2020 al 31/12/2020	44
Tavola 1.	23 - Unità da diporto iscritte negli U.M.C. per classi di lunghezza -	
	Situazione al 31/12/2020	50
2 Potonti noutic	sha	EG
	che1 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite	56
Tavola 2.	dagli Uffici Marittimi Periferici - Anno 2020	57
Tavola 2.	2 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite	
	dagli Uffici Marittimi Periferici per Regione - Anno 2020	60
Tavola 2.	3 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta dagli Uffici Marittimi	64
Tavola 2	Periferici dal 1998 al 2020 per Regione	61
Tavola 2	Periferici dal 1998 al 2020 per Regione	62
Grafico 2	.1 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta nell'anno 2020 dagli	
	Uffici Marittimi Periferici per tipo di abilitazione	63
Grafico 2.	2 - Patenti nautiche rilasciate a titolo di rinnovo nell'anno 2020 dagli	60
Grafico 2	Uffici Marittimi Periferici per tipo di abilitazione	63
Granco 2.	Uffici Marittimi Periferici per tipo di abilitazione (Composizione	
	percentuale)	64
Grafico 2.	4 - Patenti nautiche rilasciate a titolo di rinnovo nell'anno 2020 dagli	
	Uffici Marittimi Periferici per tipo di abilitazione (Composizione	6.4
Tavola 2	percentuale)5 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite	64
144014 2.5	dagli U.M.C Anno 2020	65
0. 0'1-1-1	at all a satellite. To the entry	00
	si al naviglio da diporto	68
Tavola 3.	da diporto nel corso del 2020	69
Tavola 3.	2 - Sinistri occorsi in mare aperto al naviglio da diporto nel corso del	00
	2020 per Compartimento Marittimo	70
Tavola 3.	3 - Serie storica 1999-2020 dei sinistri occorsi al naviglio da diporto	70
	per natura e conseguenza	/2
4 - Strutture ded	icate alla nautica da diporto e posti barca	73
	.1 - Numero di posti barca per Capitaneria di Porto, tipologia di	
	struttura e classi di lunghezza al 30/09/2020	75
Tavola 4.	2 - Numero di posti barca per Regione, tipologia di struttura e classi di lunghezza al 30/09/2020	76
	ULULUUU (	7 1 1

	l avoia 4.3 - Numero di posti barca per Comune, tipologia di struttura,	
	licenze, dotazioni e Capitaneria di Porto al 30/09/2020Pa	g.77
	Tavola 4.4A - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per Regione al	
		83
	Tavola 4.4B - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per Regione al	
	30/09/2020 - Percentuali sul totale regionale	83
	Tavola 4.5A - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per tipologia di	0.4
	struttura al 30/09/2020	84
	Tavola 4.5B - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per tipologia di	
	struttura al 30/09/2020 - Percentuali sul totale per tipologia di	0.4
	struttura	04
	servizi al 30/09/2020	85
	Tavola 4.6B - Numero di posti barca per classi di lunghezza e dotazioni di	00
	servizi al 30/09/2020 - Percentuali sul totale per classi di	
	lunghezza	85
	Tavola 4.7A - Numero di posti barca per classi di lunghezza e per tipologia di	
	struttura al 30/09/2020	86
	Tavola 4.7B - Numero di posti barca per classi di lunghezza e per tipologia di	
	struttura al 30/09/2020 - Composizioni percentuali	86
	Tavola 4.8 - Numero di posti barca per Regione al 31 dicembre - Anni 2007-	
	2020	87
5 - Attiv	vità svolta dagli Uffici Marittimi in materia di diporto nautico	88
	Tavola 5.1 - Attività operativa svolta dal Corpo delle Capitanerie di Porto -	
	Guardia Costiera - in materia di diporto nautico - Anno 2020	89
	Tavola 5.2 - Interventi di soccorso richiesti alle Capitanerie di Porto -	
	Anno 2020	91
Append	dice	93
• •	Appendice I - Commercio con l'estero di settore	
	Appendice II - Codice della Nautica da Diporto	

N.B.: Nelle Tavole le somme possono non coincidere con i totali a causa degli arrotondamenti

#### **Prefazione**

Con piacere intervengo per introdurre questa edizione de "Il Diporto Nautico in Italia - Anno 2020", pubblicazione curata dall'Ufficio di Statistica del Ministero, in collaborazione con Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale e Uffici della Motorizzazione Civile, che ringrazio per il prezioso lavoro.

Il settore della nautica da diporto, insieme al suo considerevole indotto, oltre a essere propulsore di sviluppo dell'economia, costituisce un'eccellenza per il nostro Paese, che, oltre a vantare storiche tradizioni marinare, offre, lungo i suoi stupendi litorali, luoghi, punti di attracco e sbarco per il turismo nautico italiano e di ogni provenienza.

Nonostante la grave crisi scatenata dalla pandemia, che ha colpito anche la nautica da diporto, il settore e l'indotto stanno progressivamente tornando ai livelli pre-Covid-19, con una fase di ripartenza densa di prospettive positive per il rilancio dell'intero comparto e del turismo, in un contesto di crescente attenzione alle tematiche di sostenibilità economica. sociale e ambientale.

Le statistiche ed i dati contenuti in questa pubblicazione risultano, a tale riguardo, molto utili per conoscere lo stato, l'evoluzione del settore e le iniziative di programmazione e rilancio dell'intero comparto.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che indica sei missioni da realizzare, quattro delle quali di competenza anche di questo Ministero, evidenzia come prima missione quella su "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" e come seconda quella relativa alla "Rivoluzione verde e transizione ecologica", destinando rispettivamente circa 7 miliardi di euro e quasi 60 miliardi di euro.

L'impegno del Ministero è, in tale contesto, finalizzato a sostenere e a promuovere lo sviluppo e la crescita della nautica da diporto e del suo indotto, ammodernando le infrastrutture portuali, migliorando la capacità attrattiva dei luoghi turistici, valorizzando ulteriormente le strutture ricettive, promuovendo una nuova cultura marittima, nel rispetto del tessuto sociale ed economico del territorio, nell'ottica della transizione tecnologica e della sostenibilità ambientale.

> **II Ministro** delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Prof. Enrico Giovannini

#### **Presentazione**

Ho il piacere di presentare la pubblicazione statistica de "Il Diporto Nautico in Italia -Anno 2020". Il compendio, nato negli anni '70 e contenente le statistiche ufficiali di settore, da oltre venti anni è inserito nel Programma Statistico Nazionale di competenza dell'Amministrazione e curato dall'Ufficio di Statistica, al quale rivolgo il mio ringraziamento insieme a quello verso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, le Capitanerie di Porto, gli Uffici Periferici del Ministero, Marittimi e della Motorizzazione Civile e le Autorità di Sistema Portuale, che annualmente collaborano fattivamente alla realizzazione del volume.

Uno sguardo agli aggiornati dati statistici, riportati nella sezione di Sintesi e nelle successive tabelle di dettaglio dei vari Capitoli consente, anche, di mettere in rilievo:

- come, alla data del 31 dicembre 2020, risultino iscritte in Italia 95.029 unità da diporto, delle quali 71.912 registrate negli Uffici Marittimi Periferici delle Capitanerie di Porto e 23.117 presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, a fronte di 158.452 posti barca destinati all'attracco e all'ormeggio di naviglio da diporto disponibili lungo i litorali italiani; a tale proposito occorre tenere in conto come le attuali dotazioni infrastrutturali siano in parte destinate anche ad accogliere unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri, per le quali, com'è noto, non sussiste l'obbligo di iscrizione a tali Registri;
- un numero di unità iscritte rispetto al numero di posti barca ("indice di affollamento") particolarmente alto nel Veneto (172,9 unità ogni 100 posti barca) e nel Lazio (124,2), elevato anche in Campania (89,3) e nell'Emilia Romagna (82,0), a fronte di valori dell'indice significativamente bassi, con valori inferiori alla media nazionale (60,0), nelle Regioni dell'Italia Meridionale (Campania esclusa) ed Insulare, dove le dotazioni infrastrutturali sono destinate a soddisfare domande di attracco nei mesi estivi da parte dei diportisti di altre Regioni o esteri.

Riguardo all'incidentalità, nel 2020 si registra un aumento del numero dei sinistri (287) rispetto al 2019 (242). Tendenza più marcata relativamente al totale delle persone ferite e morte, 65, a fronte delle 51 del 2019; nessun aumento o diminuzione, invece, per quanto riguarda i soli deceduti (7, come nel 2019), mentre le unità perdute sono state 21, rispetto alle 18 dell'anno precedente.

Le informazioni desumibili dall'annuario, ricco di tabelle e di serie di dati sull'evoluzione del diporto nautico negli ultimi anni, forniscono, proprio in questa fase di ripresa economica di straordinaria rilevanza per l'Italia, informazioni di grande utilità per l'attività del Ministero, per il rilancio e per una programmazione razionale e sviluppo del settore, nel rispetto del territorio e dell'ambiente.

> **Il Direttore Generale** per la Digitalizzazione, i Sistemi Informativi e Statistici

> > Ing. Mario Nobile

#### **Sintesi**

Le tabelle e le figure di seguito riportate propongono un riepilogo dei principali risultati illustrati nei primi quattro Capitoli del volume, riguardanti la consistenza del naviglio da diporto (cfr. Capitolo 1), le patenti nautiche (cfr. Capitolo 2), i sinistri occorsi in mare (cfr. Capitolo 3) e le infrastrutture portuali ed i posti barca dedicati al diporto nautico (cfr. Capitolo 4).

In particolare, la Tavola A offre dati di sintesi, per Regione e Ripartizione Geografica, relativi al numero di unità da diporto iscritte nei Registri degli Uffici Marittimi periferici ed in quelli della Motorizzazione Civile (U.M.C.), insieme ad indicatori sulla dotazione infrastrutturale.

Tavola A - Unità da diporto nautico iscritte nei Registri degli Uffici Marittimi Periferici e degli Uffici della Motorizzazione Civile (U.M.C.) al 31/12/2020 e posti barca rilevati al 30/09/2020 - Dati ed indicatori per Regione e Ripartizione Geografica

Regione/ Ripartizione Geografica	Unità iscritte presso U.M.C.	Unità iscritte presso Uffici Marittimi	Totale unità iscritte presso Uffici Marittimi e U.M.C.	% di unità iscritte sul totale nazionale	Posti barca (**)	% di posti barca sul totale nazionale	Unità iscritte per ogni 100 posti barca (indice di affollamento)	Km di litorale	Posti barca per km di litorale
Piemonte e Valle d'Aosta	3.757	-	3.757	4,0	-	-	-	-	-
Lombardia	6.808	-	6.808	7,2	-	-	-	-	-
Trentino Alto Adige(*)	63	-	63	0,1	-	-	-	-	-
Veneto	2.002	4.447	6.449	6,8	3.730	2,4	172,9	140	26,6
Friuli Venezia Giulia	12	3.822	3.834	4,0	17.683	11,2	21,7	94	188,1
Liguria	75	18.774	18.849	19,8	25.157	15,9	74,9	389	64,7
Emilia Romagna	564	3.880	4.444	4,7	5.419	3,4	82,0	122	44,4
Italia Settentrionale	13.281	30.923	44.204	46,5	51.989	32,8	85,0	745	69,8
Toscana	825	8.970	9.795	10,3	17.860	11,3	54,8	561	31,8
Umbria	237	-	237	0,2	1	-	-	-	-
Marche	158	2.786	2.944	3,1	5.461	3,4	53,9	188	29,0
Lazio	1.477	8.701	10.178	10,7	8.192	5,2	124,2	363	22,6
Italia Centrale	2.697	20.457	23.154	24,4	31.513	19,9	73,5	1.112	28,3
Abruzzo	251	579	830	0,9	1.741	1,1	47,7	138	12,6
Molise	7	63	70	0,1	587	0,4	11,9	36	16,3
Campania	6.093	8.859	14.952	15,7	16.735	10,6	89,3	522	32,1
Puglia e Basilicata Ionica	273	2.625	2.898	3,0	14.505	9,2	20,0	1.015	14,3
Calabria e Basilicata Tirrenica	84	1.040	1.124	1,2	5.449	3,4	20,6	796	6,8
Sardegna	413	2.611	3.024	3,2	18.750	11,8	16,1	1.851	10,1
Sicilia	18	4.755	4.773	5,0	17.183	10,8	27,8	1.473	11,7
Italia Meridionale e Insulare	7.139	20.532	27.671	29,1	74.950	47,3	36,9	5.831	12,9
Italia	23.117	71.912	95.029	100,0	158.452	100,0	60,0	7.688	20,6

<sup>(\*)</sup> Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale, U.M.C.

#### La Tavola A mette, tra l'altro, in rilievo:

- una media generale di 60,0 unità da diporto iscritte nei registri per ogni 100 posti barca offerti (non sono incluse nel calcolo di tale statistica le numerosissime imbarcazioni di piccole dimensioni che non hanno l'obbligo di immatricolazione<sup>1</sup> - Cfr. D.M. 29/07/08, n. 146) e di 21,1 posti barca per chilometro di litorale;

<sup>(\*\*)</sup> Per il 2020 i dati relativi alle infrastrutture per il Diporto Nautico sono aggiornati al 30 settembre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per valutare la significatività degli indicatori occorre considerare che:

le imbarcazioni rilevate sono le più grandi, ovvero quelle che generalmente hanno bisogno durante tutto l'anno di un ricovero lungo la costa:

le piccole unità, non censite, possono essere tirate a secco ed allocate in un qualunque rimessaggio;

il posto lasciato libero da un'imbarcazione o nave da diporto può essere occupato da più di una piccola unità;

il numero di posti barca deve risultare maggiore del parco nautico, in considerazione della necessità di accogliere unità da diporto provenienti anche da altri Paesi al fine di valorizzare ed accrescere l'offerta di strutture turistiche presenti sul territorio.

- punti di attracco per il diporto più numerosi nell'Italia Meridionale, dove tuttavia le dotazioni infrastrutturali per il naviglio da diporto evidenziano significative differenze rispetto al Nord del Paese. In particolare, al 30/09/2020 i litorali delle Regioni Settentrionali offrono al diporto nautico 69,8 posti barca per chilometro di costa, a fronte delle corrispondenti medie di 28,3 e 12,9 posti barca calcolate rispettivamente per le coste dell'Italia Centrale e dell'Italia Meridionale. Il massimo, al Nord, si osserva in corrispondenza del Friuli Venezia Giulia (188,1). Al Sud, invece, il minimo di tale rapporto si riscontra in "Calabria e Basilicata Tirrenica" (6,8);
- indici di affollamento (numero delle unità iscritte ogni 100 posti barca) regionali elevati nel Veneto, Lazio e Campania, con un massimo (pari a 172,9) per il litorale veneto;
- come Liguria, Toscana, Lazio e Campania risultino le Regioni con il maggior numero di natanti iscritti, con un valore massimo, in Liguria, di 18.849 unità;
- come, ad eccezione del Lazio e del Veneto, le Regioni costiere italiane dispongano di un numero di posti barca superiore a quello dei natanti iscritti presso gli Uffici Marittimi Periferici e come, in particolare, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, i cui litorali assorbono circa i due terzi della lunghezza complessiva delle coste italiane, offrano un numero di punti di attracco notevolmente superiore a quello delle unità da diporto effettivamente in Regione; tali dati mettono anche in luce un assetto infrastrutturale, soprattutto al Sud, destinato a soddisfare l'elevata domanda di posti barca per le unità da diporto provenienti, nei mesi estivi, da altre Regioni o dall'Estero.

La seguente Tavola B, che illustra la composizione della flotta da diporto iscritta nei soli Uffici Marittimi Periferici, per classe di lunghezza del natante, evidenzia, anche:

- come il 38,5% dei natanti iscritti appartenga alla classe "sino a 10 metri", il 61,3% alla classe di lunghezza centrale ("da 10,01 a 24 metri") e lo 0,2% alla classe di lunghezza più elevata ("oltre 24 metri");
- un numero sensibilmente più elevato di posti barca, sempre rispetto alle imbarcazioni iscritte, per quanto riguarda le unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri e superiori a 24 metri; a tale proposito, si rammenta come i punti di attracco destinati alle piccole imbarcazioni possano essere utilizzati anche per soddisfare parte della domanda di ormeggio delle molte migliaia di unità da diporto senza obbligo di immatricolazione;
- una situazione abbastanza soddisfacente per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale complessiva esistente, con un'offerta di ormeggio tale da soddisfare le domande di ormeggio anche da parte di un considerevole numero di navi estere.

Tavola B - Diporto nautico - Indicatori sui posti barca e sulle classi di lunghezza dei natanti iscritti negli Uffici Marittimi Periferici


13011tti negii omoi maritimi i emenoi									
Classi di lunghezza del natante	Unità iscritte al 31/12/2020	% di unità iscritte sul totale nazionale	Posti barca al 30/09/2019	% di posti barca sul totale nazionale	Unità iscritte per ogni 100 posti barca (indice di affollamento)				
Fino a 10 metri o non specificata	27.699	38,5	104.814	66,2	26,4				
Da 10,01 a 24 metri	44.032	61,3	49.507	31,2	88,9				
Oltre 24 metri	181	0,3	4.131	2,6	4,4				
Totale	71.912	100,0	158.452	100,0	45,4				

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

- Il Grafico A che segue sintetizza l'evoluzione 2007-2020 relativa:
- a) alle unità ed alle navi da diporto soggette ad obbligo di iscrizione nei Registri degli Uffici Marittimi Periferici ed U.M.C., di lunghezza superiore ai 10 metri;
  - b) ai posti barca dislocati lungo i litorali italiani.

L'osservazione delle due serie di dati mostra, sia per le unità da diporto iscritte che per i posti barca, un andamento ciclico tendenzialmente crescente nel periodo considerato, con un aumento delle unità e dei posti barca rispettivamente del 9,4% e del 12,0%.

Grafico A - Numero delle unità da diporto di lunghezza superiore ai 10 metri iscritte negli Uffici Marittimi Periferici e numero di posti barca in Italia - Anni 2007-2020



Nota: dati al 31 dicembre, ad eccezione dei posti barca degli anni 2018, 2019 e 2020, riferiti invece al 30 settembre. Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale, U.M.C.

La Tavola C illustra i dati riepilogativi relativi alle patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi periferici e dagli U.M.C. nel corso del 2020.

Tavola C - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici e dagli U.M.C. per Regione - Anno 2020

Regione	Numero di pat rilasciate p vol	er la prima	Numero di patenti nautiche rinnovate e sostituite		Totale	
	Uffici Marittimi Periferici	U.M.C.	Uffici Marittimi Periferici	U.M.C.	Uffici Marittimi Periferici	U.M.C.
Piemonte e Valle d'Aosta	-	333	-	510	-	843
Lombardia	-	987	-	1.863	-	2.850
Trentino Alto Adige(*)	-	169	-	39	-	208
Veneto	531	481	2.092	629	2.623	1.110
Friuli Venezia Giulia	414	160	1.303	2	1.717	162
Liguria	1.736	14	5.059	49	6.795	63
Emilia Romagna	729	48	1.341	812	2.070	860
Toscana	733	-	2.128	340	2.861	340
Umbria	-	88	-	164	-	252
Marche	285	-	780	1	1.065	1
Lazio	1.006	37	3.807	429	4.813	466
Abruzzo	157	20	268	36	425	56
Molise	37	17	3	1	40	18
Campania	788	4	2.416	68	3.204	72
Puglia	230	320	883	914	1.203	1.234
Basilicata	-	16	-	22	-	38
Calabria	233	26	593	269	826	295
Sicilia	1.011	10	2.828	6	3.839	16
Sardegna	619	-	1.329	-	1.948	-
Totale	8.509	2.730	24.830	6.154	33.429	8.884

<sup>(\*)</sup> Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto, U.M.C.

#### 14

Il Grafico B mostra, infine, l'andamento 1999-2020 delle serie storiche rispettivamente del numero di sinistri occorsi in mare e del numero di persone coinvolte (decedute, ferite o disperse) in tali eventi.




Grafico B - Sinistri e persone coinvolte(\*) nell'ambito del diporto nautico - Anni 1999-2020

(\*) Persone coinvolte = morti + feriti + dispersi in mare.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

#### 1 - Consistenza del naviglio da diporto

La rilevazione statistica della consistenza del naviglio da diporto ha per oggetto le unità comunque iscritte nei Registri delle Capitanerie di Porto e dei loro Uffici Marittimi Periferici dipendenti, a prescindere dall'obbligatorietà dell'iscrizione stessa, nonché le unità iscritte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (U.M.C.). Vengono rilevate anche le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel corso dell'anno.

Le nuove informazioni fornite dagli Uffici Marittimi hanno portato ad una revisione dei dati relativi all'anno 2019 che risultano, quindi, leggermente differenti da quelli pubblicati nella precedente edizione.

I sequenti prospetti evidenziano statistiche sulle unità da diporto distinte per tipo (a vela con o senza motore ausiliario, a motore e navi) e per classi di lunghezza, iscritte negli Uffici Marittimi periferici e U.M.C.

In particolare, le Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 elencano, relativamente gli Uffici Marittimi Periferici, rispettivamente, le unità iscritte al 31 dicembre 2019, le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel 2020, la consistenza al 31 dicembre 2020 e la differenza tra i due anni esaminati. Vengono altresì evidenziate le unità aventi obbligo di iscrizione e quelle che, pur non avendone obbligo, sono comunque iscritte (Tavole 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10).

Si può osservare come:

- il numero delle unità complessivamente iscritte al 31/12/2020 sia inferiore (di 679 unità) rispetto a quello rilevato al 31/12/2019;
- le unità a vela siano concentrate nelle classi di lunghezza 10-18 metri: 16.075, pari all' 82.5% del totale delle unità a vela:
- il 72,7% del totale delle unità iscritte sia a motore, di cui il 49,0% al di sotto dei 10 metri di lunghezza (queste unità rientrano nella categoria dei natanti).
- La Tavola 1.11, riferita sempre agli Uffici Marittimi Periferici, offre l'elenco delle unità da diporto iscritte al 31 dicembre 2019 per Regione, mentre le Tavole 1.12 e 1.13 evidenziano le iscrizioni e le cancellazioni occorse nel 2020.
- La Tavola 1.14 riporta la distribuzione regionale, per il 2020, delle unità iscritte negli Uffici Marittimi Periferici, distinte per tipo, evidenziando come il numero maggiore di immatricolazioni sia in Liguria (18.774, pari al 26,1%), in Toscana (8.970, pari al 12,5%), in Campania (8.859, pari al 12,3%) e nel Lazio (8.701, pari al 12,1%).
- Le Tavole 1.15, 1.16 e 1.17 elencano, rispettivamente, le unità iscritte al 31 dicembre 2019, le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel corso del 2020 distinte per Compartimento Marittimo di iscrizione. Dalla Tavola 1.18 risulta che, al 31 dicembre 2020 il Compartimento Marittimo con il numero maggiore di unità iscritte è quello di Genova (11.490 unità), seguito da Roma (7.423 unità), Napoli (7.161 unità) e Livorno (4.046 unità).
- La Tavola 1.19 offre la serie storica 1998-2020, per Regione, delle immatricolazioni di unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici.
- Le Tavole 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23 riportano, infine, i dati sulle unità iscritte al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020, nonché statistiche sulle nuove iscrizioni e cancellazioni occorse nel 2020 presso gli U.M.C.

TAVOLA 1.1 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2019

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24,00 m	Oltre 24,00 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	2.133	8.689	7.434	1.320		19.576
A motore	25.951	12.606	12.155	2.114		52.826
Navi					189	189
Totale	28.084	21.295	19.589	3.434	189	72.591

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.2 - ISCRIZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2020 AL 31/12/2020

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24,00 m	Oltre 24,00 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	23	44	77	4		148
A motore	108	33	45	10		196
Navi					2	2
Totale	131	77	122	14	2	346

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici. *Fonte:* Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.3 - CANCELLAZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2020 AL 31/12/2020

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24,00 m	Oltre 24,00 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	56	89	80	23		248
A motore	460	144	120	43		767
Navi					10	10
Totale	516	233	200	66	10	1.025

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.4 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2020

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24,00 m	Oltre 24,00 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	2.100	8.644	7.431	1.301		19.476
A motore	25.599	12.495	12.080	2.081		52.255
Navi					181	181
Totale	27.699	21.139	19.511	3.382	181	71.912

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.


TAVOLA 1.5 - DIFFERENZA TRA LA CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI AL 31/12/2020 E AL 31/12/2019 PER **CLASSI DI LUNGHEZZA** 


Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 m	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Oltre 24 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	-33	-45	-3	-19		-100
A motore	-352	-111	-75	-33		-571
Navi					-8	-8
Totale	-385	-156	-78	-52	-8	-679


Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici. Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.


Con il DPR 14.12.2018, n. 152 è stata disposta l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). Istituito presso il Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, comprende a) l'Archivio Telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) che contiene le informazioni di carattere giuridico e tecnico delle unità da diporto; b) l'Ufficio di conservatoria centrale delle Unità da diporto (UCON); c) lo Sportello telematico del diportista (STED) attivo presso le Capitanerie di Porto e gli Uffici Circondariali Marittimi, gli Uffici della Motorizzazione Civile, i raccomandatari abilitati e gli studi di consulenza in possesso di autorizzazioni.

Pienamente operativa dal 1º gennaio 2021, questa digitalizzazione garantirà maggiore sicurezza e chiarezza per la documentazione con la velocizzazione delle operazioni di iscrizione e le successive modifiche, nonché il rilascio delle licenze di navigazione.









Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

#### TAVOLA 1.6 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI **MARITTIMI PERIFERICI - SITUAZIONE AL 31/12/2019**

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	44.507	28.084	72.591
% sul totale	61,3%	38,7%	100,0%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

#### TAVOLA 1.7 - ISCRIZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI DALL'1/01/2020 AL 31/12/2020

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	215	131	346
% sul totale	62,1%	37,9%	100,0%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

#### TAVOLA 1.8 - CANCELLAZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI DALL'1/01/2020AL 31/12/2020

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	509	516	1.025
% sul totale	49,7%	50,3%	100,0%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

#### TAVOLA 1.9 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI **MARITTIMI PERIFERICI - SITUAZIONE AL 31/12/2020**

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	44.213	27.699	71.912
% sul totale	61,5%	38,5%	100,0%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

#### TAVOLA 1.10 - DIFFERENZA TRA LA CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI AL 31/12/2020 E AL 31/12/2019

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	-294	-385	-679

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.11 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER **REGIONE - SITUAZIONE AL 31/12/2019** 

		A V6	ela (con o	A vela (con o senza motore ausiliario)	tore ausili	ario)			A motore	4)		, in the second	
ż	REGIONE	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	(oltre 24 m)	Totale
~	Liguria	622	2.393	2.333	1.073	6.421	4.982	3.242	3.489	724	12.437	40	18.898
7	Toscana	248	1.080	973	72	2.373	2.719	1.686	1.826	406	6.637	80	9.090
က	Lazio	344	933	775	27	2.079	3.174	1.525	1.577	345	6.621	36	8.736
4	Campania	82	309	326	27	744	4.354	2.071	1.620	142	8.187	12	8.943
2	Calabria	17	63	119	~	194	647	120	92	12	855	_	1.050
9	Puglia	29	169	148	4	380	1.728	336	206	10	2.280	1	2.660
7	Molise	2	က	4		6	21	15	13	4	53	ı	62
∞	Abruzzo	22	75	29	9	170	274	66	20	∞	431	1	602
6	Marche	87	306	201	13	209	928	559	664	88	2.270	8	2.880
10	Emilia Romagna	120	955	710	23	1.808	852	653	545	92	2.126	2	3.939
7	Veneto	181	793	548	18	1.540	1.375	774	089	29	2.896	9	4.442
12	Friuli Venezia Giulia	153	980	641	26	1.800	802	547	632	86	2.079	_	3.880
13	Sardegna	91	331	276	1	709	896	471	422	52	1.913	2	2.624
14	Sicilia	111	299	313	19	742	3.097	508	355	81	4.041	2	4.785
Totale	ale	2.133	8.689	7.434	1.320	19.576	25.951	12.606	12.155	2.114	52.826	189	72.591

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.12 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE DALL'1/01/2020 AL 31/12/2020

	NEGIONE DALE IN 1/2020 AL 31/12/2	75 37	212020										
		A vela	<b>ela</b> (con o	senza mo	(con o senza motore ausiliario)	ario)		,	A motore			Navi	
ż	REGIONE	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	(oltre 24 m)	Totale
_	Liguria	2	7	24	2	40	7	13	10	5	35		75
2	Toscana	ı	_	2	_	7	ı	5	က	2	10	ı	17
က	Lazio	5	4	21	_	31	17	10	27	2	26	ı	87
4	Campania	~	2	_	1	4	41	_	ı	1	15	ı	19
2	Calabria	~	က	9	1	10	ı	1	1	ı		ı	10
9	Puglia	~	က	_	1	2	2	,	က		5	ı	10
7	Molise	ı	ı	ı	1	1	ı	_	ı	ı	_	ı	7
00	Abruzzo	~	_	~	ı	က	_	_	_	ı	က	ı	9
6	Marche	~	5	3	1	0	2	1	ı	~	က	2	14
10	Emilia Romagna	ı	2	ı	ı	2	_	1	ı	ı	_	ı	3
7	Veneto	ı	က	2	ı	5	53	ı	ı	ı	53	ı	58
12	Friuli Venezia Giulia	3	_	2	ı	9	_	_	ı	·	7	ı	8
13	Sardegna	ı	6	4	ı	13	7	ı	ı	ı	7	ı	20
14	Sicilia	3	3	7		13	3	1		1	5	-	18
Totale	ale	23	44	77	4	148	108	33	45	10	196	2	346
,													

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.13 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE DALL'1/01/2020 AL 31/12/2020

		Α	A vela (con o senza motore ausiliario)	senza mc	ntore ausilia	ario)			A motore	<i>a</i>		Navi	
ż	REGIONE	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	(oltre 24 m)	Totale
_	Liguria	11	23	24	11	75	29	27	19	9	119	5	199
7	Toscana	∞	9	00	4	26	29	16	20	9	109	2	137
က	Lazio	4	1	15	7	32	35	26	18	10	88	_	122
4	Campania	_	က	က	7	6	69	13	0	7	93	_	103
2	Calabria	_	7	_		4	15	ı		~	16	1	20
9	Puglia	7	7	2	~	7	27	9	2	ı	38	1	45
7	Molise	ı	1				1	1				1	ı
∞	Abruzzo	ı	က			က	25	~		ı	26	ı	29
6	Marche	က	6	9	1	18	52	21	13	က	88	_	108
10	Emilia Romagna	9	1	7	7	26	41	7	1	4	36		62
7	Veneto	က	2	5		13	27	1	_	~	40	1	53
12	Friuli Venezia Giulia	9	2	9		17	10	12	19	80	49	1	99
13	Sardegna	4	2	_	1	10	15	7	4	7	23		33
14	Sicilia		4	2	_	8	37	2	1		40	-	48
Ρ̈́	Totale	56	89	80	23	248	460	144	120	43	767	10	1.025

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.14 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE - SITUAZIONE AL 31/12/2020

Ú	NEGIONE - SILOAZIONE AL SILIZIZA	1 3 1/ 1 Z/	2020										
		ν Α	<b>ela</b> (con o	senza mo	A vela (con o senza motore ausiliario)	ario)			A motore	d)		Navi	
ż	REGIONE	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	(oltre 24 m)	Totale
_	Liguria	612	2.377	2.333	1.064	6.386	4.922	3.228	3.480	723	12.353	32	18.774
7	Toscana	240	1.075	970	69	2.354	2.652	1.675	1.809	402	6.538	78	8.970
က	Lazio	345	926	781	26	2.078	3.156	1.509	1.586	337	6.588	35	8.701
4	Campania	82	308	324	25	739	4.299	2.059	1.611	140	8.109	11	8.859
2	Calabria	11	64	124	~	200	632	120	92	11	839	_	1.040
9	Puglia	58	170	147	က	378	1.703	330	204	10	2.247		2.625
7	Molise	7	က	4	ı	6	21	16	13	4	54	ı	63
∞	Abruzzo	23	73	89	9	170	250	66	51	80	408	_	629
0	Marche	85	302	198	13	298	806	538	651	87	2.184	4	2.786
10	Emilia Romagna	114	946	703	21	1.784	839	646	534	72	2.091	5	3.880
7	Veneto	178	791	545	18	1.532	1.401	763	629	99	2.909	9	4.447
12	Friuli Venezia Giulia	150	926	637	26	1.789	793	536	613	06	2.032	_	3.822
13	Sardegna	87	335	279	7	712	096	469	418	20	1.897	2	2.611
14	Sicilia	113	298	318	18	747	3.063	202	355	81	4.006	2	4.755
Tot	Totale	2.100	8.644	7.431	1.301	19.476	25.599	12.495	12.080	2.081	52.255	181	71.912

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO -SITUAZIONE AL 31/12/2019

		Ĺ	A vela (con c	on o senza motore ausiliario)	re ausiliario)				A motore			Navi	
ż	Compartimento Marittimo	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	(oltre 24 m)	Totale
<b>—</b>	Imperia	85	562	479	18	1.144	366	295	342	98	1.089	4	2.237
7	Savona	122	209	105	33	469	865	397	246	47	1.555	က	2.027
က	Genova	254	1.131	1.231	264	2.880	3.584	2.138	2.466	456	8.644	14	11.538
4	La Spezia	161	491	518	758	1.928	167	412	435	135	1.149	19	3.096
2	Marina di Carrara	36	112	81	10	239	253	93	53	38	437	က	629
9	Viareggio	69	273	304	38	684	649	708	987	219	2.563	62	3.309
7	Livorno	115	553	457	20	1.145	1.485	743	614	112	2.954	14	4.113
∞	Portoferraio	28	142	131	4	305	332	142	172	37	683	-	686
6	Civitavecchia	26	44	24	~	92	210	45	20	2	277	•	372
10	Roma	296	846	719	24	1.885	2.558	1.280	1.358	333	5.529	31	7.445
7	Gaeta	22	43	32	2	66	406	200	199	10	815	5	919
12	Napoli	49	199	211	21	480	3.724	1.625	1.269	111	6.729	10	7.219
13	Torre del Greco	8	41	9	1	28	197	53	31	•	281	-	310
14	Castellammare di Stabia	2	17	25	1	44	306	164	149	18	637	-	682
15	Salerno	23	79	84	9	192	127	229	171	13	540	•	732
16	Vibo Valentia Marina	7	41	19	1	35	238	09	36	4	338	-	374
17	Gioia Tauro	ı	1	~	~	7	22	4	5	2	33	•	35
18	Reggio Calabria	7	34	93	1	134	219	29	12	က	263	•	397
19	Corigliano Calabro	1	_	•	1	_	2	1	2	•	4	•	5
20	Crotone	2	41	9	1	22	166	27	21	က	217	•	239
21	Taranto	16	44	29	ı	119	272	51	32	က	358	•	477
22	Gallipoli	6	25	22	τ-	57	510	106	58	_	675	•	732

Segue: TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2019

;													
		`	<b>A vela</b> (con c	con o senza motore ausiliario)	ore ausiliario)			,	A motore			Navi	
ż	Compartimento Marittimo	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	(oltre 24 m)	Totale
23	Brindisi	2	18	12	-	36	188	48	21	2	259		295
24	Bari	21	63	41	_	126	417	65	22	_	540	•	999
25	Molfetta	~	3	3	ı	7	80	9	4	'	18	•	25
26	Barletta	3	9	4	ı	13	123	25	80	_	157	•	170
27	Manfredonia	4	10	7	~	22	210	35	26	2	273	•	295
28	Termoli	2	က	4	1	6	21	15	13	4	53	•	62
29	Pescara	18	62	49	4	133	250	87	47	5	389	_	523
30	Ortona	4	13	18	2	37	24	12	3	က	42	•	79
31	San Benedetto del Tronto	10	51	25	'	98	161	44	30	'	235	_	322
32	Ancona	40	133	92	80	273	396	104	77	80	585	•	858
33	Pesaro	37	122	84	2	248	401	411	222	8	1.450	2	1.700
34	Rimini	82	490	490	15	1.077	502	210	234	48	994	4	2.075
35	Ravenna	38	465	220	80	731	350	443	311	28	1.132	_	1.864
36	Chioggia	81	174	112	4	371	419	167	145	6	740	2	1.113
37	Venezia	100	619	436	14	1.169	926	209	535	28	2.156	4	3.329
38	Monfalcone	144	775	548	25	1.492	731	487	929	94	1.888	•	3.380
33	Trieste	6	205	93	_	308	71	09	26	4	191	_	200
40	Cagliari	40	112	28	9	186	466	117	85	10	678	•	864
41	Oristano	10	23	9	~	40	31	16	9	'	53	•	93
42	Olbia	16	62	135	2	215	185	156	196	28	565	2	782
43	La Maddalena	6	35	48	2	94	146	92	89	7	297	•	391
44	Porto Torres	16	66	59	ı	174	140	106	67	7	320	-	494

Segue: TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2019

			vela (con c	A vela (con o senza motore ausiliario)	ore ausiliario				A motore			Navi	
ż	Compartimento Marittimo	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	(oltre 24 m)	Totale
45	Messina	6	21	43	7	74	486	52	36	2	579	1	654
46	Catania	20	65	99	1	141	009	09	41	1	712	•	853
47	Augusta	ı	5	6	_	15	30	5	4	ı	39	•	54
48	Siracusa	12	32	22	က	69	189	29	23	7	243	•	312
49	Pozzallo	7	8	1	_	17	46	17	9	ı	69	•	98
20	Porto Empedocle	ı	4	က	~	∞	64	25	25	4	118	•	126
51	Gela	~	3	4	1	00	53	က	2	1	28	•	99
52	Mazara del Vallo	ı	က	4	1	7	78	14	~	ı	93	•	100
53	Trapani	14	23	44	_	82	329	99	99	10	460	•	542
54	Palermo	47	126	97	7	277	904	170	113	35	1.222	1	1.500
52	Milazzo	9	14	20	4	44	318	89	48	14	448	-	492
Tot	Totale	2.133	8.689	7.434	1.320	19.576	25.951	12.606	12.155	2.114	52.826	189	72.591

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.16 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2020 AL 31/12/2020

<u> </u>	31/12/2020													
		∢	<b>vela</b> (con o	A vela (con o senza motore ausiliario)	ore ausiliari	(0			A motore			Navi		
ż	Compartimento Marittimo	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	(oltre 24 m)	Totale	
~	Imperia	2		,		2	_	2	_	1	4	-	9	
7	Savona	1	_	1	1	_	1	2	_	1	က	•	4	
က	Genova	4	4	19	2	29	2	8	9	4	23	•	52	
4	La Spezia	_	2	5	1	00	~	~	2	~	5	•	13	
2	Marina di Carrara	1	_	က	_	2	1	2	က	2	10	•	15	
9	Viareggio	ı	ı	1	1	'	1	1	ı	ı	•	•	•	
7	Livorno	1	ı	2	1	2	1	1	ı	1	•	•	2	
œ	Portoferraio	1	1	1	1	'	1	1	ı	1	'	•	•	
6	Civitavecchia	1	ı	1	1	•	1	1	ı	1	•	•	•	
10	Roma	5	4	21	~	31	15	10	27	2	54	•	85	
7	Gaeta	1	1	1	1	'	7	1	ı	1	7	'	2	
12	Napoli	1	1	1	1	•	1	1	ı	1	'	•	•	
13	Torre del Greco	1	ı	1	1	•	1	1	ı	1	•	•	•	
14	Castellammare di Stabia	1	ı	1	1	•	1	1	ı	1	•	•	•	
15	Salerno	_	7	~	1	4	14	~	ı	ı	15	•	19	
16	Vibo Valentia Marina	1	1	1	1	'	1	1	ı	1	'	•	•	
17	Gioia Tauro	1	1	1	1	•	1	1	ı	1	'	•	•	
18	Reggio Calabria	_	က	9	1	10	1	1	1	1	'	•	10	
19	Corigliano Calabro	ı	ı	1	1	'	1	1	1	1	1	•	•	
20	Crotone	'	'	•	1	•	•	1	1	1	'	•	•	
21	Taranto	1	_	~	1	7	1	1	1	1	'	•	2	
22	Gallipoli	1	2	1	1	7	2	1	1	1	7	•	4	

Segue: TAVOLA 1.16 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2020 AL

31,	31/12/2020	5	2	7	2	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	E22A E F	E 000		) - -		ICRII IE PER CLASSI DI LONGREZZA E PER COMPARTIMENTO MARITIMO DALL 10172020 AL	1/2020 AL
		Α	vela (con o	senza mot	A vela (con o senza motore ausiliario)	io)			A motore			Navi	
ż	Compartimento Marittimo	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	(oltre 24 m)	Totale
23	Brindisi	'		-	1	•	•	1	-	-	•	•	
24	Bari	1	1	·	'	'	ı	'	1	1	•	•	•
25	Molfetta	1	ı	·	1	'	'	1	ı	ı	•	'	•
26	Barletta	_	ı	ı	1	7	ı	1	8	ı	က	'	4
27	Manfredonia	1	1	1	1	'	•	'	1	1	•	•	•
28	Termoli	1	1	1	1	'	1	_	1	'	-	•	_
29	Pescara	1	1	_	'	7	_	1	_	1	2	•	က
30	Ortona	~	_	1	'	7	•	_	1	1	-	•	က
31	San Benedetto del Tronto	1	ı	1	ı	'	ı	,	1	1	•	•	•
32	Ancona	_	က	က	1	7	_	,	1	•	-	2	10
33	Pesaro	1	2	1	'	2	-	'	•	~	2	•	4
34	Rimini	1	ı	ı	1	•	1	1	•	•	•	•	•
35	Ravenna	1	2	•	1	2	_	1	•	•	-	•	က
36	Chioggia	1	က	2	'	S.	ı	'	1	•	•	•	.C
37	Venezia	1	1	1	'	'	53	1	1	•	53	•	53
38	Monfalcone	က	_	1	1	4	1	_	1	•	_	•	2
39	Trieste	1	ı	2	1	2	_	1	1	•	-	•	က
40	Cagliari	1	7	1	'	7	2	1	1	•	2	•	6
4	Oristano	1	1	1	'	'	_	1	1	•	_	•	~
42	Olbia	1	1	2	1	2	1	1	1	•	'	•	2
43	La Maddalena	1	ı	1	1	'	_	1	1	•	-	•	_
44	Porto Torres	1	2	2	'	4	က	1	1	•	3	•	7
45	Messina	1	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•

Segue: TAVOLA 1.16 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2020 AL 31/12/2020

		V	A vela (con o	(con o senza motore ausiliario)	ore ausiliari	0)			A motore			Navi	
ż	Compartimento Marittimo	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	(oltre 24 m)	Totale
46	Catania	1	3	2	1	5	-	,	-	,	•	•	5
47	Augusta	ı	ı	ı	1	'	1	_	1	ı	_	•	_
48	Siracusa	1	1	1	1	'	1	1	1	1	'	•	•
49	Pozzallo	1	1	1	1	'	1	1	1	1	'	•	•
20	Porto Empedocle	1	1	1	1	•	1	1	1	1	'	•	•
51	Gela	1	ı	1	1	'	1	1	1	1	'	'	•
52	Mazara del Vallo	ı	1	1	1	•	1	1	1	1	'	•	•
53	Trapani	2	1	4	1	9	1	1	~	1	-	•	7
54	Palermo	ı	1	1	1	'	1	1	1	1	'	•	•
55	Milazzo	1	'	_	1	2	8	'	1	'	3	'	5
Totale	ale	23	44	12	4	148	108	33	45	10	196	2	346
		:											

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.17 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2020 AL

31/1	31/12/2020												
		1	A vela (con o senza motore ausiliario)	senza motc	re ausiliario	(			A motore			Navi	
ż	Compartimento Marittimo	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	(oltre 24 m)	Totale
~	Imperia	3	3	9	7	13	3	~	7	2	7	•	20
2	Savona	ဇ	ဇ	2	1	00	6	7	~	1	17	•	25
က	Genova	10	12	10	10	42	32	12	1	8	58	•	100
4	La Spezia	_	2	9	1	12	23	7	9	_	37	5	54
2	Marina di Carrara	1	ı	1	~	-	4	7	က	1	6	•	10
9	Viareggio	2	က	~	2	∞	16	9	0	8	34	1	43
7	Livorno	5	က	9	_	15	38	7	5	က	53	1	69
80	Portoferraio	7	ı	~	1	7	6	~	က	1	13	•	15
6	Civitavecchia	ı	ı	1	1	'	1	1	1	'	1	•	•
10	Roma	4	10	15	2	31	27	25	15	6	2/2	•	107
7	Gaeta	1	~	1	1	-	80	_	က	~	13	-	15
12	Napoli	-	_	က	2	7	37	4	7	2	50	1	58
13	Torre del Greco	1	1	•	1	'	_	1	_	1	2	•	2
14	Castellammare di Stabia	1	_	•	1	-	80	က	_	1	12	•	13
15	Salerno	1	~	•	1	-	23	9	1	1	29	•	30
16	Vibo Valentia Marina	'	1	1	1	'	2	1	•	1	2	•	2
17	Gioia Tauro	'	1	•	1	'	•	1	ı	1	'	•	•
18	Reggio Calabria	_	2	~	•	4	12	1	1	~	13	•	17
19	Corigliano Calabro	1	1	1	1	'	~	1	1	1	7	'	-
20	Crotone	1	,	•	1	'	1	•	ı	1	'	•	•
21	Taranto	1	_	1	1	-	က	_	_	•	5	•	9
22	Gallipoli	_	١	,	1	7	6	_	-	-	10	•	11

Segue: TAVOLA 1.17 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2020 AL 31/12/2020

			A vela (con c	A vela (con o senza motore ausiliario)	ore ausiliario				A motore			1	
ż	Compartimento Marittimo	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	(oltre 24 m)	Totale
23	Brindisi	_	'	1	'	2	9	'	1	1	9		8
24	Bari	ı	~	1	1	7	7	2	2	1	11	•	12
25	Molfetta	ı	1	•	•	•	ı	1	_	1	1	•	-
26	Barletta	ı	1	•	•	•	~	•	•	1	1	•	-
27	Manfredonia	'	ı	~	_	2	_	2	_	ı	4	•	9
28	Termoli	1	'	•	1	•	1	'	1	1	•	•	•
29	Pescara	1	3	•	1	က	25	_	•	ı	26	•	29
30	Ortona	1	1	•	1	'	ı	1		1	'	•	•
31	San Benedetto del Tronto	τ-	9	•	1	7	24	12	_	ı	37	•	44
32	Ancona	7	3	9	1	11	16	3	•	1	19	•	30
33	Pesaro	1	1	•	1	•	12	9	12	3	33	1	34
34	Rimini	_	7	5	~	14	4	4	9	4	18	•	32
35	Ravenna	5	4	2	~	12	10	3	5	1	18	•	30
36	Chioggia	7	1	•	1	2	0	_	•	1	10	•	12
37	Venezia	~	5	5	1	1	18	10	_	~	30	•	41
38	Monfalcone	9	5	5	1	16	10	1	19	7	47	•	63
39	Trieste	1	1	_	1	-	1	_	•	~	2	•	က
40	Cagliari	7	4	1	•	9	1	1	1	~	-	•	7
41	Oristano	_	1	1	•	7	_	1	1	1	-	•	2
42	Olbia	~	'	_	•	2	∞	2	8	_	14	•	16
43	La Maddalena	1	~	1	1	_	_	•	1	,	-	•	2
44	Porto Torres	1	1	•	1	•	5	1	_	1	9	•	9
45	Messina	'	~	1	1	1	1	•		•	•	•	-

Segue: TAVOLA 1.17 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2020 AL 31/12/2020

		1	Vela (con c	A vela (con o senza motore ausiliario)	ore ausiliario				A motore			Navi	
ż	Compartimento Marittimo	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 Da 12,01 a 12,00 m		Da 18,01 a 24 m	Totale	(oltre 24 m)	Totale
46	Catania	'	'	'	'	'	-		'	'	7	•	1
47	Augusta	1	_	_	~	က	4	•	1	•	4	•	7
48	Siracusa	1	_	ı	•	-	5	1	1	1	5	•	9
49	Pozzallo	-	'	ı	1	~	4	1	1	ı	4	•	5
20	Porto Empedocle	1	1	1	1	'	3	1	1	1	8	•	3
51	Gela	1	1	1	1	'	1	•	1	ı	'	•	•
52	Mazara del Vallo	1	1	ı	1	'	ı		1	ı	'	•	•
53	Trapani	1	1	ı	1	'	11	•	1	ı	11	•	11
54	Palermo	ı	_	_	'	7	5	•	_	ı	9	•	80
22	Milazzo	-	-	1	1	-	4	2	•	1	9	•	9
Tot	Totale	56	89	80	23	248	460	144	120	43	767	10	1.025

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2020

	n) Totale	4 2.223	3 2.006	11.490	14 3.055	3 684	3.266	13 4.046	1 974	- 372	31 7.423	4 906	9 7.161	1 308	1 669	- 721	1 372	- 35	- 390	- 4	- 239	- 473	- 725
Navi	(oltre 24 m)			-	-		9	_			က												
	Totale	1.086	1.541	8.609	1.117	438	2.529	2.901	670	277	5.507	804	6.679	279	625	526	336	33	250	က	217	353	299
	Da 18,01 a 24 m	84	47	457	135	40	216	109	37	2	326	6	109	ı	18	13	4	2	2	•	3	3	1
A motore	Da 12,01 a 18,00 m	342	246	2.461	431	53	978	609	169	20	1.370	196	1.262	30	148	171	36	2	12	2	21	31	58
	Da 10,01 a 12,00 m	296	392	2.134	406	96	702	736	141	45	1.265	199	1.621	53	161	224	09	4	29	1	27	20	105
	Fino a 10,00 metri	364	856	3.557	145	249	633	1.447	323	210	2.546	400	3.687	196	298	118	236	22	207	~	166	269	503
	Totale	1.133	462	2.867	1.924	243	929	1.132	303	95	1.885	86	473	28	43	195	35	7	140	-	22	120	58
A vela (con o senza motore ausiliario)	Da 18,01 a 24 m	17	33	256	758	10	36	19	4	_	23	2	19	ı	1	9	ı	_	•	1	ı	1	_
senza mot	Da 12,01 a 18,00 m	473	103	1.240	517	84	303	453	130	24	725	32	208	9	25	85	19	-	86	•	9	09	22
vela (con o	Da 10,01 a 12,00 m	699	207	1.123	488	113	270	550	142	44	840	42	198	14	16	80	14	1	35	~	14	44	27
٩	Fino a 10,00 metri	84	119	248	161	36	29	110	27	26	297	22	48	80	7	24	7	ı	7	1	7	16	∞
	Compartimento Marittimo	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Marina di Carrara	Viareggio	Livorno	Portoferraio	Civitavecchia	Roma	Gaeta	Napoli	Torre del Greco	Castellammare di Stabia	Salerno	Vibo Valentia Marina	Gioia Tauro	Reggio Calabria	Corigliano Calabro	Crotone	Taranto	Gallipoli
	ż	_	7	က	4	2	9	7	œ	တ	10	7	12	13	4	15	16	17	18	19	20	21	22

Segue: TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2020

;													
		1	A vela (con c	(con o senza motore ausiliario)	ore ausiliario	(			A motore			Navi	
ż	. Compartimento Marittimo	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	(oltre 24 m)	Totale
23	3 Brindisi	4	18	11	1	34	182	48	21	2	253		287
24	4 Bari	21	62	41	~	125	410	63	55	~	529	•	654
25	5 Molfetta	_	3	က	1	7	80	9	3	1	17	•	24
26	5 Barletta	4	9	4	1	14	122	25	11	_	159	•	173
27	7 Manfredonia	4	10	9	1	20	209	33	25	2	269	•	289
28	3 Termoli	2	3	4	1	6	21	16	13	4	54	•	63
29	9 Pescara	18	59	20	4	131	226	98	48	5	365	-	497
30	Ortona	5	14	18	2	39	24	13	3	က	43	•	82
31	1 San Benedetto del Tronto	6	45	25	1	79	137	32	29	1	198	-	278
32	2 Ancona	39	133	88	80	269	381	101	77	80	267	2	838
33	3 Pesaro	37	124	84	5	250	390	405	545	62	1.419	-	1.670
34	4 Rimini	81	483	485	14	1.063	498	206	228	44	926	4	2.043
35	5 Ravenna	33	463	218	7	721	341	440	306	28	1.115	-	1.837
36	S Chioggia	79	177	114	4	374	410	166	145	6	730	2	1.106
37	7 Venezia	66	614	431	14	1.158	991	265	534	22	2.179	4	3.341
38	3 Monfalcone	141	771	543	25	1.480	721	477	222	87	1.842	•	3.322
39	9 Trieste	6	205	94	_	309	72	59	99	က	190	_	200
40	Cagliari	38	115	28	9	187	468	117	85	6	629	•	866
4	1 Oristano	6	23	9	_	39	31	16	9	1	53	•	92
42	2 Olbia	15	62	136	2	215	177	154	193	27	551	2	768
43	3 La Maddalena	6	34	48	2	93	146	92	89	7	297	•	390
44	4 Porto Torres	16	101	61	•	178	138	106	99	7	317	•	495
45	5 Messina	9	20	43	1	73	486	52	36	5	579	1	653

Segue: TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO -SITUAZIONE AL 31/12/2020

		1	A vela (con c	senza moto	(con o senza motore ausiliario)				A motore			Navi	
ż	Compartimento Marittimo	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	(oltre 24 m)	Totale
46	Catania	20	89	28	1	146	299	09	41	11	711	•	258
47	Augusta	1	4	80	1	12	26	9	4	1	36	•	48
48	Siracusa	12	31	22	က	89	184	29	23	7	238	•	306
49	Pozzallo	_	8	1	_	16	42	17	9	1	65	•	84
20	Porto Empedocle	ı	4	က	7	80	61	25	25	4	115	•	123
51	Gela	_	က	4	1	80	53	က	2	1	28	•	99
52	Mazara del Vallo	1	8	4	1	7	78	14	_	1	93	•	100
53	Trapani	16	23	48	7	88	318	65	22	10	450	•	538
54	Palermo	47	125	96	7	275	899	170	112	35	1.216	_	1.492
55	Milazzo	7	14	21	4	46	317	99	48	14	445	•	491
10	Totale	2.100	8.644	7.431	1.301	19.476	25.599	12.495	12.080	2.081	52.255	181	71.912

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.19 - SERIE STORICA 1998-2020 DELLE UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER REGIONE

	Totale	70.531	69.166	69.596	69.246	69.995	70.791	71.440	73.415	75.366	77.405	80.286	81.430	82.870	82.953	81.369	80.046	78.741	77.210	75.413	74.610	72.059	72.591	71.912
	Sicilia	5.098	4.960	4.779	4.730	4.750	4.702	4.607	4.578	4.641	3.950	4.904	5.001	5.068	5.038	5.013	4.996	4.934	4.842	4.852	4.815	4.773	4.785	4.755
	Sardegna	3.232	3.147	3.084	3.157	3.113	3.165	3.163	3.284	3.469	3.646	3.830	3.980	4.081	4.888	4.590	4.532	4.470	4.431	4.110	4.062	2.558	2.624	2.611
	Friuli Venezia Giulia	3.389	3.264	3.165	3.142	3.061	3.120	3.108	3.292	3.609	3.901	4.186	4.395	4.573	4.676	4.606	4.510	4.399	4.262	4.113	3.998	3.906	3.880	3.822
	ożeneto	4.199	4.167	4.153	4.227	4.259	4.354	4.413	4.593	4.753	4.886	4.977	4.969	4.957	4.909	4.801	4.715	4.654	4.572	4.515	4.489	4.444	4.442	4.447
	Emilia Romagna	4.082	4.127	4.123	4.122	4.163	4.256	4.299	4.457	4.618	4.744	4.852	4.904	4.915	4.717	4.628	4.542	4.482	4.362	4.243	4.144	3.955	3.939	3.880
	Marche	2.262	2.259	2.881	2.874	2.897	2.980	3.064	3.137	3.207	3.314	3.367	3.406	3.399	3.380	3.344	3.275	3.207	3.111	3.026	2.971	2.914	2.880	2.786
one	ozznidA	661	298	648	633	630	645	662	029	683	707	829	089	289	688	674	651	657	646	628	620	603	602	579
Regione	əsiloM	37	28	28	26	26	29	29	33	33	က	6	47	52	53	54	20	51	51	99	54	09	62	63
	Fuglia	2.715	2.737	2.628	2.622	2.599	2.601	2.596	2.609	2.654	2.792	2.862	2.656	2.953	3.011	3.001	2.937	2.918	2.860	2.844	2.811	2.759	2.660	2.625
	Calabria	1.011	1.145	1.158	1.159	1.164	1.170	1.130	1.122	953	992	1.085	1.120	1.053	1.053	1.029	1.026	994	1.002	1.014	1.029	1.033	1.050	1.040
	Sampania	9.280	9.059	9.196	8.990	9.089	9.112	8.875	8.961	8.562	8.922	9.260	9.464	9.601	9.459	9.293	9.310	9.126	9.117	8.995	9.013	8.877	8.943	8.859
	oizsJ	8.093	7.486	7.626	7.635	7.683	7.798	7.787	8.010	8.420	8.827	9.117	9.368	9.377	9.441	9.360	9.226	9.133	9.007	8.860	8.770	8.722	8.736	8.701
	Toscana	8.202	8.191	8.104	7.885	8.094	8.287	8.670	9.383	10.132	10.737	11.188	11.359	11.304	11.226	10.948	10.629	10.324	10.034	9.736	9.448	9.176	060.6	8.970
	Liguria	18.270	17.998	18.023	18.044	18.467	18.572	19.037	19.306	19.632	19.984	19.971	20.081	20.850	20.414	20.028	19.647	19.392	18.913	18.421	18.386	18.279	18.898	18.774
	Anno	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2019

		A vela (con c	senza mot	(con o senza motore ausiliario)				A motore			
Uffici della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA									_		
Torino (*) Alessandria						2.341				2.341	2.341
Asti Cuneo (*)						- 19				- 19	- 19
Biella (*) Novara	- 29	. 5	1 1		- 64	1.215	- 57	45		1.317	1.381
Verbano-Cusio-Ossola Vercelli (*)			1 1	1 1	1 1			1 1			
Aosta (*)	ı	•	ı	1	ı	•		ı	,		ı
Totale	59	2			64	3.591	22	45		3.693	3.757
LOMBARDIA											
Milano	71		•		71	1.913	,	1		1.913	1.984
Bergamo (*)	7 2				5 2	337	2 2	← 0		340	345
Como (*)	42	9			- 48	2.300	10	י		2.310	2.358
Lecco (*)											•
Lodi Cremona (*)	- 26				- 26	- 26	151	22		229	255
Mantova (*)	ı	,	1		,	. 7		ı		' '	' L
Pavia ( ) Sondrio		٧ .			າ '	<u> </u>				076	570
Varese	12	1	ı	1	12	92		ı	,	92	104
Totale	207	8	-		216	6.377	185	32		6.594	6.810

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2019

		A vela (con	o senza mot	(con o senza motore ausiliario)				A motore			
Uffici della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
<u>VENETO</u>											
Venezia (*) Rellino	17	7			19	854	4	-	_	860	879
Padova						243				243	243
Rovigo (*) Treviso	- 12	- 1			31	120 106	. 4	9	- 2	120 118	120 149
Verona	52	9	1	1	28	369	7			371	429
				·		20 10				20 00	
Totale	81	19	7		108	1.876	10	7	3	1.896	2.004
TRENTINO ALTO ADIGE (**)											
Bolzano (*) Trento	27	-	, 2		36	25	,			- 27	- 63
Totale	27	7	2	-	36	25	2			27	63
FRIULI VENEZIA GIULIA											
Trieste Gorizia (*) Pordenone (*)	1 1 1		1 1 1			. 1	1 1 1			. 12	. 12
Udine			•			•	1		•	1	•
Totale			1	-	1	12		1		12	12

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2019

Uffici della Motorizzazione Civile         Fino a netri         Da 10,01 a netri         I 2,00 m lo,00 metri         I 2,00	a Da 12,	Da 18,01 a T. 24 m	m -	Fino a Da 10,00 metri a 13 3 71 74 74 194 688	- E	Da 12,01 Da a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m 24 m	Totale  3 - 71 - 74 - 196	Totale  3  72  75  199
LIGURIA				2				71 - 74 - 196	72 72 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
(*) (*) Totale  EMILIA ROMAGNA  ssena (*)  Totale  Toscana				2				. 77	72 - 75 - 199
(*) (*) Totale  EMILIA ROMAGNA  seena (*)  Totale  Toscana				77 - 74 - 194				- 71 - 77 - 196	72 - 75 - 75
(*) Totale  EMILIA ROMAGNA  Sena (*)  Totale  Toscana  Toscana		1 1 1 1 1 1 1		7	.				77
Totale		1 1 1 1 1		- 194 194	.			- 196	- 199
EMILIA ROMAGNA  ssena (*)  ssena (*)  a  a  Totale  ToscanA		1 1 1 1 1		. 46 8		. 2		- 196	199
sena (*)  sena (*)  a  Emilia (*)  Totale  TOSCANA	- · · · · · ·			. 1 94		. 2		196	199
sena (*) - 2				194		2		196	199
Sena (*)  Totale  ToscanA		1 1 1		8					
a =	1 1 1	1 1	· -	, 89 ,				1	
a =	1			=				, 89	- 69
Toscand  Toscand				}	187			187	187
Totale (*)		1							
Totale 4	2		က	106		1 1	1 1	106	109
_	3	1	7	368	187	2		222	564
Firenze Arezzo									
Arezzo	1	ı		ı				ı	
		,		74	2			92	9/
Grosseto 1 -			_	49	_			20	51
Lings (*)			- 4	321	. 4			326	330
arrara		ı		86		. ,	,	86	98
Pisa (*) 5 -		ı	2	276		ı		276	281
Pistoia (*)				1		ı			
Prato (*)		•				ı		1	
י		ı							
Totale - 10 -			10	807	7	_		815	825

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2019	A DIPORT	O ISCRITT	E NEGLI (	J.M.C. PER	CLASSI D	I LUNGHEZ	ZA - SITU	AZIONE A	L 31/12/201	6	
		A vela (con	o senza mot	(con o senza motore ausiliario)				A motore			
Uffici della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
MARCHE											
Ancona (*)	9	٠	٠		9	114		٠	•	114	120
Ascoli Piceno (*)						38				38	88
Macerata Pesaro - Urbino (*)											
Totale	9				9	152				152	158
UMBRIA											
Perugia	9	_	•	1	7	191	1	•	1	191	198
Terni	1	•	1	1	1	36	1	1	1	39	39
Totale	9	_	1		7	230	1	1		230	237
<u>LAZIO</u>											
Roma (*)	26	4	2	2	34	1.374	ı	1	ı	1.374	1.408
Frosinone (*) Latina					1 1		1 1	1 1			
Rieti Viterbo						8 62				8	8 61
Totale	26	4	2	2	34	1.441	2			1.443	1.477
<u>ABRUZZO</u>											
L'Aquila	ı	٠	•		ı		•	,			
Pescara- Chieti Teramo						251				251	251
						270				054	054
l otale						167				I.C7	1.67

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2019

		A vela (con o	senza moto	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore			
Uffici della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
MOLISE											
Campobasso Isernia (*)			1 1				1 1				
Totale	·					7		1		7	7
CAMPANIA											
Napoli (*)	,	•	•	•		6.093		ı	ı	6.093	6.093
Avellino (*) Benevento (*)											
Caserta	'		1		1		ı	1			ı
Salerno ( )											
Totale						6.093				6.093	6.093
PUGLIA											
Bari (*)	٠										
Brindisi Focais											
Lecce T	1		ı		ı	199	_	ı	ı	200	200
a  a  ii 0 (						2				2	2
Totale						272	~			273	273
BASILICATA											
Potenza	•	•	•	1	1	•	•			•	1
Matera (*)	•									•	
Totale											

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2019

		A vela (con	o senza moto	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore			
Uffici della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
CALABRIA											
Catanzaro	٠	•			•	٠	1			•	
Cosenza (*)	•			,	•	1	•				1
Crotone					1	,	•		1	1	1
Reggio Calabria (*) Vibo Valentia						8 '				84	84
VIDO Valentia		•	•			•	•	•		_	_
Totale		٠				84			1	84	84
SICILIA											
Dolormo (*)			,			ļ	ı	ı		,	,
Catania (*)	•			•							
Agrigento (*)					,					,	,
Caltanissetta (*)	•			,		,			,	1	1
Enna (*)	•			1	1	1	•	•	1	1	1
Messina	•		1		1	ı	1	1	,	ı	•
Ragusa (*)	•		,		1	,			,	,	,
Siracusa	1				١	,		•		1	•
Trapani	•	•			•	18		1		18	18
Totale						18				18	18
SARDEGNA											
Cagliari (*)	2	~			9	207		~		208	214
Nuoro (*)						, ,	,		1	, (	, 3
Olistano Sassari (*)	. 2	'	· ~		9	39 122	v 00	. 2		132	138
<u> </u>	7	~	·		10	388	4	ď	1	107	113
יסומוס		r			7-	999	2	2		P	2
Totale	433	52	13	3	501	22.066	461	06	3	22.620	23.121

Note: (\*) L'Ufficio della Motorizzazione Civile non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione. (\*\*) Province Autonome di Trento e Bolzano. Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Uffici della Motorizzazione Civile.

TAVOLA 1.21 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2020 AL 31/12/2020

		A vela (con	A vela (con o senza motore ausiliario)	tore ausiliar	(oi			A motore			
Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
Piemonte e Valle d'Aosta	٠	,				ı				1	٠
Lombardia		1				ı		•	ı	ı	
Veneto Treviso	~		ı	1	_	,	,	ı		ī	_
Trentino Alto Adige (*)		1	1	ı		ı		,	ı	ı	ı
Friuli Venezia Giulia		1	1	ı	ı	ı	ı		ı	ı	ı
Liguria	•	•		i	ı	ı	Î	•	1	ı	ı
Emilia Romagna	•	•		ı	•	ī	•	•	ı	1	ı
Toscana	•	•	•	ı	ı	ī	i	•	1	1	ı
Marche			1	ı	ı		ı	•	1	1	ı
Umbria	1	1	1	ı	ı	ı			ı	ı	ı
Lazio		1	1	ı				•		1	ı
Abruzzo		1	1	ı	,	ı		•	ı	ı	ı
Molise	1	1	•		1	ı		•	ı	ı	
Campania		1	1	ı		ı		•	ı	ı	ı
Puglia	1	1	1	ı	1	ı			ı	ı	ı
Basilicata		1	1	ı		ı		,	ı	ı	ı
Calabria	•	1		i	ı	ı	•	•	ı	ı	ı
Sicilia	•	•	•	ı	ı	ī	i	•	1	1	ı
Sardegna	ı	ı	1		1	ı	1	ı	ı		1
Totale	-				1						1
(*) Province Autonome di Trento e Bolzano.											

(\*) Province Autonome di Trento e Bolzano. Fonte: Ministero della Motorizzazione Civile.

TAVOLA 1.22 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2020 AL 31/12/2020

		A vela (con	A vela (con o senza motore ausiliario)	tore ausiliar	io)			A motore			
Uffici della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA											
Torino (*)		٠						٠			
Alessandria		1 1			, ,						1
Aressar Idria ∆eti						' '				' '	
Cuneo (*)	•			•						•	•
Biella (*)	,	,	٠	,	·	·	,	,	,	,	,
Novara	•		,	٠	ı		٠			,	,
Verbano-Cusio-Ossola	•	1			ı	'	٠			'	•
Vercelli (*)	,	•			1	,				,	'
Aosta (*)				1	'	'	٠		1	'	'
Totale		1		1				1			'
LOMBARDIA											
Milano	'					'				'	•
Bergamo (*)						ı					1
Brescia	ı	ı			,	_	1			_	_
Como (*)	'					•				•	•
Lecco (*)	ı		•			ı		•		•	•
Lodi	1	ı		,	1	ı	,	•	•	1	1
Cremona (*)	1	ı			1	ı	1			1	ı
Mantova (*)	ı	ı			1	ı	1			•	ı
Pavia (*)	'	•				ı				'	•
Sondrio	'	•				'				'	•
Varese	1		•	•		~			1	~	_
						(				(	
Totale					,	2				2	2

Segue: IAVOLA 1.22 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2020 AL 31/12/2020	A DIPORT	O CANCE	LLATE NE	GLI U.M.C	. PER CLA	SSI DI LU	NGHEZZA	DALL'1/0	1/2020 AL	. 31/12/2020	
		A vela (con	o senza mot	(con o senza motore ausiliario)	(0			A motore			
Uffici della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
VENETO											
Venezia (*) Belluno Padova Rovigo (*) Treviso Verona										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Totale						1	_	_		3	3
TRENTINO ALTO ADIGE (**) Bolzano (*) Trento										1 1	
Totale	1	1	1	-	1		1	1	-	-	-
FRIULI VENEZIA GIULIA											
Trieste Gorizia (*) Pordenone (*) Udine									1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
Totale									1	,	

Section TAVOLA 1.22 - LINITAL DA DIPORTO CANCELLATE NEGLILI M.C. PER CLASSI DI LINGHEZZA DALL'1/01/2020 AL 31/12/2020

Segue: IAVOLA 1.22 - ONITA DA DI ONTO CANCELLA IL NECEI CINICO I EN CEACOI DI EGNOTILEZZA DALE 170/2020 AL 31/1/2020	אטווט זי			ן כיוויי בו	וֹבְיבְיבְּיבְיבְּיבְיבְּיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְי		1	ָרְלְּלֵלְ וֹיִלְּלֵלְ	20201	- 01/11/2/2	
		A vela (con	(con o senza motore ausiliario)	ore ausiliar	io)			A motore			
Uffici della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
LIGURIA											
Genova	•	1			ı	٠	٠			ı	ı
Imperia (*)		,	•		1	•			٠	ı	1
La Spezia (*)	•				1	•				1	1
Savona (*)	•					•				•	•
Totale											
EMILIA ROMAGNA											
Bologna	٠	٠	٠		,	,		٠	•	•	٠
Ferrara	•	•	•	,		٠	•	•		'	•
Forli-Cesena (*)	٠	1	1	1	,	٠		1		1	1
Modena	ı	1		1	•	1	1	•	,	1	1
Parma		•	•	1	1	•	1	•		ı	1
Piacenza	٠				•		•			1	•
Ravenna	٠		•		1	٠	•		•	1	'
Reggio Emilia (*)	•	1		ı		•				'	•
Rimini			•		•					•	•
Totale	ı		•	'		٠					
TOSCANA											
Firenze	٠	•	•		,	,	٠	•		•	•
Arezzo	٠	1	1	ı	1	٠	1	ı	1	1	ı
Grosseto		,	•	1	1	1	1		•	1	1
Livorno (*)	•			1		٠	,	1	,	1	1
Lucca (*)		•	•	1	1	٠	1	•		ı	1
Massa Carrara					•		•			•	•
Pisa (*)					•	•	•			•	•
Pistoia (*)				•	•			•	•	•	•
Prato (*)	٠						•			1	•
Siena	ı			1	1	ı				•	•
Totale				'		,					'

Ü

Segue: TAYOLA 1.22 - UNITA DA DIPORTO CANCELLATE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LONGHEZZA DALL 1/01/2020 AL 31/12/2020	A DIPOR	OCANCE	LLAICNE	ودا ۱۵۰۳۱.۰ 	. אבר כבא	331 DI EU	NGDE227	V DALL 1/0	1/2020 AL	. 31/12/2024	
		A vela (con	con o senza motore ausiliario)	ore ausiliari	(0)			A motore			
Uffici della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
MARCHE											
Ancona (*) Ascoli Piceno (*) Macerata Pesaro - Urbino (*)				1 1 1 1	1 1 1 1						
Totale										•	
UMBRIA											
Perugia Terni			1 1	1 1	1 1		1 1	1 1	1 1		
Totale	٠	,		-						•	
<u>LAZIO</u>											
Roma (*) Frosinone (*) Latina Rieti Viterbo			1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1			1 1 1 1 1		1 1 1 1 1	
Totale		.								·	
<u>ABRUZZO</u>											
L'Aquila Pescara-Chieti Teramo			1 1 1						1 1 1		
Totale		.				,					

Segue: IAVOLA 1.22 - UNITA DA DIPORTO CANCELLATE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2020 AL 31/12/2020	A DIPOR	OCANCE	LLAIENE	3 ELI U.M.C	. PER CLA	SSI DI LU	NGHEZZZ	V DALL'1/0	II/ZUZU AL	31/12/2020	
		A vela (con	o senza mo	A vela (con o senza motore ausiliario)	0)			A motore			
Uffici della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
MOLISE											
Campobasso Isernia (*)		1 1		1 1	1 1		1 1	1 1	1 1	1 1	
Totale	1								-		•
CAMPANIA											
Napoli (*)	,	•		1	•		,	,		,	,
Avellino (*)	•	•	•		•	,	•	•	,	•	1
Benevento (*)	•	•									
Caserta Salerno (*)	' '										
Totale											
<u>PUGLIA</u>											
Bari (*)	,	٠		1		٠	•	•		•	•
Brindisi	•	•	٠	1		•			1	1	•
Foggia	•				1					ı	
Lecce Taranto (*)	' '										
Totale						-					1
<u>BASILICATA</u>											
Potenza	ı	٠	•	1	•	٠	•	•	•	•	1
Matera (*)	ı	1	1	ı	1	1	ı	ı	1	ı	ı
Totale											

Segue: TAVOLA 1.22 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2020 AL 31/12/2020

		A vela (con	con o senza motore ausiliario)	ore ausiliar	io)			A motore			
Uffici della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
CALABRIA											
Catabzaro		١	٠				,	٠			
Cada Izaro Cosenza (*)											
Crotone Crotone											
Cloudine Reggio Calabria (*)	' '				1 1						
Vibo Valentia	ı		1	1	1	ı	1	1	1	,	ı
Totale											
SICILIA											
Palermo (*)	'	,	٠	ı		,	ı	ı	,	,	,
Catania (*)	'	,		,		٠	٠	ı	,		,
Agrigento (*)					•					1	1
Caltanissetta (*)	•	1	ı		1	•				1	ı
Enna (*)	٠	1	1	1	•	٠	1	,	1	1	1
Messina	•	•				٠					
Ragusa (*)	٠	1		1	ı	٠	1				•
Siracusa	•	1		1			1			1	1
Trapani	•										1
Totale	1			1							
SARDEGNA											
Cagliari (*)	'					,			,		٠
Nuoro (*)	•	1		1	1	٠	1	1	1	1	1
Oristano	•	1	,	1	1	•		1			
Sassari (*)	•	•		•	•	•	•	•	1		
Totale						٠					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						ľ	,	,			ľ
Totale						က	-	-		5	5

Note: (\*) L'Ufficio della Motorizzazione Civile non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.

(\*\*) Province Autonome di Trento e Bolzano. Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Uffici della Motorizzazione Civile.

TAVOLA 123 - LINITA" DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI LI M. G. PER CLASSI DI LINGHEZZA - SITLIAZIONE AL 31/12/2020

TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2020	TO ISCRI	TTE NEGL	I U.M.C. PE	ER CLASS	I DI LUNG	HEZZA - (	SITUAZION	IE AL 317	2/2020		
	`	۸ vela (con o	A vela (con o senza motore ausiliario)	re ausiliario	(			A motore			
Uffici della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA											
Torino (*)	ı	ı	1	ı	ı	2.341	ı	1	ı	2.341	2.341
Alessandria Acti				1	1	16				16	16
Cuneo (*)					1 1	19				19	19
Biella (*) Novara	- 59	. 5		1 1	- 64	1.215	- 57	45		1.317	1.381
Verbano-Cusio-Ossola											
Aosta (*)		•	•	ı		1	1	ı	•	ı	•
Totale	29	5			64	3.591	22	45	1	3.693	3.757
LOMBARDIA											
Milano	71	,	ı	ı	7.1	1 913		,	,	1 913	1 984
Bergamo (*)	. 5				2	337	2	_	٠	340	345
Brescia	51		٠		51	1.159	21	6	٠	1.189	1.240
Como (*)	42	9	•		48	2.300	10			2.310	2.358
Lecco (*)											
Cremona (*)	26	•			26	99	151	22	•	229	255
Mantova (*)							1			1	
Pavia (*)		2	~		က	519	_			520	523
Varese	12				12	- 6				- 6	103
	207	8	_		216	6.375	185	32		6.592	6.808

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2020

		A vela (con o senza motore ausiliario)	senza moto	re ausiliario				A motore			
Uffici della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
VENETO											
Venezia (*)	17	7	ı	ı	19	854	4	~	7	098	879
Belluno Padova						1 243				1 243	1 243
Rovigo (*)					,	120			٠	120	120
Treviso Verona	13	11		- '	32	105 369	e c	. 57	- 2	115 371	147
Vicenza	}	1	•	ı	}	183	'		•	183	183
Totale	82	19	7	_	109	1.875	6	9	3	1.893	2.002
TRENTINO ALTO ADIGE (**)											
Bolzano (*) Trento	27	- 7	. 2		- 36	- 25	, 4	1 1	1 1	27	- 63
Totale	27	7	2	1	36	25	2			27	63
FRIULI VENEZIA GIULIA											
Trieste Gorizia (*) Pordenone (*)	1 1 1	1 1 1			1 1 1	2			1 1 1	4	2
Udine					1				1	. !	
Totale		-				12	•		•	12	12

Seque: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2020

Segue: LAVOLA 1.23 - UNITA DA DIFONTO ISCALLIE NEGLI U.M.C. FEN CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL SITIZZOZO			- 145051							252	
	,	A vela (con o	n o senza motore ausiliario)	re ausiliario	)			A motore			
Uffici della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
<u>LIGURIA</u>											
Genova	•	•	•	٠	1	က	٠	•	٠	3	က
Imperia (*)	•	•			•					•	
La Spezia (*)	•	_		•	_	71	•	•	•	71	72
Savona (*)	•	•		•	ı	•	•		•	•	•
Totale		_			1	74				74	75
EMILIA ROMAGNA											
Bologna	٠			٠	,	٠	1		٠	,	
Ferrara	2	_	٠		က	194		2		196	199
Forlì-Cesena (*)		1			•			٠		ı	
Modena	•		,	1	ı	1		1	1	ı	
Parma	_	•	1		_	89		1	•	89	69
Piacenza	•	1	ı		•		187	ı	•	187	187
Ravenna					•					1	
Reggio Emilia (*)				1				ı	ı	' '	1 7
Kimini	_	2			က	106				106	109
Totale	4	3			7	368	187	2		222	564
TOSCANA											
Firenze	•	•			•					•	٠
Arezzo	٠	•	•	٠	•	74	2		٠	92	92
Grosseto	_		ı		_	49	~	1	1	20	51
Livorno (*)	•		1		•	_		1		_	~
Lucca (*)	4				4	321	4	~	1	326	330
Massa Carrara		•	1		•	98	•	1		86	98
Pisa (*)	2		1	ı	2	276		ı	1	276	281
Pistoia (*)	•		ı		•		ı	1	•	1	
Prato (*)					•						
Viena					ı						
Totale	10				10	807	7	_		815	825

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2020

Segue: INVOENTIES - ONLIN EN EN ONTO ISONITTE NECET GINIOST EN CENSON EN ESERA - SITUATIONE DE STITIZAÇÃO		0.000			ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי		- K-7-	OPEIGINE	AL 31112/2	.050	
		A vela (con o senza motore ausiliario)	senza moto	re ausiliaric	(0			A motore			
Uffici della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
MARCHE											
Ancona (*)	9	ı	1	1	9	114	ı	1	ı	114	120
Ascoli Picerio ( ) Macerata						8 ,				ος	٥° -
Pesaro - Urbino (*)	1			1	ı		1		1	ı	
Totale	9				9	152				152	158
UMBRIA											
Perugia	9	~	٠	•	7	191	ı	٠	•	191	198
Terni		1	ı			39	1	ı		39	36
Totale	9	_			7	230				230	237
<u>LAZIO</u>											
Roma (*)	26	4	2	2		1.374	ı	1	1	1.374	1.408
Frosinone (*) Latina											
Rieti Vitocho	ı	1	ı		ı	ω <u>(</u>	ı	ı	ı	8 7	8 7
VIETDO	ı					SC.	7			o O	ō
Totale	26	4	2	2	34	1.441	2	1	1	1.443	1.477
<u>ABRUZZO</u>											
L'Aquila	ı	1	1	•	,	1 (	1	1	1	1 (	i (
Pescara- Cnleti Teramo											
Totale					-	251				251	251

Seque: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2020

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2020	A DIPORT	2000		.M.C. 7ER	CLASSI		E22A - 311	UAZIONE	AL 31/12/2	020	
		A vela (con o senza motore ausiliario)	senza moto	re ausiliario	)			A motore			
Uffici della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
MOLISE											
Campobasso Isernia (*)			1 1			2 -	1 1	1 1	1 1		۲ .
Totale			1	-	ı	7				7	7
CAMPANIA											
Napoli (*)	,	•	ı	1	ı	6.093		•	,	6.093	6.093
Avellino (*)		•								•	
Derleverito ( ) Caserta											
Salerno (*)	•	•		1	•	1	•	1	1		1
Totale	٠		1	1	1	6.093				6.093	6.093
PUGLIA											
Bari (*)	,	ı	ı	1	ı	1		1		ı	ı
Brindisi Eggis	•										1
Lecce						199				200	200
Taranto (*)	1		ı	1	ı	73				73	73
Totale				1	ı	272	_			273	273
<u>BASIL ICATA</u>											
Potenza		•	ı	1	ı	1	•			ı	ı
Matera (*)	ı		ı	ı	ı	1		1	1	1	ı
Totale			1	1	ı	ı		1	1	ı	1

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2020

		A vela (con o senza motore ausiliario)	senza moto	re ausiliario				A motore			
Uffici della Motorizzazione Civile	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale
CALABRIA											
Catanzaro	'	٠	٠	•	ı	٠	٠		٠	,	٠
Cosenza (*)	'		•			•	1	•	•	•	
Crotone	'	ı	1	1	٠	ı	•	•		1	1
Reggio Calabria (*)	•				ı	84				84	84
VIDO Valentia	•	ı		•						•	
Totale	٠	ı		•	٠	84	•	•		84	84
SICILIA											
Palermo (*)	•	1	٠	٠	٠	٠	٠		٠	٠	
Catania (*)	•	ı	•	•	•	•	•			٠	
Agrigento (*)					•					ı	
Caltanissetta (*)	•	1	ı		•	ı		ı		ı	
Enna (*)	•		ı	•	•	1				ı	
Messina Regies (*)											
Sironsa	•		1			1	ı	1	1	ı	1
Trapani	1			1	ı	18	ı	1	1	18	18
Totale	•				٠	18			-	18	18
SARDEGNA											
Cagliari (*)	2	_	ı	1	9	207		<b>~</b>	ı	208	214
Nuoro (*) Oristano						- 59				. 5	- 6
Sassari (*)	2	8	_	1	9	122	ι ∞	2	1	132	138
Totale	7	4	-		12	388	10	က		401	413
Totale	434	52	13	3	505	22.063	460	88	3	22.615	23.117

Note: (\*) L'Ufficio della Motorizzazione Civile non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione. (\*\*) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Uffici della Motorizzazione Civile.

## 2 - Patenti nautiche

Sono presentati di seguito alcuni prospetti relativi alle patenti nautiche rilasciate e rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici e dagli Uffici della Motorizzazione Civile (U.M.C).

La Tavola 2.1, con i Grafici 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, mostra il numero delle patenti nautiche rilasciate e rinnovate/sostituite nel corso del 2020 dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Marittimi Periferici dipendenti. Tali dati vengono altresì suddivisi in patenti rilasciate per la navigazione entro le dodici miglia dalla costa e senza alcun limite (con l'evidenza delle abilitazioni limitate alle sole unità a motore e delle abilitazioni complete) e patenti per "navi da diporto".

L'osservazione di tale prospetto mette in rilievo come, nel corso del 2020, le patenti rilasciate per la prima volta siano state 8.599 così distribuite:

- 6.447 (75,0% del totale) per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa;
- 1.893 (22,0% del totale) per la navigazione senza alcun limite;
- 269 (3,0% del totale) per l'abilitazione alla conduzione di navi da diporto.

Relativamente ai rinnovi e sostituzioni di patenti nautiche, queste sono state 24.830 delle quali:

- 10.887 pari al 43,9% hanno riguardato l'abilitazione alla conduzione di unità entro le 12 miglia dalla costa;
- 13.414 pari al 54,0% hanno interessato la navigazione senza alcun limite dalla costa:
- 529 pari al 2,1% hanno riguardato l'abilitazione alla conduzione di navi da diporto.

La Tavola 2.2 offre informazioni di sintesi sulle patenti rilasciate e rinnovate dagli Uffici Marittimi Periferici, suddivise per Regioni. Si osserva a tale proposito, come la Liguria sia ancora una volta la Regione interessata dal numero maggiore di rilasci e rinnovi (n. 6.795, pari al 20,33% sul totale nazionale), seguita dal Lazio (n. 4.813, pari al 14,39%), dalla Sicilia (n. 3.839, pari al 11,48%), dalla Campania (n. 3.204, pari al 9,58%) e dalla Toscana (n. 2.861, pari all'8,56%).

Le Tavole 2.3 e 2.4 mostrano le serie storiche 1998-2020 delle patenti nautiche "rilasciate per la prima volta" e "rinnovate e sostituite" dagli Uffici marittimi periferici.

La Tavola 2.5, infine, evidenzia l'elenco per Regione e Comune capoluogo, del numero di patenti nautiche rilasciate e rinnovate dagli Uffici della Motorizzazione Civile, relativamente all'anno 2020. Da prendere in considerazione, però, che molti U.M.C. non hanno fornito dati.

TAVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - ANNO 2020

			Patent	Patenti rilasciate per la prima volta	la prima volta	_ ا			Pat	Patenti rinnovate e sostituite	e sostituite			
Entro le 12 Miglia dalla Senza alcun limite costa	Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite	un limite		Nave da	Totale	Entro le 12 co:	Entro le 12 Miglia dalla costa	Senza alcun limite	un limite	Nave da	Totale	Totale
Uffici Dipendenti Abilitazione limitata alle Abilitazione limitata alle Abilitazione sole unità a completa motore motore	Abilitazione Imitata alle completa sole unità a motore	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	,	Abilita comp	zione	Diporto		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Diporto		
Imperia   8   8   1   Sanremo   7   5   4	∞ ι		1 4		30	τ '	48	118	16	13	125	12	284	332
234 115	115		2		69	9	426	_	24	140	494	5	815	1.241
Loano-Albenga 6 2	2				7	•	15		1	20	247		342	357
3 Genova 184 195 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	195		29		217		625	150	25	77	2.538		2.797	3.422
367 10	101		30		2	17	582	241	29	118	247	28	701	1.283
5 Marina di Carrara 32 25 1	25		-		2	1	61	91	34	40	123	13	301	362
6 Viareggio 10 14 1	14	14	1		21	2	48	86	35	69	132	11	345	393
156 168	168	168	_		37	47	409		51	183	273	64	814	1.223
Piombino   65   25   2   2   2   2   2   2   2   2	25	25	7 7		4 0	' '	96	100	11	41	65	- α	329	314
- ∞					'	4	15		2	24	45	-	121	136
9 Civitavecchia 57 14 16	14		16		37	_	125	165	33	69	216	8	491	616
	134	134	19		125	•	654	675	131	230	1.059	39	2.434	3.088
Anzio 49 4	4	4	က		7	٠	63	_	25	129	165	2	453	516
53 16	16	16	4		9	က	82	96	2	98	25	17	256	338
Fonza 2	. 15	. 15	' 0		. 1		80	63	' ∞	- 61	- 41		173	253
12 Napoli - 8			8		8	34	80	198	16	200	144	35	293	673
27	-	-	•		2	•	33		_	4	2	•	14	47
Procida 5 2 -	67 6	67 6	١ , -			•	22 00	138	4	99	31		239	247
170 1	ο τ <u>υ</u>	ο τ <u>υ</u>	- 6		7	•	205	251	30	121	25	•	427	632
Greco 37 -	٠	٠	-		2	Э	43		9	17	10	2	29	102
12	12	12	o		80	39	131	244	7	43	36	25	322	486
Torre Annunziata 20 10 2	10	10	2			•	32	57	•	13	3		73	105
	25	25	9		17	7	170	310	27	84	09	10	491	661
36 3	က	က	2		2	•	43		4	4	6	•	102	145
Palinuro			•		'	•	10	62	'	1	'		63	73
entia Marina 45	_	_	ĸ		4	4	22	121	က	37	6	9	176	233
10 3	m	m	' (			•	13	29	1	' !		•	29	42
Cetraro		- 2	7		4		10	90		27	4		81	91

ဖွ	Segue: TAVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - ANNO 2020	ENTI NAUTI	CHE RILASO	SIATE PER L	-A PRIMA V	OLTA, RII	NNOVATE	E SOSTITU	ITE DAGLI L	JEFICI MARI	TTIMI PERII	FERICI - 1	NNO 202	0
			Patenti rilas	i rilasciate per	ciate per la prima volta				Pai	Patenti rinnovate e sostituite	e sostituite			
ż	Capitanerie di Porto ed	Entro le 12 Miglia dalla costa	12 Miglia dalla costa	Senza alcun limite	un limite	Nave da	Totale	Entro le 12 co	Entro le 12 Miglia dalla costa	Senza alc	Senza alcun limite	Nave da	Totale	Totale
	Uffici Dipendenti	Abilitazione Iimitata alle	Abilitazione	Abilitazione Iimitata alle	Abilitazione	Diporto		Abilitazione Iimitata alle	Abilitazione	Abilitazione Iimitata alle	Abilitazione	Diporto		
		sole unità a motore	completa	sole unità a motore	completa			sole unità a motore	completa	sole unità a motore	completa			
17	' Gioia Tauro	35	-	1	1		37	27	-	8	1	1	37	74
18		5			1	4	10	49	3	16	12	4	84	94
7		16	1 4		1 4		16	24	' (	ε I	ט וי		36	52
<u> </u>	Soverato	32	4 [		- <b>'</b>	- '	39 88	26 20	7 '	ი '	6 6	ο '	78	91.1
20		1	'	_	-		13	37	•	4	8	•	44	57
21	Taranto	32	5	10	80	9	19	45	2	13	38	10	108	169
22		22	2	7	14	2	47	26	9	23	45	2	203	250
	Otranto	13	2	14	4		33	18	7	11	14	•	44	77
23	Brindisi	24	11	3	11	2	51	10	-	9	7	2	25	92
24		26	16	•	13		22	62	15	37	85	2	218	273
		9	2		2	•	10	19	-	3		'	29	39
25		12	9		1	•	19	40	2	14	41	5	102	121
26		4	1	2	1	2	10	29	5	18	17		107	117
27		4 :	1 .	5	Γ.	•	20	15	1	<b>~</b>	5		18	38
	- 1	+	-	-	-	•	14	16	-	2	10	'	29	43
28		19	4	5	7		37	2	•	_	•	•	3	40
29		32	1	<b>о</b>	16	2	70	17	'	25	38	ဇ	83	153
_ [		24	4	5	2		35	26	2	25	42	'	95	130
30	) Ortona Vasto	37	' ო		2 2	' '	40	34 3	· '	10	37	<b>←</b> '	83	123
31		32	80	4	24		89		12	40	99	2	168	236
	Porto S. Giorgio	19	5	4	4	•	32	٠	-		-	•	•	32
32		39	8	11	19	9	125		2	82	156		297	422
		8	-	-	3	•	13			16	32		91	104
33		10	2	_	က	•	16			77	99	2	189	205
		7	က	1	26	•	31		2	7	18		35	99
34		54	74	ω ,	47	က	186	29		51	105	9	207	393
Ċ	- 1	- 6	' (	- (	1 07		7 7			χ. [	' 0	' (	2 2	/ 040
S	Porto Garibaldi	129	35	7 10	21		190	31	17	45/	166	o '	232	422
36		87	2	-	2	2	94	203	37	100	112	17	469	563
37	1	74	4	94	48		220	245	278	69	649	33	1.264	1.484
	Jesolo	80	51	_	6	•	69	10	11	•	80	'	101	170
_	Caorle	92	43	3	26	<u>-</u>	148	89	31	20	139	•	258	406

0
S
0
2
_
$\underline{}$
Z
Z
⋖
'n
÷
ပ
ź
Ľ
щ
ㅗ
≂
*
ᄴ
щ
=
Σ
⋿
_
ᆮ
~
7
2
2
_
ပ
╦
÷
=
_
٦
긎
U
⋖
o
щ
$\vdash$
=
٢
É
່ເກ
$\ddot{\sim}$
ပ္က
(J)
ш
_
ш
⊢
⋖
>
っ
⋍
≤
_
m
œ
₹ 
TA.R
LTA. R
OLTA. R
/OLTA. R
VOLTA. R
A VOLTA. R
MA VOLTA. R
IMA VOLTA. R
RIMA VOLTA. R
PRIMA VOLTA. R
\ PRIMA VOLTA. R
A PRIMA VOLTA. R
LA PRIMA VOLTA. R
R LA PRIMA VOLTA. R
ER LA PRIMA VOLTA. R
PER LA PRIMA VOLTA. R
PER LA PRIMA VOLTA. R
E PER LA PRIMA VOLTA. R
TE PER LA PRIMA VOLTA. R
ATE PER LA PRIMA VOLTA. R
IATE PER LA PRIMA VOLTA. R
CIATE PER LA PRIMA VOLTA. R
SCIATE PER LA PRIMA VOLTA. R
ASCIATE PER LA PRIMA VOLTA. R
LASCIATE PER LA PRIMA VOLTA. R
ILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA. R
RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA. R
RILASCIATE PER LA PRIMA VO
1E RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA. R
HE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
CHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
ICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
TICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
UTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
AUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
AUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
I NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
I NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
NTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
NTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
ENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
TENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
ATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
- PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
. 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
.A 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
.A 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
OLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
VOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
VOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
'AVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
'AVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
'AVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
'AVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO
AVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VO

Segue: TAVOLA 2.1		- PAI EN II NAU IICHE KILASCIA	Patenti ril	1 20	asciate per la prima volta	2, 2		E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI  Patenti rinnovate e sostituite		Patenti rippovate e sostituite	P Sostituite	FNICI	- ANNO 2020	
z	Capitanerie di Porto ed	Entro le 12	Entro le 12 Miglia dalla costa	Senza alcun limite	un limite	Nave da	Totale	Entro le 12 co	Entro le 12 Miglia dalla costa	Senza alc	Senza alcun limite	Nave da	Totale	Totale
		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Diporto		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Diporto		
38	Monfalcone	22	24	-	27		74	151	102	34	188	7	482	556
		37	25	9	90	•	118	167	64	62	81	•	374	492
	Porto Nogaro	52	28	3	1	•	84	37	8	7	11	•	57	141
39	Trieste	41	69	-	26	2	138	104	85	38	149	14	390	528
40		138	38	9	13	10	205	378	84	63	91	12	628	833
	Sant'Antioco	24	•	•	•	•	24	29	4 (	ω ·	Ε,	•	06	114
	Portoscuso	2	1 4	'	' 4	•	2	13	2	<b>←</b> l	4 (	•	20	25
	Carlororre	42	4 O	. 4	- α.		/	10	- 1	n a	0 4	' -	77	124
41	_	46	'	r (**	0 +	•	50	g &	0	0 4	+ w	-	57	101
†		} <del>L</del>		י מ	- '		11	20	٧ '	† '	י כ	- '	5 8	3.5
42		26	17	-	1	٠	116	79	18	18	16	6	140	256
		9	•	,	2	•	8	14	_	2	_	•	18	26
43	La Maddalena	19	1		•	2	22	99	8	3	24	9	106	128
4	Porto Torres	29	6		5		81	43	4	11	27	2	96	177
	Alghero	23	9	1	2	•	32	45	22	5	1	•	73	105
45		48	10	•	7	3	89	15	-	-	4		19	87
	S. Agata di Militello	36	4 ,	_		•	41	' !	' '	' (	' (	•	' i	41
	_	14	-		7	•	16	99	,	10	7.	•	/4	90
46		13	2	1	•	11	27	11	1	5	3	2	25	52
47	Catania	16	11	4 -	10	ი '	44 43	335	16	26	73	41 .	464 57	508
48		26	1		•	٠	26	145	3	19	6	16	192	218
49		72	Э	2	5	3	85	23	1	2	3	•	29	114
20	Pozzallo	20	٠	_	1	12	34	104	1	28	26	3	162	196
21		37	<b>е</b>	_	' (	2	46	135	٠,	18	7	4	164	210
	Licata	ري د	י י	'	7 '		04	37	- '	= '	c '		\$ E	35
	Sciacca	25	•		2	'	28	33	_	10	က		47	75
52		43	٠	3	•	1	47	6	1	6	1		20	29
53		22	3	1	4	2	32	20	5	12	2	4	73	105
24		119	4	5	•	9	134	322	9	44	28	14	414	548
	Pantelleria Marsala	15	, rč	' -	. 4		15	34	' ത	3	. 4		37	52 187
55		88	12	က	6	80	120	289	10	132	69	16	516	989
	Termini Imerese	27	4	2	2	•	35	129	_	34	20	•	184	219
	Terrasini Porticello	29 8		← '	<b>←</b> '		10	108	. 5	- 13	- 15		141	10
Ď	Totale	4.819	1.628	433	1.450	269	8.599	9.132	1.755	4.168	9.246	529	24.830	33.429
For	Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.	della Mobilità So:	stenibili, Capitane	ie di Porto.										

TAVOLA 2.2 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER REGIONE -**ANNO 2020** 

		Patenti	Patenti rilasciate per l	per la prima volta	_ ا			Pate	Patenti rinnovate e sostituite	e sostituite			
Regione	Entro le 12 Miglia dalla costa	12 Miglia dalla costa	Senza alcun limite	un limite	Nave da	Totale	Entro le 12 Miglia dalla costa	Miglia dalla ta	Senza alcun limite	un limite	Nave da	Totale	Totale
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Diporto		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Diporto		
Liguria	813	430	29	402	24	1.736	744	151	397	3.715	52	5.059	6.795
Toscana	348	259	9	99	54	733	701	165	432	737	93	2.128	2.861
Lazio	583	183	48	188	4	1.006	1.131	202	875	1.533	99	3.807	4.813
Campania	541	71	42	51	83	788	1.376	98	553	320	72	2.416	3.204
Calabria	186	19	7	12	6	233	413	80	100	52	17	593	826
Puglia	164	46	42	99	12	320	406	33	158	265	21	883	1.203
Molise	19	4	S	7	2	37	2	1	~	1	1	က	40
Abruzzo	66	18	16	22	2	157	80	က	09	121	4	268	425
Marche	110	27	21	121	9	285	192	29	222	328	6	780	1.065
Emilia Romagna	273	172	26	255	က	729	275	229	529	294	14	1.341	2.070
Veneto	245	100	66	85	2	531	526	357	179	086	20	2.092	2.623
Friuli Venezia Giulia	152	146	10	104	7	414	459	259	135	429	21	1.303	1.717
Sardegna	480	84	15	28	12	619	820	155	129	191	34	1.329	1.948
Sicilia	808	69	29	53	54	1.011	2.007	69	398	278	76	2.828	3.839
Totale	4.819	1.628	433	1.450	269	8.599	9.132	1.755	4.168	9.246	529	24.830	33.429

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 2.3 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI DAL 1998 AL 2020 PER REGIONE


	,			,		Regione	ne	,						
Liguria	Toscana	oizeJ	sinsqmsJ	Calabria	Bilgu9	əsiloM	ozznidA	Marche	Emilia Romagna	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Sardegna	Sicilia	Totale
4.586	2.199	2.091	2.590	407	777	16	173	553	1.265	1.425	1.009	846	2.425	20.362
4.553	1.370	1.262	2.159	438	873	25	225	437	889	1.101	693	1.024	2.084	17.133
4.573	1.456	1.694	2.392	407	894	26	246	541	1.083	1.393	866	936	2.201	18.840
3.877	1.555	1.949	2.320	545	898	21	213	449	1.015	1.472	1.172	1.092	2.222	18.770
3.709	1.544	1.906	2.460	755	885	15	254	542	1.023	1.366	1.141	1.133	2.390	19.123
4.116	1.228	2.276	2.765	768	1.005	1	249	522	1.258	1.433	1.060	1.059	3.211	20.961
4.260	1.230	2.050	1.999	904	1.028	35	331	899	1.464	1.151	1.014	1.177	3.026	20.337
4.026	1.058	3.563	2.194	751	1.028	36	370	299	1.339	1.111	939	975	2.764	20.811
4.068	1.059	2.196	2.263	953	1.244	41	460	736	1.478	1.142	1.031	1.191	2.936	20.798
3.898	1.056	2.170	1.882	919	1.295	45	411	523	1.579	1.297	1.095	1.213	3.075	20.458
3.796	1.127	1.830	1.722	938	1.190	31	494	612	1.465	1.246	919	1.292	2.643	19.305
3.230	862	2.008	1.404	496	747	62	410	554	991	1.243	710	1.280	2.537	16.534
3.343	1.006	2.037	1.347	460	830	29	465	551	1.082	1.600	511	1.391	2.636	17.318
2.746	1.022	2.505	1.356	489	817	29	443	617	1.258	1.165	539	1.275	2.235	16.526
2.477	973	1.688	1.255	466	866	99	369	516	1.521	1.058	467	838	1.639	14.321
2.793	880	1.895	1.112	498	759	28	312	443	1.129	1.074	517	724	1.930	14.094
2.986	948	1.620	1.049	333	781	23	248	418	1.153	1.164	564	808	1.904	14.000
2.764	881	1.716	879	295	620	37	240	343	1.040	1.162	446	847	1.423	12.693
2.357	915	1.353	876	281	292	38	188	301	965	096	439	828	1.217	11.314
2.602	883	1.169	1.052	339	762	25	190	285	1.037	981	468	829	1.267	11.889
2.205	1.006	1.245	1.222	329	855	41	188	290	1.186	266	531	1.074	1.277	12.446
2.329	1.010	1.382	1.110	327	208	48	194	323	1.202	872	544	805	1.271	11.925
1.736	733	1.006	788	233	320	37	157	285	729	531	414	619	1.011	8.599

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.


TAVOLA 2.4 - PATENTI NAUTICHE RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI DAL 1998 AL 2020 PER REGIONE

							Regione	ne							
Anno	Liguria	Toscana	oizsJ	sinsqmsJ	Calabria	silgu9	əsiloM	ozzuidA	Магсће	Emilia Romagna	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Sardegna	Sicilia	Totale
1998	4.760	1.123	3.520	1.631	200	435	7	139	510	861	1.386	386	593	1.089	16.640
1999	8.090	2.650	4.128	2.315	265	685	1	171	791	1.644	2.646	2.021	923	1.778	28.118
2000	5.211	2.249	3.580	1.866	238	719	16	148	751	1.244	2.054	928	972	1.837	21.813
2001	5.112	2.060	3.287	1.856	315	763	27	176	810	1.223	1.954	1.324	1.042	1.540	21.489
2002	5.218	1.930	2.836	1.957	323	746	16	222	673	988	1.515	1.214	936	1.970	20.544
2003	4.634	1.666	2.259	2.022	208	722	18	241	299	952	1.591	1.059	933	1.859	18.763
2004	5.089	1.991	2.616	1.916	348	742	17	211	627	1.179	1.730	1.226	780	1.713	20.185
2005	4.964	2.870	3.751	2.123	420	1.024	7	230	778	1.084	2.113	1.486	1.066	2.847	24.763
2006	4.728	2.374	2.930	2.502	356	1.049	10	210	642	1.227	2.109	1.332	1.221	2.179	22.869
2007	4.537	2.407	2.859	2.154	431	860	13	250	809	1.222	2.030	1.049	983	2.433	21.836
2008	5.928	2.554	2.922	2.581	340	869	1	212	641	1.114	2.223	1.009	1.230	2.326	23.960
2009	4.361	2.845	2.136	1.962	248	498	10	159	762	733	1.836	1.124	937	1.461	19.072
2010	5.466	2.210	1.900	2.179	498	746	1	244	915	1.383	2.159	1.290	1.074	2.651	22.726
2011	5.830	2.830	3.772	1.955	525	581	39	315	434	1.648	1.728	1.841	1.305	2.399	25.202
2012	5.055	2.555	2.663	2.059	363	516	37	322	730	1.377	1.736	1.755	1.340	2.583	23.091
2013	5.500	1.978	2.942	2.685	250	513	27	329	722	1.426	1.671	1.449	1.492	2.764	24.078
2014	6.150	2.190	3.475	2.437	809	591	17	370	2776	1.522	1.456	1.951	1.180	2.754	25.477
2015	6.474	2.679	3.954	2.778	615	897	9	427	867	1.447	1.565	1.878	1.493	3.089	28.169
2016	6.463	2.204	2.146	2.439	708	912	4	344	894	1.546	1.253	1.728	1.609	3.132	25.382
2017	7.083	2.633	6.773	2.890	784	1.092	2	442	926	1.783	1.689	1.816	1.667	3.179	32.812
2018	7.199	2.578	3.795	2.943	653	1.035	80	515	922	1.903	1.922	1.630	1.393	3.410	29.939
2019	6.189	2.490	4.745	2.780	693	1.112	7	344	802	1.768	1.091	1.472	1.388	3.095	27.979
2020	5.059	2.128	3.807	2.416	593	883	3	268	780	1.341	2.092	1.303	1.329	2.828	24.830


Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.




Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.



Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.



Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.



Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 2.5 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI U.M.C. - ANNO 2020

	Pat	enti rilas	sciate per l	a prima vo	lta		Patenti ri	nnovate e	sostituite		
UFFICI DELLA	Entro le 12 M		Senza al	cun limite	Totale		Miglia dalla sta	Senza al	cun limite	Totale	Totale
MOTORIZZAZIONE CIVILE	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazio ne completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	75.0.0	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	. Cuilo	
<u>PIEMONTE E</u> VALLE D'AOSTA											
Torino (*) Alessandria Asti (*)	70 - -	155 - -	-	-	225 - -	100 - -	80 -	-	-	180 - -	405 - -
Biella (*) Cuneo (*) Novara	5 53	9	-	-	14 - 59	25 183	5	-	-	30 - 183	44 - 242
Verbano-Cusio-Ossola Vercelli (*) Aosta (*)	21	11 2	-	-	32 3 -	103	11 -	-		114 3 -	146 6 -
TOTALE	150	183	-	-	333	414	96	-	-	510	843
LOMBARDIA Milano	206	95	-	-	301	296	1	-	-	297	598
Bergamo (*) Brescia Como (*) Lecco (*)	217	49	-	-	266 - -	1.095	41	-	-	- 1.136 - -	1.402 - -
Lodi Cremona (*) Mantova (*) Pavia (*)	-	-	-	-	- - -	-	-	-	-	-	- - -
Sondrio Varese	124 248	12 36	-	-	136 284	178 231	11 10	-	-	189 241	325 525
TOTALE	795	192	-	-	987	1.800	63	-	-	1.863	2.850
<u>VENETO</u>											
Venezia (*) Belluno Padova Rovigo (*)	- 101	- 12	-	-	- - 113	- 106	-	-	-	- - 106 -	- - 219 -
Treviso Verona Vicenza	108 104 37	24 83 12	- - -	-	132 187 49	103 211 112	22 70 5	-	- - -	125 281 117	257 468 166
TOTALE	350	131	-	-	481	532	97	-	-	629	1.110
TRENTINO ALTO ADIGE (**)											
Bolzano (*) Trento	21 8	89 51	-	-	110 59	11 2	19 7	-	-	30 9	140 68
TOTALE	29	140	-	-	169	13	26	-	-	39	208
FRIULI VENEZIA GIULIA											
Trieste Gorizia (*) Pordenone (*) Udine	- 140	20	-	-	- - - 160	2	-	-	-	2 - -	2 - - 160
TOTALE	140	20			160	2				2	162
LIGURIA	140	20			100						102
Genova Imperia (*)	12	2	-	-	14	39	10	-	-	49	63
La Spezia (*) Savona (*)					-					-	-
TOTALE	12	2	-	-	14	39	10	-	-	49	63

Segue: TAVOLA 2.5 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI U.M.C - ANNO 2020

ANNO 2020	Pat	enti rilas	sciate per l	a prima vo	olta		Patenti ri	nnovate e	sostituite		
UFFICI DELLA	Entro le 12 l		Senza al	cun limite	Totale		Miglia dalla sta	Senza al	cun limite	Totale	Totale
MOTORIZZAZIONE CIVILE	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazio ne completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		
EMILIA ROMAGNA											
Bologna Ferrara	22 -	-	-	-	22 -	585 51	3	-	-	585 54	607 54
Forlì-Cesena (*) Modena Parma	20	-	-	-	20	55 3	-	-	-	- 55 3	- 75 3
Piacenza Ravenna Reggio Emilia (*)	6	-	-	-		36 74	-	-	-	36 74	42 74
Rimini	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	5
TOTALE TOSCANA	48	-	-	-	48	809	3	-	-	812	860
Firenze	-	-	-	-	-	237	17	-	-	254	254
Arezzo Grosseto Livorno (*)	-	-	-	-	- -	41 18	-	-	-	41 18 -	41 18 -
Lucca (*) Massa Carrara Pisa (*)	-	-	-	-	-	10	-	-	-	- 10 -	- 10 -
Pistoia (*) Siena	-	-	-	-	-	17	-	-	-	- 17	- 17
TOTALE	-	-	-	-	-	323	17	-	-	340	340
MARCHE Ancona (*)										_	
Ascoli Piceno (*) Macerata	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 1	- 1
Pesaro - Urbino (*) TOTALE	-				-	1			-	- 1	- 1
<u>UMBRIA</u>											
Perugia Terni	51 -	37	-	-	88 -	83 25	56 -	-	-	139 25	227 25
TOTALE	51	37	-	-	88	108	56	-	-	164	252
<u>LAZIO</u> Roma (*)					-					-	-
Frosinone (*) Latina Rieti Viterbo	- 3 23	- 1 10	- - -	-	- - 4 33	220 74 86	45 - 4	- - -	- - -	- 265 74 90	- 265 78 123
TOTALE	26	11	-	-	37	380	49	-	-	429	466
<u>ABRUZZO</u>											
L'Aquila Pescara-Chieti Teramo	- 8 12	-	-	-	- 8 12	- 21 15	-	-	- - -	- 21 15	- 29 27
TOTALE	20	-	-	-	20	36	-	-	-	36	56
MOLISE  Campobasso	17	-	-	-	17	1	-	-	-	1	18
Isernia (*) TOTALE	17				17	1			-	1	18
											.5

Segue: TAVOLA 2.5 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI U.M.C. -**ANNO 2020** 

	Pat	tenti rilas	sciate per	la prima vo	lta		Patenti ri	innovate e	sostituite		
UFFICI DELLA	Entro le 12 l		Senza a	cun limite	Totale		Miglia dalla	Senza al	cun limite	Totale	Totale
MOTORIZZAZIONE CIVILE	Abilitazione limitata alle sole unità a motore		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		
<u>CAMPANIA</u>											
Napoli (*) Avellino (*) Benevento (*) Caserta Salerno (*)	4	-	-	-	- - - 4	68	-	-	-	- - - 68	- - - 72 -
TOTALE	4			-	4	68			_	68	72
PUGLIA					-	00					,,,
Bari (*) Brindisi Foggia	7 187	-		-	- 7 187	81 314		-	- -	- 81 314	- 88 501
Lecce Taranto (*)	126	-	-	-	126 -	519	-	-	-	519 -	645 -
TOTALE	320	-	-	-	320	914	-	-	-	914	1.234
<u>BASILICATA</u>											
Potenza Matera (*)	16	-	-	-	16 -	22	-	-	-	22	38 -
TOTALE	16	-	-	-	16	22	-	-	-	22	38
<u>CALABRIA</u>											
Catanzaro Cosenza (*) Crotone	7	3	-	-	10 - 1	112 48	5	-	-	117 - 48	127 - 49
Reggio Calabria (*) Vibo Valentia	6	9	-	-	- 15	70	34	-	-	104	- 119
TOTALE	14	12	-	-	26	230	39	-	-	269	295
SICILIA											
Palermo (*) Catania (*) Agrigento (*)					- - -					- - -	- - -
Caltanissetta Enna (*) Messina Ragusa (*)	10	-	-	-	- - 10	-	-	-	-	- -	- 10
Siracusa Trapani	-	-	-	-	-	- 2	-	-	- -	- 2	- - 2
TOTALE	10	-	-	-	10	6	-	-	-	6	16
<u>SARDEGNA</u>											
Cagliari (*) Nuoro (*) Oristano (*) Sassari (*)					- - -					- - -	- - -
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.002	728		-	2.730	5.698	456			6.154	8.884

Nota: (\*) L'Ufficio Motorizzazione Civile non ha fornito i dati. (\*\*) Province Autonome di Trento e Bolzano. Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, U.M.C.

## 3 - Sinistri occorsi al naviglio da diporto

Sono di seguito riportate alcune tabelle statistiche relative ai sinistri occorsi in mare aperto al naviglio da diporto nel 2020, elaborate in base ai dati forniti dalle Capitanerie di Porto.

In particolare la Tavola 3.1 offre la suddivisione mensile dei sinistri occorsi nelle acque italiane ed in quelle internazionali (nei casi in cui sia intervenuta l'Autorità italiana) indicandone la natura e le conseguenze.

La Tavola 3.2 mostra gli stessi dati, distinti per Capitaneria di Porto.

La Tavola 3.3 sintetizza le serie storiche dei sinistri occorsi tra il 1999 e il 2020.

TAVOLA 3.1 - ANDAMENTO MENSILE DEI SINISTRI OCCORSI IN MARE APERTO AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2020

				Natura de	Natura dei sinistri					Conse	Conseguenze	
Mese	Urti, incagli Collisioni		Incendi, esplosioni	Naufragi, affonda- menti	Capovolgi- menti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare
Gennaio	2	-	1	2	_	_	3	10		•	2	-
Febbraio	~	_	•	2	•	_	_	9	•	•	_	•
Marzo	2	1	_	က	1	•	2	80	•	1	_	1
Aprile	ı	1	1	~	1	•	1	_	•	1	1	•
Maggio	1	1	က	~	~	~	_	7	2	3	1	1
Giugno	13	2	2	5	က	4	80	37	4	_	5	1
Luglio	6	က	_	7	~	9	15	42		~	14	1
Agosto	42	12	∞	6	9	7	18	102	10	_	28	1
Settembre	18	က	5	5	1	2	4	37	4	~	7	•
Ottobre	80	_	_	~	1	~	5	17	•	•	•	•
Novembre	9	1	1	_	1	~	2	10	•	1	1	•
Dicembre	1	1		1	1	1	9	10	1	-	-	1
Totale	101	24	21	38	13	25	9	287	21	7	28	•

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 3 2 - SINISTRI OCCORSLIN MARE APERTO AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2020 PER COMPARTIMENTO MARITTIMO

N. Capitaneria di Porto         Urti, incagili collisioni esplosioni afrondamenti menti menti menti montore si volunte del Salvonia di Porto         Natura del Porto         Natura del Porto         Valenta di Porto         Perdita menti	<del>1</del>	IAVOLA 3.2 - SINISTRI OCCORSI IN MARE APE		MAKE APE	2	AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL	טואטאוט	AEL COR	30 DEL 1	2020 PER		CORSO DEL 2020 PER COMPAR IIMENTO MARITIMO	O MAKII	2
Capitameria di Ponto         Urril, Incagili colisioni incagili colisioni incagili colisioni depolosioni affondamenti carria controlle						Natura dei s	sinistri					Conse	guenze	
Imperigation of control of contr	ż		Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgi- menti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare
Savona Savona Caracteria Caracter	_	H	-	1	-	1	•	-	1	3	•	-	1	-
Genova         2         2         2         3         4         7 <td>7</td> <td></td> <td>•</td> <td>•</td> <td>-</td> <td>•</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>-</td> <td>•</td> <td>-</td>	7		•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	•	-
La Spezia         La Spezia <t< td=""><td>က</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>-</td><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>7</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></t<>	က		2	2	-	3	-	-	-	7	1	-	-	-
Marina di Carrara         Marina di Carrara	4	=	•	-	-	1	1	-	1	3	-	-	l l	-
Valegojic         -	2		•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-
Liyonno         2         1         7 </td <td>9</td> <td>_</td> <td>•</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>•</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td>	9	_	•	-	1	•	-			1	1		-	-
Portoferration         Table of the control of control o	7		2	-	_	•	3	-	•	7	ı	•	•	-
Civitavecchia (*)         Civitavechia (*)         Civitavechia (*)         Civitavechia (*)         Civitavechia (*)         Civitavechia (*)         Civitare	∞		1	1	2	-	-	-	•	4	2	-	1	-
Romatestatestatestatestatestatestatestates	0													
Gaeta Hammate di Stabia Mapoli Invalorio Invalori Mapoli Invalori Mapoli Invalori Mapoli Invalori Mapoli Invalori Materdania del Greco Castellammate di Stabia Martedonia Marte	10		•	•	-	2	-	-	2	4	2	2	2	-
Napoli         1         -         2         1         -         -         4         - <td>7</td> <td></td> <td>•</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>•</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	7		•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Torre del Greco         Torre del	12		1	-	2	1	-	-	-	4	•	-	8	-
Castellammare di Stabia         Salemo         4         -         -         4         -         -         4         -         -         4         -         -         4         -	13	_	1	•	-	•	1	•	•	-	•	-	-	-
Salemo         8         2         -         -         6         23         39         -         -           Vibo Valemtia Marina         -<	14		-	-	-	4	-	-	-	4	•	-	-	-
Vibo Valentia Marina         .	15		8	2	1	•	1	9	23	39	•		•	•
Gioia Tauro         Giorna	16		•	٠	1	'	1	•	٠		•		•	•
Reggio Calabria         -	17		•	•	-	•	1	•	•	-	•	•	•	•
Corigliano Calabro         -	18		1	•	-	2	1	•	•	2	•	-	-	-
Crotone         1         1         1         1         1         1         1         2         2         3         5         7         2         7         2         2         1         2         3         5         7         2         1         2         3         5         7         7         2         3         5         7         7         2         3         5         7 </td <td>19</td> <td>_</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>•</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>•</td> <td>-</td>	19	_	1	1	-	•	1	-	-	-	1	-	•	-
Taranto         1         1         1         -         -         -         3         5         1         - </td <td>20</td> <td>_</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>•</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td>	20	_	1	1	1	1	1	-	-	3	•	-	3	-
Gallipoli         2         1         2         1         2         1         2         2         2         1         2	21		1	1	-	•	1	•	3	5	1	-	1	-
Bari         2         -         -         1         -	22		2	2	1	2	1	-	-	8	•	-	3	-
Barithment Molfetta         1         1         1         1         2         5         5         5         6         6         7	23		2	1	-	1	1	-	-	3	1	-	-	-
Molfetta         -<	24		1	1	-	•	-	1	2	5	1	-	1	-
Barletta         -<	22		-	-	1	•	1	-	-	-	•	-	-	-
Manfredonia         1         - <th< td=""><td>26</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>-</td><td>3</td><td>1</td><td>•</td><td>٠</td><td>3</td><td>1</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></th<>	26		1	1	-	3	1	•	٠	3	1	•	•	•
Termolis         -         -         2         -         -         1         3         -<	27		1	1	-	•	1	-	-	1	1	-	•	-
Ortona         -         1         -         -         1         - <td>78</td> <td>_</td> <td>•</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>•</td> <td>1</td> <td>•</td> <td>_</td> <td>3</td> <td>ı</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td>	78	_	•	1	2	•	1	•	_	3	ı	•	•	•
Pescara         1         -         -         -         2         1         - </td <td>29</td> <td></td> <td>1</td> <td>_</td> <td>-</td> <td>•</td> <td>1</td> <td>•</td> <td>٠</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td>	29		1	_	-	•	1	•	٠	1	1	•	•	•
San Benedetto del Tronto       - </td <td>30</td> <td></td> <td>_</td> <td>•</td> <td></td> <td>_</td> <td>1</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>2</td> <td>_</td> <td></td> <td>•</td> <td>-</td>	30		_	•		_	1	•	•	2	_		•	-
-	31		•	•		•	1	•	•	1	•		•	-
	32	-	•	•			1	•	•		•	•	•	•

Segue: TAVOLA 3.2 - SINISTRI OCCORSI IN MARE APERTO AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2020 PER COMPARTIMENTO MARITTIMO

:													
					Natura dei sinistri	inistri					Conseguenze	guenze	
ż	Capitaneria di Porto	Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgi- menti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare
33	Pesaro	•	•	٠	ı		•	•	٠	•	٠	•	•
34	Rimini			-	-	-						-	-
35			1	3	2	-	•	•	9	1		-	-
36			1	-	-	-	•	•	1	-		1	-
37	Venezia	3	2	1	1	4	•	•	11	3	1	5	-
38		2	1	-	-	-	3	1	2	-	•	1	-
39			-	-	2	-	•	•	2	-		-	-
4		-	1	-	1	-	1	1	8	-	•	1	-
4		72	4	3	2	-	11	17	109	3		7	-
42		-	1	1	-	-	-	1	2	-	•	1	-
43	Porto Torres		-	1	3	-	-	2	9	3	1	1	-
4		1	-	-	-	-	1	1	1	1		1	-
45		1	-	-	-	-	-	1	1	1		-	-
46		1	-	-	4	4	-	1	6	4		1	
47		-	-	1	-	-	•	5	9	-	•	7	-
48		1	1	2	-	-	1	1	4	1		5	-
49	Pozzallo	1	-	-	-	-	-	1	1	1		-	-
20		-	1	-	-	1	-	•	1	1	-	-	-
51	Porto Empedocle	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
52			1	-	-	1	-	•	•	1	•	-	-
53													
54		1	1	-	1	1	•	3	5	1	3	-	-
55	_	1	•	•	1	1	•	1	2	٠	•	1	-
Tc	Totale	101	24	21	38	13	25	99	287	21	7	58	•
ĺ									Í			-	

(\*) La Capitaneria di Porto non ha fornito i dati. Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 3.3 - SERIE STORICA 1999-2020 DEI SINISTRI OCCORSI AL NAVIGLIO DA DIPORTO PER NATURA E CONSEGUENZA

П	пе	20	41	69	22	37	28	26	45	62	66	98	02	87	99	43	61	20	64	29	20	51	65
	Totale vittime (*)	3	4	9	3	е е	9	3	4	9	6)	8	7	ω	9	4	9	9	9	9	7	9	9
4	Dispersi in mare	2	~	_	_	_	3	_	•	1	_	_		4	1	_	2	_	_	2		1	1
Conseguenze	Feriti	42	27	49	38	32	38	45	38	55	85	69	52	89	99	36	55	38	54	20	09	44	58
ŭ	Morti	9	13	19	18	4	17	10			13	16	18	15	10	9	4	7	<b>о</b>	15	10	7	7
	Perdite unità	69	63	36	31	39	48	33	42	48	45	62	22	47	99	89	52	35	47	36	22	18	21
	Totale	268	227	196	188	184	215	170	158	199	233	258	317	310	219	269	186	179	181	237	263	242	287
	Varie	39	23	21	29	1	45	12	18	25	19	36	22	29	39	51	16	33	20	34	49	99	65
	Avarie motore	17	4	2	7	7	7	7	2	80	22	27	53	31	26	31	15	7	4	80	6	80	25
a dei sinistri	Capovol- gimenti	12	5	12	က	_	10	12	7	4	7	7	4	7	∞	5	∞	4	7	∞	4	က	13
Natura de	Naufragi, affondamenti	19	70	33	36	26	49	40	42	32	53	09	49	20	41	44	31	33	52	52	36	26	38
	Incendi, esplosioni	40	31	23	26	21	16	22	13	22	26	24	23	41	20	25	25	22	20	13	16	20	21
	Collisioni	34	34	29	37	45	36	36	29	41	51	41	53	46	22	26	36	28	34	37	47	40	24
	Urti, incagli	99	09	73	46	43	52	41	47	29	22	63	70	92	63	87	22	52	44	85	102	79	101
	Anno	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

(\*) Vittime = Morti + Feriti + Dispersi in mare.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto.

# 4 - Strutture dedicate alla nautica da diporto e posti barca

I prospetti statistici che seguono, relativi ai dati sui posti barca presenti lungo le coste italiane, sono stati elaborati sulla base dei dati forniti dalle Capitanerie di Porto e dalle Autorità di Sistema Portuale.

In particolare, i posti barca sono stati individuati in base alle seguenti tipologie di struttura desunte dal D.P.R. 2 dicembre 1997, nº 509, che all'art. 2 fornisce le seguenti definizioni:

- Porto turistico Complesso delle strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
- Approdo turistico Porto polifunzionale avente la funzione di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, nº 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
- Punti di ormeggio Aree demaniali marittime e specchi acquei dotati di strutture che non comportino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Tra i più importanti servizi presenti nei porti, negli approdi o nei punti di ormeggio si segnalano i seguenti, oggetto di rilevazione statistica:

- Attracco
- Acqua
- Luce
- Carburante
- Vigilanza
- Informazioni turistiche
- Servizi igienici
- Parcheggio
- Alaggio
- Rifiuti

Oltre a tali servizi, ulteriori caratteristiche illustrate riguardano il numero di licenze delle società che gestiscono i posti di ormeggio ed i posti barca per classi di lunghezza. A tale proposito, in alcune Capitanerie di Porto non si sono operate distinzioni di posti per classi di lunghezza e, quindi, per molte località marittime il numero totale di posti barca è stato genericamente assegnato alla classe di lunghezza più piccola (<10 metri). Di conseguenza, la lettura dei dati complessivi va effettuata tenendo conto di tale attribuzione.

La Tavola 4.1 riporta il numero di posti barca al 30/09/2020 distinti per Capitaneria di Porto, per tipologia di approdo e per classi di lunghezza in metri. La Tavola 4.2 sintetizza la precedente classificando i dati per Regione.

L'analisi di queste prime due tabelle fornisce una conferma di alcuni dati già osservati negli anni precedenti. Infatti, i Compartimenti Marittimi nel cui ambito di competenza si trova il maggior numero di posti barca destinati al Diporto Nautico sono quelli di Livorno (14.007), Monfalcone (9.596) e Trieste (8.087), mentre al livello regionale troviamo al primo posto la Liguria (25.157) e la Sardegna (18.750).

La Tavola 4.3, di elevato livello di dettaglio, mostra la distribuzione dei posti barca per singolo Comune costiero, specificando anche la tipologia di struttura, il numero di società concessionarie che gestiscono i posti barca e i servizi disponibili presso i posti barca di ogni Comune. A tale riguardo, occorre tenere presente che molte località poste in prossimità dei Comuni costieri possono essere dotate: a) di posti barca e di strutture classificate come porti turistici; b) di posti barca realizzati all'interno di porti commerciali (approdo turistico); c) di punti di ormeggio.

Le Tavole 4.4A e 4.4B sintetizzano, in termini assoluti e percentuali, il numero di posti barca e le dotazioni di servizi per Regione.

Le Tavole 4.5A e 4.5B illustrano, in termini assoluti e percentuali, le diverse dotazioni di servizio per tipologia di struttura. Dai dati riportati nelle due suddette tabelle si nota come i porti turistici siano le tipologie di approdo maggiormente attrezzate.

Dalle Tavole 4.6A e 4.6B si può vedere, inoltre, come il numero dei servizi in dotazione sia connesso anche alla dimensione dei posti barca.

Le Tavole 4.7A e 4.7B illustrano la distribuzione dei posti barca per classi di lunghezza e per tipologia di struttura, con composizioni percentuali calcolate sia sui totali per riga (posti barca per tipologia di struttura) sia per colonna (posti barca per classi di lunghezza).

La Tavola 4.8 riporta, infine, le serie storiche 2007-2020 relative al numero di posti barca disponibili per Regione. Il totale sull'intero territorio nazionale nel corso degli anni dell'intervallo considerato mostra un andamento altalenante registrando un calo dal 2007 al 2008, una ripresa dal 2009 al 2011, una nuova diminuzione nel biennio 2012-2013, un aumento sistematico negli anni dal 2014 al 2019 e infine un calo del 2,5% circa nel 2020 rispetto al 2019.

TAVOLA 4.1 - NUMERO DI POSTI BARCA PER CAPITANERIA DI PORTO, TIPOLOGIA DI STRUTTURA E CLASSI DI LUNGHEZZA AL 30/09/2020

	Tipe	ologia di struttu	ıra	Classi	di lunghezza in	metri	
Capitanerie di Porto	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 24 m	oltre 24 m	Posti barca totali
Imperia	2.356	2.245	64	2.780	1.646	239	4.665
Savona	3.655	231	531	2.845	1.503	69	4.417
Genova	3.076	2.596	2.204	4.629	2.337	910	7.876
La Spezia	1.390	1.338	5.471	6.322	1.721	156	8.199
Marina di Carrara	-	480	488	861	107	-	968
Viareggio	-	642	872	973	451	90	1.514
Livorno	4.751	2.930	6.326	9.706	4.135	166	14.007
Portoferraio	133	510	728	936	291	144	1.371
Civitavecchia	314	194	400	835	64	9	908
Roma	1.792	1.322	680	2.070	1.615	109	3.794
Gaeta	568	1.270	1.652	2.049	1.369	72	3.490
Napoli	2.579	2.440	2.302	4.488	2.671	162	7.321
Torre del Greco	350	-	50	350	50	-	400
Castellammare di Stabia	288	1.019	1.104	1.789	605	17	2.411
Salerno	2.338	1.436	2.829	3.481	2.751	371	6.603
Vibo Valentia Marina	1.966	566	-	1.749	725	58	2.532
Gioia Tauro	-	-	229	196	33	-	229
Reggio Calabria	447	140	176	632	127	4	763
Corigliano Calabro	270	417	20	539	158	10	707
Crotone	640	150	428	964	253	1	1.218
Taranto	772	440	725	1.140	768	29	1.937
Gallipoli	1.335	861	2.730	4.341	545	40	4.926
Brindisi	-	978	632	1.200	393	17	1.610
Bari	1.312	163	796	1.762	487	22	2.271
Molfetta	154	-	149	287	16	-	303
Barletta	-	401	831	1.060	170	2	1.232
Manfredonia	1.010	451	765	1.292	866	68	2.226
Termoli	434	153	-	344	238	5	587
Ortona	- 440	1.186	-	1.089	97	-	1.186
Pescara	140 1.271	415	-	472 711	83 531	29	555
San Benedetto del Tronto	2.876	200	54	1.950	1.180	29	1.271
Ancona	2.876 555	200	505	686	338	36	3.130
Pesaro	740	1.304	491	1.240	1.219	76	1.060
Rimini	1.764	1.304	921	978	1.887	19	2.535
Ravenna	480	199	921	450	30	- 19	2.884 480
Chioggia Venezia	798	1.309	1.143	1.619	1.603	28	3.250
Monfalcone	6.524	762	2.310	5.186	4.137	273	9.596
Trieste	1.569	3.481	3.037	6.566	1.487	34	8.087
Cagliari	3.194	1.867	689	3.357	2.219	174	5.750
Olbia	3.155	569	484	2.782	1.291	135	4.208
La Maddalena	2.371	240	1.119	2.020	1.651	59	3.730
Porto Torres	3.735	710	224	3.961	695	13	4.669
Oristano	366	-	27	341	50	2	393
Messina	-	380	35	310	95	10	415
Catania	_	889	840	1.357	365	7	1.729
Augusta	253	125	827	964	219	22	1.205
Siracusa	61	1.377	-	1.255	162	21	1.438
Pozzallo	1.069	120	80	717	500	52	1.269
Gela	163	-	-	126	36	1	163
Porto Empedocle	641	385	384	1.162	185	63	1.410
Mazara del Vallo	115	357	-	411	61	-	472
Trapani	686	748	2.206	2.472	1.120	48	3.640
Palermo	2.330	612	747	2.109	1.444	136	3.689
Milazzo	719	530	504	903	727	123	1.753
			49.809		49.507	4.131	

TAVOLA 4.2 - NUMERO DI POSTI BARCA PER REGIONE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA E CLASSI DI **LUNGHEZZA AL 30/09/2020** 

	Tipo	ipologia di struttura	ıra	Ö	Classi di lunghezza	а	
Regione	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 24 m	oltre 24 m	Posti barca totali
Liguria	10.477	6.410	8.270	16.576	7.207	1.374	25.157
Toscana	4.884	4.562	8.414	12.476	4.984	400	17.860
Lazio	2.674	2.786	2.732	4.954	3.048	190	8.192
Campania	5.555	4.895	6.285	10.108	6.077	250	16.735
Calabria	3.323	1.273	853	4.080	1.296	73	5.449
Puglia	4.583	3.294	6.628	11.082	3.245	178	14.505
Molise	434	153	1	344	238	5	287
Abruzzo	140	1.601	1	1.561	180	'	1.741
Marche	4.702	200	259	3.347	2.049	65	5.461
Emilia-Romagna	2.504	1.503	1.412	2.218	3.106	98	5.419
Veneto	1.278	1.309	1.143	2.069	1.633	28	3.730
Friuli Venezia Giulia	8.093	4.243	5.347	11.752	5.624	307	17.683
Sardegna	12.821	3.386	2.543	12.461	5.906	383	18.750
Sicilia	6.037	5.523	5.623	11.786	4.914	483	17.183
Totale	67.505	41.138	49.809	104.814	49.507	4.131	158.452

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

_
ب
٧
=
4
ζ
٥
7
í
2
ą
_
J
-
۲
=
۲
L
כ
_
1
j
_
Ц
7
7
٠
7
2
Į
ر
Ц
-
2
ń
_
J
j
2
-
J
0
ď
7
2
_
Ú
3
_
ا
j
ũ
=
٥
-
-
-
₹
_
_
Ŋ
_
כ
1
1
F
ك
Э
j
i
۲
٠
_
ď
4
_
Ö
€
4
0
1
_
۲
ű
7
٠
1
1
۷
۲
Í
ŕ
۷
-
7
ņ
٥
í
2
Ξ
2
-
2
_
Ц
5
€
5
ź
7
4
١
1
ì
ر
2
>
2

TAVOLA 4.3 - NOMENO DI POSTI BANCA PEN COMONE, IIPOL	וו פארכיו	בין האוריים האוריים	Di cui situati in:		ופונו	107A, L	OGIA DI STROTTORA, EICENZE, DOLAZIONI E CAPITANENIA DI PORTO AL SMUSIZAZO  "Adinosti harca dotati di:	20172	45 U IN	di nosti harca dotati d	Ca dotati	1 2 2 4 5	20/03/20	2		
•	Numero di				Š						Informa-					
Comune	posti barca	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	licenze (1)	Attrac- co	Acqua	Pnce	Carbu- rante	Vigilanza	zioni turisti- che		Parcheg- gio	Alaggio	Rifiuti	Capitaneria di Porto
Bordighera IM	235	' 0	235	•	1	100	100	100		' 0	100	100	100	100	100	$\vdash$
Diano Marina IIVI Imperia	1.351	707	1.287	- 99	- 2	9 6	100	8 5	י ע:	100	95	100	100	92	95	Imperia
Riva Ligure IM	130	٠	130		ı <del>-</del>	100	100		'	3 '	3 '	,	. '	3 '	) '	_
San Lorenzo al Mare IM	322	٠	322	•		100	100	100	•	100	100	100	100	•	100	_
Sanremo IM	837	837	•	•	•	44	100	44	100	44	4	100	44	100	100	Imperia
San Bartolomeo al Mare IM	171	. ;	171	•		100	100	100	' ;	100	100	100	' !	' ;	' '	_
Santo Stefano al Mare IM	1.061	961	100	•	Ψ.	100	100	91	91	91	91	100	100	9	91	_
Taggia IM	120	150	•	1		9 7	100	190	, 6	' 6	' 6	100	9 7	9 7	, 6	
Venumiglia livi	549	178			- 6	3 5	100	3 5	8 5	100	8 5	100	3 5	3 5	100	Savona
Andora SV	757	757	٠	'	1 ←	100	100	9 2	100	100	100	100	108	100	100	
Celle Liqure SV	80		80	•		100	100	100		100		100	100	100	100	
Finale Ligure SV	545	545	•	•	9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Loano SV	266	266	•	•	_	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Savona
Savona	296	•	151	445	8	100	100	100	48	82	48	78	48	22	71	Savona
Vado Ligure SV	86	' 1		98	2	26	26	26	' 6	26	' 6	100	26	100	' (	
Varazze SV	807	807		•	4 (	100	100	100	100	100	100	100	9 7	100	100	
Arenzano GE	190	190	i	'	7 0	100	100	90.	' 6	001	001	100	100	100	100	_
Camogli GE Obiografi GE	234	234			7 0	9 5	001	9 5	9 2	, 0	, 6	901	, 5	3 5	001	Genova
Glavali GE	4 120	670	2 104	2 016	7 '	8 6	100	84	<sup>2</sup> 2.	9 4	3 4	96	3 %	3 0	100	_
Lavagna GE	1.509	1.509			_	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Portofino GE	197		14	183	9	100	100	7	7	100	7	7	•	٠	100	Genova
Rapallo GE	514	514	•	•	9	100	100	100	100	•	•	100	100	100	•	
Santa Margherita Ligure GE	478	•	478	•	21	100	100	97	100	•	•	26	က	45	100	
Sestri Levante GE	2	' 6	' 6	2	' 1	100	' 6	' 6	100	' 6	' 6	100	190	9 2	' (	
Amegila SP	922	577	393	300	77	90.	001	9 5		001	001	80 00	/4	8 5	001	La opezia Il a opezia
La Spezia	3 3 2 3	921	609	1 793		96	96	8	28	. 72	28	8	42	25	67	La Opezia La Spezia
Lerici SP	2.138	- '	3 '	2.138	7	108	100	9 2	2 12	13	27	97	ļ /	2 8	84	n L
Levanto SP	140	140	•	•	1	٠	100	100	•	100	'	100	•	100	'	Ľ
Monterosso al Mare SP	51	45	9	•	_	88	88	88	•	88	12	100	•	88		La Spezia
Portovenere SP	1.550	26	290	1.234	9	92	22	23	•	18	2	28	16	18	18	=
Vemazza SP	35	32		' (	' (	' 6	' ?	' (	' (	' (	' (	' (	•	' (	' (	
Carrara MS	488		' (	488	υ (	100	81	53	53	53	53	23		23	100	
Massa Montioned MS	440		440		5 -	0 5	, 00	, 6	, 5	, 0		, 00		8 5	, 00	Marina di Carrara
Viaregaio LU	1.514		642	872	31	100	64	9	4	51	9	53	23	2	57	
Capraia LI	468	105	•	363	2	91	91	91	91	69	91	91	91	91	91	_
Castiglione della Pescaia LI	1.014	893	121	•	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Livorno
Cecina LI	715	715		'	_	100	100	100	100	100	1	100	100	100	100	
Follonica GR	170	1	86	72	2	100	' 6	' 6	' 6		100	100	•	' 6	100	_
Giglio GR	245	- 710	245	- 00 6	7	9 5	100	9 5	92 +	۰ ٥	100 25	100 25	' 76	100 25	100	Livorno
Monte Argentario GR	2.708	2 '	989	2 022	22	9 6	100	8	- 6	66	3 0	2 8	5 6	3 %	64	_
Orbetello GR	1.114	•		1.114	10	100	06	47	} '	3 '	. '	;	43	20	100	_
Piombino LI	2.340	461	1.215	664	6	87	26	87	4	46	33	85	87	66	100	
Pisa	354	354		•	_	1	100	100	100	100	' '	100	100	100	100	_
Rosignano Marittimo LI	1.040	650	330	•	3	74	74	63	63	74	88	74	100	100	74	
San Vincenzo Ll	283	283	. 17.	•	<b>←</b> (	190	100	100	9 7	100	100	100	9 7	1 1 1 1 1 1	100	
Scarino GR	CC /	280	G/ L		7	001	001	001.	001	001.	`	`	100	`	001	LIVOrno

2020
760
30/
A
õ
ᄶ
F
0
E.
Z
Ě
ΆP
Ш
Z
Ŋ
\T
ă
ENZE, DOTA
LICENZE
TURA, LIC
Ą,
Ę
╘
II STRU
DIS
₹
90
IPOLO
₽
Ä,
JONE
ĕ
2
A PER (
Ü
TI BAR
SS
F
0
$\tilde{\sim}$
UME
Ž
4.3
Ϋ́
Š
¥
<u></u>
Segu

		in i	i isonsio ino	[					70	i nooti hor	and details					
		5	DI CUI SITUATI IN:						%	% di posti barca dotati di:	ca dotati c	<u> </u>				
Comune	Numero di posti barca	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	N° di licenze (1)	Attrac- co	Acqua	Pnce	Carbu-	l Vigilanza	Informa- zioni turisti- che	Servizi F Igienici	Parcheg- gio	Alaggio	Rifiuti	Capitaneria di Porto
Campo nell'Elba Ll	104	ľ	104			100	100	100	100		100	100		100		Portoferraio
Capoliveri	465		' ;	465	4	100	26	56	•	26	20	52	20	57	100	Portoferraio
Marciana Marina Ll	111	, 0,	111			9 5	100	9 5	, 5	' 0	, 5	100	, 6	100	100	Portoferraio
Polito Azzulio Li Portoferraio III	333	<u> </u>	' 6	- 263	- 4	3 5	90	8 5	3 2	9 5	8 5	9 0	8 5	100	100	Portoferraio
Policiellalo El	225	_	225	507	t ~	9 6	100	8 6	- '	100	8 6	100	3 '	9 '	001	Portoferraio
Civitavecchia RM	544	_	194	350	- 00	100	100	33		61	3 '		100	32	100	Civitavecchia
Montalto di Castro VT	20	_		200	о e	100	09	3 '	٠	. '	٠	30	8	30	100	Civitavecchia
Santa Marinella RM	314	314	•		_	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Civitavecchia
Anzio RM	423		423		7	100	51	51	٠	86	86	86	86	٠	86	Roma-Fiumicino
Fiumicino RM	1.459		779	089	47	100	83	83	22	2		91	83	78	6	Roma-Fiumicino
Nettuno RM	961	961	' !	•	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Roma-Fiumicino
Roma	951	831	120	' 1	e ;	100	100	9 2	87	100	87	100	100	100	100	Roma-Fiumicino
Gaeta LI	1.015	2/8	•	/3/	4 4	100	500	20 6	77	2	8 8	4 c	77	89	06	Gaeta
Formia LI	200		' 6	200	11	9 5	100	100	901	. 0	901	100 96	901	٠ °		Gaeta
Popra I T	247	_	2 '	247	n	8 5	10.0	9 6	' α	100		S '		8 6		Gaeta
San Felice Circeo I T	290	290	•		. rc	100	100	8 6	68	68		68	100	68	68	Gaeta
Sperionga LT	181	<u>'</u>	181	•	· –	100	100	100	100	100	100	100	100	, '	100	Gaeta
Terracina LT	974		974	•	7	100	100	100	100	13	٠	87	9/	100	100	Gaeta
Ventotene LT	88	'	45	44	8	100	51	51	٠	51	72	49	21	21	21	Gaeta
Bacoli NA	835	'	•	835	80	100	100	100	•	100	100		•	•	100	Napoli
Capri NA	482	273	88	121	9	91	75	75	22	22	22	22	22	22	22	Napoli
Casamicciola Terme NA	408	408	•		. ,	100	100	100		100	100	100	' 6	' (	100	Napoli
Folio NA	511	511	•	' '	- 0	9 7	001	3 8		001	3 '	100	901	001	001	Napoli
Iscnia IVA	303	_	- 008	C77	9 6	3 5	80	8 5		8 6	V 6		' '	י ע	80	Napoli
Monte di Procida NA	302	-	302	- 441	٠ -	9 5	9 6	8 5		9 6	8 5	100	8 6	00 '	100	Napoli
Napoli	2.547	782	1.465	300	33	100	100	00	77	93	99	8 2	2	8	100	Napoli
Pozzuoli NA	200	<u>'</u>	210	290	9 4	100	100	100	42	92	99	99	42	42	100	Napoli
Procida NA	926	491	375	06	13	100	100	87	51	94	78	87	51	34	100	Napoli
Serrara Fontana NA	114	114	•		•	100	100	100	•	100	100	•	•	•	100	Napoli
Portici NA	20	1	•	20	1	•	•				•	•				Torre del Greco
Torre del Greco NA	350	320	' i		10	100	100	100	100	' '		' (	100	100	100	Torre del Greco
Castellammare di Stabia NA	8/5	_	51	824	11	100	100	100	9	100	' 6	100	' 6	96	100	Castellammare di Stabia
Massa Lubrense INA	200	. 468		7007	ο α	3 5	, 001	, 0	, 0	9 5	8 5	100	8 5	901	- 100	Castellammare di Stabia
Sant'Agnello NA	174	3 '	174		· -	100	100	000	3 '	100	3 '	100	100	100	100	Castellammare di Stabia
Sorrento NA	94		14	80	7	100	85	82	85	85	82		82	100	100	Castellammare di Stabia
Torre Annunziata NA	780	<u>'</u>	780	'	10	100	100	100		100		100	100	13	100	Castellammare di Stabia
Vico Equense NA	120	120	•	•	4	100	100	100	•	100	100	100	100	100	100	Castellammare di Stabia
Agropoli SA	1.088	1.008	•	80	13	100	93	93	93	93	100	93	93	93	93	Salerno
Amalfi SA	236		' (	236	9 (	100	9/	62	' (	' (	' 6	' (	' (	' (	' (	Salemo
Camerota SA	268	_	768	- 140	20 1	9 5	98	8	9 5	80	8	100	100	100	100	Salemo
Captola SA	143	_	. %	9	- لا	8 6	י ער	, <u>r</u> ,	3 '	100	100		100	100	100	Salamo
Cetara SA	120	_	3 '	120	0 0	9 0	100	8 6		83	3 '	100	3 '	2 '	100	Salemo
Majori SA	110	110	•		_	100	100	100	٠	100	100	100	100	100		Salerno
Pisciotta SA	135	<u>'</u>	135	•	5	100	100	100	•	100	100	•	100	100	100	Salemo
Pollica SA	335	335	•	•	4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	007	Colomo

	Ñ	
	ŏ	
	₹	
	ത്ര	
	્	
1	õ	
	"	
	_	
٠	⋖	
	$\overline{}$	
ì	ᆮ	
	≂	
	눅	
	$\mathbf{v}$	
	п.	
1	$\overline{}$	
	_	
	⋖	
1	₹	
	٠.	
	Ш	
	4	
	◂	
ļ	ᆮ	
i		
i	₽	
	ಚ	
	_	
	Ш	
1	=	
i	Z	
1	⋍	
j	Ŋ	
	ð	
j	₽	
1	0	
1	≍	
1	_	
ı	ωī	
j	Z	
	⋛	
i	ī	
i	7	
1	$\cong$	
	_	
	:	
•	⋖	
1	œ	
i	⊃	
١	⊢	
ı	-	
i	_	
1	깥	
	H	
1	ဟ	
	=	
1	$\Box$	
	⋖	
	≘	
	Θ	
1	0	
	_	
i	ᅥ	
	집	
	<u> </u>	
-	TIPOL	
	E, TIPOL	
1	VE, TIPOL	
	JNE, TIPOL	
	<b>JUNE, TIPOL</b>	
	MUNE, TIPOL	
	OMUNE, TIPOL	
	COMUNE, TIPOL	
	R COMUNE, TIPOL	
	ER COMUNE, TIPOL	
	PER COMUNE, TIPOL	
	, PER COMUNE, TIPOL	
	A PER COMUNE, TIPOL	
	CA PER COMUNE, TIPOL	
	RCA PER COMUNE, TIPOL	
	ARCA PER COMUNE, TIPOL	
	BARCA PER COMUNE, TIPOL	
	I BARCA PER COMUNE, TIPOL	
	TI BARCA PER COMUNE, TIPOL	
	ISTI BARCA PER COMUNE, TIPOL	
	OSTI BARCA PER COMUNE, TIPOL	
	POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOL	
	N POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOL	
	DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOL	
1	0	
	2	
	ERO	
	ERO	
1	ERO	
	ERO	
1	UMERO	
1	:- NUMERO	
1	:- NUMERO	
1	4.3 - NUMERO	
1 1 1 1 1 1 1 1 1	A 4.3 - NUMERO	
1 1 1 1 1 1 1 1 1	A 4.3 - NUMERO	
1 1 1 1 1 1 1 1 1	OLA 4.3 - NUMERO	
1 1 1 1 1 1 1 1 1	OLA 4.3 - NUMERO	
	AVOLA 4.3 - NUMERO	
1 1 1 1 1 1 1 1 1	AVOLA 4.3 - NUMERO	
	TAVOLA 4.3 - NUMERO	
	TAVOLA 4.3 - NUMERO	
	TAVOLA 4.3 - NUMERO	
	TAVOLA 4.3 - NUMERO	

Segue: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE	O DI POSTI	BARCA F	ER COMI	-	LOGIA D	TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 30/09/2020	UKA, LIC	ENZE, D	O I AZIOI	II E CAP	ANELI	A UI P.C.	I O AL	30/03/202	0	
		Θ	Di cui situati in:	<u></u>					3 %	% di posti barca dotati di	ca dotati c	   <u>:</u>				
Comune	Numero di posti barca	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	N° di licenze (1)	Attrac- co	Acqua	Luce	Carbu-	l Vigilanza	Informa- zioni turisti- che	Servizi F Igienici	Parcheg- gio	Alaggio	Rifiuti	Capitaneria di Porto
Positano SA	170			170	3	100					100				100	_
Salerno	2.877	882	. 050	1.992	17	9 5	100	88 6	47	9 7	£ 5	75	4 5	84	100	
Sapri SA	930		990	, 2	- 10	8 6	96	8	. 1	3 5	5 5	85	8	20 '	55.5	Salerno
Amantea CS	286	286	)	3 '	· -	3 '	100	100	100	100	100	100	100	100	100	÷
Cetraro CS	200	200	•	•	. ←	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	_
Maratea PZ	580	280	٠	•	7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	_
Tropea VV	009	009		•	_	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Vibo Valentia Marina
Vibo Valentia	296	'	266	1	3	100	100	100	٠	100	٠	100	'	•	100	Vibo Valentia Marina
Gioia Tauro RC	115	•	•	115	4	100	100	100	•	•	•		•	•	100	Ť
Palmi RC	114			114	2	100	100	100		87		100			•	
Bagnara Calabra RC	81		' '	<u>8</u>	_	9 7	100	100	100	190	100	100	9 8	100	100	_
Reggio Calabria	140	. 744	140		' -	901	100	9 5	50 6	100	5,	80 0	8 5	86	88 5	_
Roccella Jonica RC	447	441		' 40		, 5	9 5	3 5	001	, 5	3 5	001	3	001	3 5	Reggio Calabria
Amendolara Co	1,5 7,1		, t	G '	- ~	8 5	9 2	3 2		3 5	9 5	, 2	, 9	, 9	9 2	_
Allelidolala CS Cariati CS	070	026	2 '		3 6	8 6	1001	100		3 5	100	100	1001	- '	100	
Cassano allo Ionio CS	200	· '	200	•	1 .	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	_
Corigliano Calabro CS	20	'	; '	20	_	100			. '	'	. '		'	. '		
Montegiordano CS	102	'	102	'	2	100	86	86	٠	100	86	86	86	86	86	Ť
Badolato CZ	280	280	'	•		100	100	52	٠	100				. &		_
Cirò Marina KR	150	'	150	'	•	•	100	100				100	100	100		Crotone
Crotone	428	'	•	428	9	100	91	91	2	•	7	•	•	28	0	
Isola di Capo Rizzuto KR	360	360	•	•		100	100	100		•	83	83	83	100	100	<u> </u>
Leporano TA	20	•	'	20		1			•	100	100	100		100	100	_
Maruggio TA	240	. 016	240	•		190	100	100	100	9 7	100	100	190	100	100	
Policoro MT	322	322				8 6	100	3 5	90	3 5	8 5	100	8 5	100	8 5	Taranto
Taranto	875	,	200	675	10	100	100	100	09	100	100	62	67	91	100	_
Alessano LE	10		2	10	. '	3 '	2	3 '	3 '	3 '			5 '	. '	-	_
Andrano LE	44	'	•	44	_	100	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠		Gallipoli
Castrignano del Capo LE	089	089	•	•	_	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Gallipoli
Castro LE	171		•	171	8	100	100	100		100	100	100	100	100	100	
Gallipoli LE	1.084	280	210	594	15	9 5	29	24	30	75	15	35	24	30	100	
Mologican I	102	. 014	' ' '	102	. u	3 5	, 6	, 5	, <u>r</u>	3 5	' 6	001	, ,	' 0	' 01	Gallpoll
Merciano di Lenca I E	160	) 	160	7/1	. <del>.</del>	3 5	90	3 5	2 '	3 5	8 0	100	100	, 0	£ 5	_
Otranto LE	504	225	3 '	279	7	8 6	66	26	_	26	26	66	3 '	2	202	
Porto Cesareo LE	927	'	•	927	7	100	80	80	4	8		83	80	13	100	
Salve LE	106	'	106	•		100	100	100		•		٠	•	•	100	Gallipoli
Santa Cesarea Terme LE	09	•	•	09	2	100	•		•	100	•		100	100	100	
Squinzano LE	10	•		10	_	100	100	100	•	100	•	100	100	100	•	Gallipoli
Tricase LE	241		241	' 6	4 -	190	91	9		95		77	7	11	' 6	_
Ugento LE Brindioi	361		' 000	361	4 4	3 5	ς, 6	ς, 6	' 0	99.8	' 0	22	' 0	' 0	8	Gallipoli
Fasano BR	217		920	167	o ←	9 6	55	n '	0 '	28 0	, ,	0 '	3 4	90 41	100	
Ostuni BR	290			290		100	87	87	٠	87	1	49	9/	89	100	
Bari	1.399	167		632	18	100	96	91	9	79	4	73	30	39	54	Bari
Mola di Bari BA	232	232			4	100	06	06		06	45	74	'	26	42	
Monopoli BA	327		163	164	2	100	92	92	9	88	34	82	28	88	82	Ban

Segue: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE,	O DI POSTI	<b>BARCA F</b>	ER COMI		LOGIA D	TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 30/09/2020	URA, LIC	ENZE, D	OTAZIOI	NI E CAP	ITANERI	A DI POR	TO AL 3	0/09/202	0	
		Ι	Di cui situati in:	դ:					υ %	% di posti barca dotati di:	ca dotati o	∺				
Comune	Numero di posti barca	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	N° di licenze (1)	Attrac- co	Acqua	Price	Carbu-	Vigilanza	Informa- zioni turisti- che	Servizi F Igienici	Parcheg- gio	Alaggio	Rifiuti	Capitaneria di Porto
Polignano a Mare BA	313	313			← (	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Giovinazzo BA Molfetta BA	180	31		149	ა 4	9 6	9 6	100		- 68	001	001	100	- 17	001	Molfetta
Barletta	200	,	•	200	. —	100	100	100	٠	100	. '	100	100	100	100	Barletta
Bisceglie BT	504		400	104	2	100	100	100	21	100	21	100	21	21	100	Barletta
Margherita di Savoia BT	110	•	' -	110	7 7	9 7	100	100	•	100	' 0	100	100	100	100	Barletta
Trani B I	418		- '	714	4 0	3 5	3 5	001.		00.	3 '	3 '	001	, 6	100	Barletta Manfredonia
Ischitella FG	155			155	4 W	9 6	9 6			100				9 6	100	Manfredonia
Manfredonia FG	1.105	200	263	142	6	100	100	100	63	100	63	100	100	100	63	Manfredonia
Mattinata FG	120	•	•	120	2	100	100	100	•	100	•	100	100	100	100	_
Rodi Garganico FG	310	310	1 00	- 020	<b>←</b> 4	100	100	100	100	100	9 5	100	100	100	100	_
Campomarino CB	124	124	00 '	770	o <del>-</del>	9 6	8 6	100	100	100	3 '	8 6	100	100	100	Termoli
Montenero di Bisaccia CB	160	160	٠	•		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Termoli CB	303	150	153	•	2	100	100	100	23	73	88	88	20	73	100	
Fossacesia CH	392	•	392	•	_	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Ortona CH	391	•	391	•	2	'	100	100		•	•		•	•	100	
Rocca San Giovanni CH	52		52	•	- (	' 6	100	' (	' (	' (		٠ (		100	' (	_
San Salvo CH	247	i	747	•	10	9 5	9 5	100	12	100		φ ç	' 6	77	7.7	
Vasto CH Girlianova TE	104		104		- 4	3 5	3 5	901	, 00	100	, 00	9 5	9 6	3 5	100	Ortona
Roseto degli Abruzzi TE	140	140	:	•	. —	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Porto San Giorgio AP	824	824	•	•	_	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
San Benedetto del Tronto AP	447	447	•	•	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Ancona	1.290	1.236		54	2	100	100	100	98	96	96	100	96	100	100	_
Civitanova Marche MC	800	930			י ע	3 5	3 5	001	9 5	, 6	, 6	3 5	90,00	3 5	, 001	Ancona
Potenza Picena MC	200	9	200		י כ	108	9 6	100	3 '	100	3 '	9 6	100	3 '	2 '	
Senigallia AN	410	410	•	•	_	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Fano PU	611	423	•	188	7	100	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
Gabicce Mare PU	132	132	•	' 1	' 1	9 7	100	100		100	100	100	100	100	100	
Pesaro Bellaria-Idea Marina RN	30		30	10		9 6	8 6	100					3 '	- '	' '	Rimini
Cattolica RN	320	240	,	80	. 4	100	100	75	25	75	75	100	100	25	100	Rimini
Cesenatico FC	489		300	189	5	100	100	100	100	79	79	79	79	79	79	
Gabicce Mare PU	20		•	20	2	100	100	•	•	•	•		•	•	'	
Misano Adriatico RN	355	' 6	355	•		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Riccione KN	200	000	- 640	- 00	4 <	3 5	3 5	100 85	92 2	100 75	90.	92 2	75	100 85	75	Kimini
Ravenna	1,776	1.066	5 '	710	t (C	8 6	8 6	9 00	2 '	66	2 82	00	. 19	3 -	94	
Cervia RA	512	301	٠	211	· 6	100	100	100	29	29	29	29	29	29	59	_
Comacchio FE	199		199	•	3	100	100	100	٠	22	٠	37	37	63	63	
Goro FE	397	397	•	•		100	100	100		100	100	100	100	100	100	_
Capile VE	480	480				3 5	3 5	901	, 0	901	, 6	3 5	9 0	3 5	100	Venezia
Cavallino Treporti VE	350	150		200	- 2	100	100	100	43	100	100	100	100	100	100	_
Jesolo VE	234	234	•	· '	7	100	100	100	83	100	100	100	100	100	100	_
Venezia	2.252	•	1.309	943	9	100	88	88	18	79	22	96	96	06	57	
Grado GO	762		762		5	100	98	86	16	26	92	98	72	72	100	Monfalcone

ö	
8	
ĕ	
30	
_	
4	
2	
7	
ŏ	
=	
IA DI	
₹	
Z	
≤	
APITANE	
₹	
C	
Ш	
ONIE	
AZI	
Ĕ	
DOTAZI	
H	
Z	
끙	
Ĭ	
A, LICENZ	
2	
2	
Е	
2	
Ε	
2	
Δ	
IA DI 8	
GIA D	
LOGIA D	
LOGI/	
LOGI/	
, TIPOLOGIA D	
LOGI/	
LOGI/	
LOGI/	
LOGI/	
COMUNE, TIPOLOGIA	
COMUNE, TIPOLOGIA	
COMUNE, TIPOLOGIA	
LOGI/	
RCA PER COMUNE, TIPOLOGI,	
OSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA	
OSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA	
RCA PER COMUNE, TIPOLOGI,	
O DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGI	
RO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGI/	
ERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGI	
UMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGI,	
ERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGI	
3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGI,	
UMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGI,	
4 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGI,	
LA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGI,	
4 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGI,	
LA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGI,	
3: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGI,	
ue: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGI,	
e: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGI,	

Segue: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE,	O DI POSTI	BARCA F	ER COML		LOGIA D	TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 30/09/2020	URA, LIC	ENZE, D(	OTAZION	II E CAP	TANERI,	A DI POR	TO AL	0/09/202			
		ō	Di cui situati in:	::	_				p %	% di posti barca dotati d	sa dotati d	<u>.</u>					
Comune	Numero di posti barca	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	N° di licenze (1)	Attrac- co	Acqua	Pnce	Carbu-	l Vigilanza	Informa- zioni turisti-	Servizi F Igienici	Parcheg- gio	Alaggio	Rifiuti	Capitaneria di Porto	g.
											che						
Lignano Sabbiadoro UD	1.374	1.374	•	•	9	100	100	100	75	89	96	100	100	100	96		
Marano Lagunare UD	1.974	1.9/4			n c	90,	9 5	100	3 6	5 %	9 6	9 5	100	96	100		
Menfologo CO	0.070	0.07		. 040 0	7 4	8 5	3 8	9 9	3	200	3 5	2 8	001	9	100	Monfalcone	
	2.010	200	•	2.310	2	8 6	90 0	90		23	5	0 0	2 6	¢ 6	0 7		
Palazzolo dello Stella UD	711	711				3 5	3 5	001	37	, 00	' 6	3 5	9 6	3 5	9 6	Monfalcone	
Carl Golgio di Nogalo OD	1 886	- '	1 569	317	Α,	8	8	45	ò '	2	3 4	3 4	8	3 7	2 '	÷	
Mishia To	2,000	1 130	355	520	5 -	66	8 8	2 6	2	2 92	٠ د د	. K	26	1 6	82		
Muggla 13	4 196	439	1 557	2 200	- %	7 O	5 8	66	9 10	26	8 4	3 6	26	3 %	5, 5	_	
lileste Rainai OG	380	886		7.500	9 -	96 6	5 6	100	י כ	100	5 5	3 5	100	8 5	2 0	_	
Busper: SI	110	110			- 0	5 5	3 5	3 '		100	8 5	3 5	9 6	8 5	100		
Cacliari	1.096	- '	632	464	1 00	100	9 6	100	σ	96	6 6	8 8	200	62	100		
Cagnar Calasetta CI	379	359	20	. '	2 0	100	100	100	95	100	- 62	100	100	92	100		
Cartoforte CI	886	3 '	661	225	1 00	100	9 6	100	8 6	8	8 6	202	24	3.5	100		
Portoscuso CI	380	380	3	) '	, —	100	100	100	2 '	100	. '	100	100	9 00	100		
Pila CA	84	84	٠	,	. ī	100	9	100	100	100	100	9 6	100	9 6	100		
	7 7	7 7 7			-	5 5	8 6	99	8 5	00 0	5 5	8 6	9 6	5 5	100		
Sant'Aption Cl	164	<u> </u>	164			5 5	3 5	9 6	3 '	3 '	8 5	3 5	9 6	8 5	100	_	
Samoch	185	185	- '			100	9 0	100	100	100	3 '	3 '	100	8 6	100		
To include CA	251	251	٠	,		200	9 0	100	3 '	2 '	100	100	100	8 6	100		
Tortoli OG	390	3 '	390	'	-	100	9 6	100	100	100	9 6	9 6	100	9 0	100		
Villaputzu CA	291	291	} '		- 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Villasimius CA	701	701	•	1	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Arzachena OT	634	634	•	1	_	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Budoni OT	405	405	٠	1	_	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Olbia	
Dorgali NU	86	'	•	86		100	29	15	•	15	٠	100	100	•	100		
Golfo Aranci OT	410	410	•		2	100	100	100	100	100	100	100	28	72	100		
Loiri Porto San Paolo OT	270	150	120	1	2	100	100		٠		٠		100	•	100		
Olbia	2.391	1.556	449	386	10	100	8	84	63	84	65	84	71	62	100	_	
Arzachena OT	1.033	953	' !	80	14	100	100	100		•				•	94	_	
La Maddalena OT	1.455	293	170	992	28	100	6 3	29	10	12	_ :	9 1	30	16	42	_	
Palau O I	285	4/5	0	4/	<i>r</i> o (	100	3 6	99	8 6	36,	26 6	36,	92	8 6	99	_	
Santa leresa di Gallura O I	650	000	, 6	, 20	ν <u>.</u>	9 6	9 4	001	901	100	90.	9	100	90.	100		
Porto Torres SS	404 2746	- 308 0	180	477	- 78	3 5	5 5 5	0 0 0 0	' u	4 C	5 g	₹ 6 €	0 6	<del>1</del> გ	24 0 0	Porto Torres	
Castelsardo S.S.	591	591	0 '		5 '	9 6	9 6	100	8 6	100	3 '	9 6	100	8 6	100		
Stinting SS	928	818	110	,	19	100	100	100	32	37	80	8	80	88	100		
Oristano	366	366		1	_	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Arbus SU	27	'	٠	27	_	100			٠		٠	100	•	٠	100	_	
Giardini di Naxos ME	275	'	240	35	2	100	87	87	٠	87	٠		•	87	•	Messina	
Messina	140	'	140	1	_	100	100	100	٠	100	100	100	100	100	100	Messina	
Acicastello CT	220		•	220	ည	100	89	89	89	99	100		100	89	99	_	
Acireale CT	210	•	•	210	က	100	9/	9/		06		9/		9/	92		
Catania	813	•	523	290		100	100	100	32	96	1 9	96 H	82	28	96		
Riposto CI	486	' "	366	120	1 00	100	9 8	100	Q 1	100	٠ د د	£ 5	13	90.	001		
Augusta ok Priolo Garaallo SP	35	507	671	192	` '	8 5	က် က	/0	` '	100	7 '	) o	100	90	100	Augusta	
Pachino SR	655		655	3 '	00	8 6	100	100	100	100	100	2 2	22	8 6	100		
Siracusa	783	61	722		o 6	100	100	92	33	61	33	100	92	92	100		
Pozzallo RG	200	٠	120	80	4	100	100	100	100	80	٠	06	25	06	100	-	

Capitaneria di Porto Porto Empedocle Porto Empedocle Porto Empedocle Porto Empedocle Porto Empedocle Porto Empedocle Mazara del Vallo Mazara del Vallo Pozzallo Palermo Palermo Palermo Palermo Palermo Palermo Palermo Palermo Palermo Trapani Trapani Trapani Trapani Trapani Trapani Milazzo Milazzo 13 001 100 100 100 100 57 Rifiuti Segue: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 30/09/2020 88 69 7 8 8 67 7 Alaggio 17 29 100 33 85 Parcheg-100 9 Servizi Igienici 100 89 turistizioni Vigilanza 100 82 100 100 99 100 Carbu-rante 88 99 00 80 100 100 100 100 100 Luce Acqua Attrac-8 N° di licenze (1) Approdo Punto di turistico ormeggio 245 418 226 50 Punto di 20 296 198 Porto turistico 1.650 67.505 Numero di posti barca Castellammare del Golfo TP Isola delle Femmina PA Comune Santa Maria Salina ME Porto Empedocle AG San Vito Lo Capo TP Mazara del Vallo TP Capo D'Orlando ME Termini Imerese PA Lampedusa AG Licata AG Menfi AG Castelvetrano TP Santa Flavia PA San Leone AG Favignana TP Pantelleria TP Valderice TP Terrasini PA Sciacca AG Milazzo ME Vittoria RG Cefalù PA Trabia PA Jstica PA Carini PA Gela CL Ragusa Trapani

(1) in concessione demaniale Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

9		2
ç		9
5		1
3		2
0	*	כ
		ן ר
L	1	ĺ
2		5
(		5
L	1	Į
ׅ֡֜֝֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜	1	_
נוני	ו	J
L	1	_
1		į
7		>
į	į	j
•	,	)
(		נ
	2	2
(		2
•		ζ
(		5
۵		2
	ו ו	_
٥	ב	
(		ر (
	)	_
(	ľ	ì
į		=
(		)
(	ַ	
(		2
(	5	ر
Ĺ	ĺ	ĺ
•		5
2		_
4		ζ
•	< <	ŗ
4		ζ
(		)
1		
ŀ	_	-

					Posti barc	Posti barca dotati di:					Totalo nocti
Regione	Attracco	Acqua	Puce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	barca
Liguria	24.224	24.248	22.771	12.866	14.447	14.359	22.553	14.234	16.117	20.178	25.157
Toscana	16.776	15.788	14.750	9.107	11.307	9.303	12.150	10.785	12.576	15.379	17.860
Lazio	8.192	7.634	7.209	4.642	4.777	3.557	6.342	6.422	5.621	5.713	8.192
Campania	16.642	15.730	15.508	6.817	15.107	10.005	11.875	10.058	10.502	15.375	16.735
Calabria	4.566	5.379	5.161	2.777	3.914	3.666	4.436	3.756	3.817	4.164	5.449
Puglia	14.439	13.136	12.515	5.105	12.833	7.537	11.275	9.544	8.054	12.234	14.505
Molise	287	287	287	354	504	430	554	434	504	282	282
Abruzzo	1.298	1.741	1.689	926	1.298	947	1.066	1.051	1.132	1.471	1.741
Marche	5.461	5.234	5.234	4.570	4.472	4.272	4.956	5.219	4.760	4.326	5.461
Emilia-Romagna	5.419	5.414	5.191	2.344	4.558	4.189	4.723	4.031	2.860	4.167	5.419
Veneto	3.730	3.460	3.453	1.160	3.254	2.238	3.637	3.637	3.511	2.765	3.730
Friuli-Venezia Giulia	17.070	15.756	15.281	5.834	7.153	9.116	12.400	13.254	11.030	10.874	17.683
Sardegna	18.750	17.937	17.159	10.525	14.177	12.974	14.921	14.014	13.869	17.493	18.750
Sicilia	17.183	15.347	15.059	5.803	13.121	7.446	11.345	7.084	10.698	11.931	17.183
Totale	154.337	147.391	141.567	72.880	110.922	90.039	122.233	103.523	105.051	126.657	158.452

TAVOLA 4.4B - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER REGIONE AL 30/09/2020 - PERCENTUALI SUL TOTALE REGIONALE

					Posti barca dotati di:	a dotati di:				
Regione	Attracco	Acqua	Puce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Iqienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti
Liguria	8,96	96,4	90,2	51,1	57,4	57,1	9,68	56,6	64,1	80,2
Toscana	6'86	88,4	82,6	51,0	63,3	52,1	68,0		70,4	86,1
Lazio	100,0	93,2	88,0		58,3	43,4	77,4	78,4	9'89	2'69
Campania	99,4	94,0	92,7	40,7	6,06		71,0		62,8	91,9
Calabria	83,8	7,86	94,7		71,8		81,4		70,0	76,4
Puglia	99,5	9'06	86,3		88,5		7,77	65,8	52,5	84,3
Molise	100,0	100,0	100,0		85,9		94,4		85,9	100,0
Abruzzo	74,6	100,0	97,0		74,6		61,2		02'0	84,5
Marche	100,0	92,8	92'8		81,9		8'06		87,2	79,2
Emilia Romagna	100,0	6'66	92'8	43,3	84,1		87,2	74,4	52,8	76,9
Veneto	100,0	92,8	95,6		87,2		97,5	97,5	94,1	74,1
Friuli Venezia Giulia	96,5	89,1	86,4		40,5		70,1	75,0	62,4	61,5
Sardegna	100,0	2,26	91,5	56,1	75,6		79,6	74,7	74,0	93,3
Sicilia	100,0	89,3	87,6	33,8	76,4	43,3	0,99	41,2	62,3	69,4
Percentuali medie	97,4	93,0	89,3	46,0	70,0	26,8	77,1	65,3	66,3	79,9
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilit	Ithire e della Mohil	٠,α	itanerie di Por	Sostenibili Capitanerie di Porto Autorità di Sistema Portuale	tema Portuale					

TAVOLA 4.5A - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 30/09/2020

					Posti barca	Posti barca dotati di:					;
Tipologia di struttura	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	barca
Porto turistico	65.778	969.99	65.297	50.688	57.810	56.947	63.407	58.944	60.175	61.183	67.505
Approdo turistico	40.071	37.890	35.923	14.549	29.239	20.177	31.796	28.030	24.293	30.936	41.138
Punto di ormeggio	48.488	42.805	40.347	7.643	23.873	12.915	27.030	16.549	20.583	34.538	49.809
Totale	154.337	147.391	141.567	72.880	110.922	90.039	122.233	103.523	105.051	126.657	158.452

TAVOLA 4.5B - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 30/09/2020 - PERCENTUALI SUL TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA

					Posti barc	Posti barca dotati di:				
Tipologia di struttura	Attracco	Acqua	Luce	Carburante Vigilanza	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio Alaggio	Alaggio	Rifiuti
Porto turistico	97,4	8'86	2,96	75,1	85,6	84,4	93,9	87,3	89,1	9'06
Approdo turistico	97,4	92,1	87,3	35,4	71,1	49,0	77,3	68,1	59,1	75,2
Punto di ormeggio	97,3	85,9	81,0	15,3	47,9	25,9	54,3	33,2	41,3	69,3
Totale	97,4	93,0	89,3	46,0	70,0	26,8	77,1	65,3	66,3	79,9

0
02
2
9
§
ï
⋖
$\overline{\mathbf{Z}}$
⋝
岀
SER
Ճ
Ī
0
Ŋ
Ē
9
Ш
4
Ñ
Ш
퐀
$\frac{8}{2}$
⋽
Ξ
$\Box$
SS
ď
占
A PER C
교
7
$\ddot{\circ}$
K
B
Ξ
3
2
$\overline{}$
5
2
븯
5
Z
4
9
4
Z
0
2
Q

					Posti barc	Posti barca dotati di:					Totolo societa
Classi di lunghezza	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	barca
fino a 10,00 m o non specificati	101.342	94.807	89.551	41.661	67.336	51.437	75.370	62.984	65.390	79.686	104.814
da 10,01 a 24 m	48.884	48.529	47.994	28.809	40.140	35.537	43.363	37.512	37.219	43.269	49.507
oltre 24 m	4.111	4.055	4.022	2.410	3.446	3.065	3.500	3.027	2.442	3.702	4.131
Totale	154.337	147.391	141.567	72.880	110.922	90.039	122.233	103.523	105.051	126.657	158.452

TAVOLA 4.6B - NUMERO DI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E DOTAZIONI DI SERVIZI AL 30/09/2020 - PERCENTUALI SUL TOTALE PER CLASSI DI LUNGHEZZA

					Posti barc	Posti barca dotati di:				
Classi di lunghezza	Attracco	Acqua	Luce	Carburante Vigilanza	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti
fino a 10,00 m o non specificati	2'96	90,5	85,4	39,7	64,2	49,1	71,9	1,09	62,4	76,0
da 10,01 a 24 m	7,86	0,86	6'96	58,2	81,1	71,8	87,6	75,8	75,2	87,4
oltre 24 m	99,5	98,2	97,4	58,3	83,4	74,2	84,7	73,3	59,1	9,68
Percentuali medie	97,4	93,0	89,3	46,0	70,0	56,8	77,1	65,3	66,3	6'62

TAV 4.7A - NUMERO DEI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 30/09/2020

	Posti ba	rca per classi di lur	nghezza	
Tipologia di struttura turistica	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 24 m	oltre 24 m	Totale posti barca
Porto turistico	38.251	27.477	1.777	67.505
Approdo turistico	27.563	11.872	1.703	41.138
Punto di ormeggio	39.000	10.158	651	49.809
Totale	104.814	49.507	4.131	158.452

TAV 4.7B - NUMERO DEI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 30/09/2020 - COMPOSIZIONI PERCENTUALI

	Posti ba	rca per classi di lui	nghezza	
Tipologia di struttura turistica	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 24 m	oltre 24 m	Totali
Porto turistico	56,7	40,7	2,6	100,0
Approdo turistico	67,0	28,9	4,1	100,0
Punto di ormeggio	78,3	20,4	1,3	100,0
Percentuali medie riga	66,1	31,2	2,6	100,0
Porto turistico	36,5	55,5	43,0	42,6
Approdo turistico	26,3	24,0	41,2	26,0
Punto di ormeggio	37,2	20,5	15,8	31,4
Percentuali medie colonna	100,0	100,0	100,0	100,0

TAVOLA 4.8 - NUMERO DI POSTI BARCA PER REGIONE AL 31 DICEMBRE - ANNI 2007-2020

000000							Anni	ni						
alloibay	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*
Liguria	23.514	24.492	24.306	26.230	23.196	22.400	24.177	24.327	23.068	25.374	23.775	25.157	24.462	25.157
Toscana	17.125	15.925	16.890	17.668	17.922	19.066	19.382	15.608	18.770	18.770	19.194	17.550	18.092	17.860
Lazio	7.773	6.268	8.472	6.362	9.291	7.476	7.491	7.514	8.025	8.618	8.952	8.356	8.567	8.192
Campania	17.160	17.312	15.405	14.681	13.933	14.646	11.927	14.525	14.639	14.739	15.055	16.190	15.998	16.735
Calabria	4.120	4.312	5.415	5.919	5.963	6.022	5.987	5.422	6.052	5.901	5.681	5.490	5.490	5.449
Puglia	11.509	10.829	12.195	12.298	12.254	12.703	13.356	13.994	13.755	14.196	14.068	13.750	13.656	14.505
Molise	288	288	542	583	583	288	288	288	287	287	287	287	287	287
Abruzzo	2.695	2.269	2.453	2.440	2.883	3.405	3.049	2.719	2.679	2.699	2.699	2.751	2.699	1.741
Marche	5.558	4.720	5.627	5.527	4.516	5.393	5.393	5.405	5.862	5.319	5.306	5.302	5.312	5.461
Emilia Romagna	5.284	4.432	5.329	5.604	4.631	5.464	4.625	5.302	5.367	5.366	5.353	5.360	5.405	5.419
Veneto	3.639	066.6	5.933	6.110	6.164	6.402	6.058	6.720	7.527	6.539	6.620	6.887	5.852	3.730
Friuli Venezia Giulia	13.031	11.197	13.629	15.931	17.480	16.476	15.904	16.436	16.835	16.712	16.609	17.001	17.530	17.683
Sardegna	15.517	15.817	17.119	18.909	18.975	15.122	17.140	17.105	19.574	17.576	19.482	19.948	20.028	18.750
Sicilia	14.263	12.124	12.851	11.343	13.841	13.521	12.727	13.164	14.827	15.692	15.167	17.344	18.777	17.183
Totale	141.476	141.476 139.975 146.166	146.166	149.605	151.632	148.684	147.804	148.829	157.567	158.088	158.548	161.673	162.455	158.452

\* Per gli anni 2018, 2019 e 2020 i dati riportati sono aggiornati al 30 settembre anziché al 31 dicembre.

# 5 - Attività svolta dagli Uffici Marittimi in materia di diporto nautico

In questo Capitolo vengono presentati i dati relativi all'attività svolta dagli Uffici Marittimi in materia di diporto nautico per l'anno 2020.

La Tavola 5.1 indica l'attività svolta dagli Uffici Marittimi, tra cui quella relativa alle missioni MIDI (controllo diporto), alle infrazioni del diporto nautico rilevate dai mezzi navali, ai mezzi da diporto ed ai diportisti cui è stata prestata assistenza e soccorso.

La Tavola 5.2 mostra il numero degli interventi di soccorso richiesti tramite telefono, numeri di pubblica utilità, numero blu e via radio, nonché falsi allarmi pervenuti, suddivisi per Capitaneria di Porto.

TAVOLA 5.1 - ATTIVITA' OPERATIVA SVOLTA DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - IN MATERIA DI DIPORTO NAUTICO - ANNO 2020

Capitanerie di Porto	Mezzi da diporto cui è stata prestata assistenza e soccorso	Diportisti a cui è stata prestata assistenza e soccorso	Mezzi navali assegnati	N. missioni MIDI (controllo diporto)	N. controlli diporto nautico effettuati dai mezzi navali	N. infrazioni diporto nautico rilevati dai mezzi navali	N. infrazioni in materia di diporto nautico rilevate a terra	Patenti revocate	N. notizie di reato per diporto	N. sequestri penali per diporto	N. illeciti amministrativi per diporto	N. sequestri amministrativi per diporto
Ancona	47	122	111	148	441	125	30	32	08	-	151	2
Augusta	14	30	48	195	132	11	1	8	1	-	11	•
Bari	26	89	26	328	290	136	104	_	-	-	240	2
Barletta	7	18	72	22	316	71	19		-	-	138	10
Brindisi	12	20	08	199	1.082	11	22	2	11	-	22	-
Cagliari	48	66	256	322	2.005	26	17	1	1	-	43	•
Castellammare di Stabia	16	61	38	39	358	28	17	24	9	-	43	1
Catania	41	92	108	256	731	46	9	_	1	-	52	1
Chioggia	16	29	64	135	1.655	44	27		-	-	71	-
Civitavecchia	20	38	121	338	1.291	52	-	2	-	-	52	-
Corigliano Calabro	1	7	99	63	143	27	1		9	-	22	1
Crotone	13	14	130	148	543	36	34		8	-	62	7
Gaeta	64	201	236	808	1.156	149	51	1,1	11	-	182	9
Gallipoli	46	146	192	544	2.003	212	32	2	1	1	243	2
Gela	2	-	24	27	36	7	1	-	-	-	8	-
Genova	63	116	178	297	610	108	85	_	11	-	184	4
Gioia Tauro	9	20	36	88	333	32	-	•	1	•	31	1
Imperia	14	41	20	134	429	46	38		1	-	84	2
La Maddalena	15	22	124	255	1.583	153	114	_	-	-	267	2
La Spezia	42	150	92	345	3.107	88	42		13	-	117	3
Livorno	52	205	246	447	1.317	201	101	9	1	-	305	3
Manfredonia	22	29	98	243	671	146	8	4	-	-	154	2
Marina di Carrara	4	6	24	66	591	18	18		1	-	37	•
Mazara del Vallo	7	21	46	61	322	_	9		1	-	7	1
Messina - A.M.S.	20	49	09	248	1.318	129	2	60	11	•	131	•
Milazzo	18	72	119	147	493	27	114	3	9	-	136	-
Molfetta	2	2	48	127	870	5	-	1,	-	-	5	•

Segue: TAVOLA 5.1 - ATTIVITA' OPERATIVA SVOLTA DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - IN **MATERIA DI DIPORTO NAUTICO - ANNO 2020** 

Capitanerie di Porto	Mezzi da diporto cui è stata prestata assistenza e soccorso	Diportisti a cui è stata prestata assistenza e soccorso	Mezzi navali assegnati	N. missioni MIDI (controllo diporto)	N. controlli diporto nautico effettuati dai mezzi navali	N. infrazioni diporto nautico rilevati dai mezzi navali	N. infrazioni in materia di diporto nautico rilevate a terra	Patenti revocate	N. notizie di reato per diporto	N. sequestri penali per diporto	N. illeciti amministrativi per diporto	N. sequestri amministrativi per diporto
Monfalcone	52	146	66	368	1.386	65	22		-	1	122	-
Napoli	87	237	314	361	2.312	401	310	114	126	2	289	41
Olbia	-	25	152	357	416	129	32	•	-	-	161	-
Oristano	16	45	84	30	482	16	12	-	-	-	28	1
Ortona	16	33	36	180	455	28	10	-	_	-	38	1
Palermo	32	26	192	296	2.069	268	84	-	1	2	351	14
Pesaro	-	'	72	47	188	20	14	_	1	-	34	1
Pescara	14	23	66	83	104	37	7	-	1	-	36	1
Porto Empedocle	16	36	136	172	1.674	29	18	-	3	-	74	-
Porto Torres	18	52	113	132	477	22	19	· ]	-	-	41	1
Portoferraio	23	73	108	309	1.595	61	56	-	1	-	86	-
Pozzallo	11	42	61	111	252	24	-	1	8	-	17	-
Ravenna	45	71	134	397	916	49	29	78	3	-	73	1
Reggio Calabria	3	6	170	137	791	06	20	12	_	-	109	5
Rimini	16	39	102	350	712	10	98	1	_	-	96	-
Roma	21	43	122	289	63	28	38	-	6	1	92	2
Salerno	69	151	201	498	1.413	191	29	-	-	-	248	1
San Benedetto del Tronto	11	25	69	220	289	16	16	-	10	-	25	1
Savona	25	20	80	197	1.383	44	48	1	-	-	92	3
Sesta Squadriglia Messina	1	1	104	2	1	1	1	· ]	-	-	2	1
Siracusa	26	107	09	156	897	52	44	'	1	1	95	1
Taranto	15	38	144	139	818	123	12	-	15	-	120	13
Termoli	10	47	09	120	547	21	23	-	3	-	41	1
Torre del Greco	9	15	18	71	160	1	10	64	-	-	7	-
Trapani	39	127	195	291	1.026	79	79	-	2	1	156	-
Trieste	15	48	49	172	84	8	1	-	-	-	8	1
Venezia	66	307	266	547	3.864	256	22	8	6	1	316	9
Viareggio	19	45	36	101	460	103	29	1	ı	1	132	3
Vibo Valentia Marina	37	83	141	385	553	59	13	1	7	1	71	1
Totale	1.372	3.753	6.127	12.617	49.861	4.196	2.038	420	361	9	6.058	150

Fonte: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Ufficio Bilancio e Programmazione Generale e Finanziaria - Sezione 5^ Controllo di gestione.

TAVOLA 5.2 - INTERVENTI DI SOCCORSO RICHIESTI ALLE CAPITANERIE DI PORTO - ANNO 2020

Capitanerie di Porto	Interventi di soccorso richiesti via telefono (escluso cod. 1470/1490)	Interventi di soccorso richiesti tramite numeri di pubblica utilità (112/113/115/117/ 118)	Interventi di soccorso richiesti tramite numero BLU (1530)	Interventi di soccorso richiesti via radio	Falsi allarmi per soccorso pervenuti via radio/telefono
Ancona	28	9	38	30	13
Augusta	23	1	6	13	5
Bari	19	4	32	6	16
Barletta	22	4	6	3	11
Brindisi	19	4	4	5	-
Cagliari	56	7	47	14	25
Castellammare di Stabia	14	-	9	1	-
Catania	31	4	29	5	1
Chioggia	35	7	11	5	7
Civitavecchia	23	4	3	8	-
Corigliano Calabro	2	-	18	2	-
Crotone	17	1	4	7	-
Gaeta	37	25	59	15	18
Gallipoli	58	22	87	9	3
Gela	5	2	9	-	3
Genova	34	17	55	4	19
Gioia Tauro	7	1	3	2	2
Imperia	6	368	22	3	149
La Maddalena	12	-	2	6	1
La Spezia	25	28	23	9	1
Livorno	46	15	66	11	2
Manfredonia	21	1	18	2	5
Marina di Carrara	7	6	5	-	6
Mazara del Vallo	30	3	5	4	2
Messina - A.M.S.	28	4	7	2	-
Milazzo	66	6	5	8	13
Molfetta	12	-	7	1	6
Monfalcone	38	9	13	3	-
Napoli	61	8	41	20	18
Olbia	11	-	4	2	1
Oristano	19	2	18	2	13
Ortona	10	1	7	3	5
Palermo	46	53	13	17	7
Pesaro	3	-	-	-	-
Pescara	20	3	4	4	3
Porto Empedocle	38	9	15	6	7
Porto Torres	33	3	5	5	13
Portoferraio	18	7	10	9	1
Pozzallo	3	22	24	4	6
Ravenna	85	18	10	11	6
Reggio Calabria	7	-	6	1	5
Rimini	19	12	6	1	-

Segue: TAVOLA 5.2 - INTERVENTI DI SOCCORSO RICHIESTI ALLE CAPITANERIE DI PORTO - ANNO 2020

Capitanerie di Porto	Interventi di soccorso richiesti via telefono (escluso cod. 1470/1490)	Interventi di soccorso richiesti tramite numeri di pubblica utilità (112/113/115/117/ 118)	Interventi di soccorso richiesti tramite numero BLU (1530)	Interventi di soccorso richiesti via radio	Falsi allarmi per soccorso pervenuti via radio/telefono
Roma	11	7	21	5	2
Salerno	43	15	35	4	10
San Benedetto del Tronto	11	5	12	5	4
Savona	26	7	14	5	9
Sesta Squadriglia Messina	-	-	-	3	-
Siracusa	27	17	30	5	5
Taranto	6	3	25	1	2
Termoli	13	2	5	2	3
Torre del Greco	22	-	5	1	18
Trapani	82	8	20	15	9
Trieste	3	16	23	2	9
Venezia	76	23	50	11	5
Viareggio	7	8	16	7	1
Vibo Valentia Marina	47	3	16	3	9
Totale	1.468	804	1.028	332	479

Fonte: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Ufficio Bilancio e Programmazione Generale e Finanziaria - Sezione 5^ Controllo di gestione.

# **APPENDICE**

**APPENDICE I - COMMERCIO CON L'ESTERO DI SETTORE** 

APPENDICE II - CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

# APPENDICE I - COMMERCIO CON L'ESTERO DI SETTORE

Esportazioni ed importazioni di navi, imbarcazioni e strutture galleggianti, imbarcazioni da diporto e sportive - Anni 2010-2020

# Esportazioni

Mondo - Migliaia di Euro

Codice Ateco 2007 e descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CL30.1- Navi e imbarcazioni	4.226.350	3.645.843	2.622.312	2.537.476	3.382.594	3.101.157	4.397.491	4.508.989	4.630.062	4.423.159	4.909.509
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	2.805.677	2.165.483	1.434.241	1.108.222	1.421.460	1.398.597	2.639.877	2.801.952	2.785.074	2.132.357	2.813.305
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e sportive	1.420.673	1.480.359	1.188.070	1.429.254	1.961.135	1.702.560	1.757.614	1.707.037	1.844.988	2.290.802	2.096.205

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili su dati ISTAT.

# Esportazioni

Mondo - Valori percentuali

Codice Ateco 2007 e descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CL30.1- Navi e imbarcazioni	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	66,4	59,4	54,7	43,7	42,0	45,1	60,0	62,1	60,2	48,2	57,3
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e	33,6	40,6	45,3	56,3	58,0	54,9	40,0	37,9	39,8	51,8	42,7

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili su dati ISTAT.

# Importazioni

Mondo - Migliaia di Euro

Codice Ateco 2007 e descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CL30.1- Navi e imbarcazioni	3.114.526	2.253.511	2.018.038	1.172.816	529.013	905.227	773.459	919.778	1.575.650	1.538.093	573.953
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	2.756.850	1.951.248	1.803.924	1.057.011	306.305	713.012	529.898	657.103	1.339.028	1.205.991	308.930
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e sportive	357.676	302.263	214.114	115.805	222.708	192.215	243.561	262.675	236.622	332.102	265.023

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili su dati ISTAT.

#### Importazioni

Mondo - Valori percentuali

Codice Ateco 2007 e descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CL30.1- Navi e imbarcazioni	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	88,5	86,6	89,4	90,1	57,9	78,8	68,5	71,4	85,0	78,4	53,8
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e	11,5	13,4	10,6	9,9	42,1	21,2	31,5	28,6	15,0	21,6	46,2

Sportive

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili su dati ISTAT.

# Differenza tra esportazioni ed importazioni

Mondo - Migliaia di Euro

Codice Ateco 2007 e descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CL30.1- Navi e imbarcazioni	1.111.823	1.392.332	604.274	1.364.660	2.853.582	2.195.930	3.624.032	3.589.211	3.054.412	2.885.066	4.335.556
CL30.11- Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti	48.826	214.235	-369.683	51.212	1.115.154	685.585	2.109.978	2.144.848	1.446.046	926.365	2.504.374
CL30.12- Imbarcazioni da diporto e sportive	1.062.997	1.178.096	973.957	1.313.449	1.738.427	1.510.345	1.514.053	1.444.362	1.608.366	1.958.701	1.831.182

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili su dati ISTAT.

# APPENDICE II - CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO<sup>1</sup>

#### Titolo I - REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

#### Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione - 1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all'articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. e dal decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 Febbraio 1998. n. 30.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando

3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.

Art. 2. - Unità da diporto utilizzata a fini commerciali - 1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

- a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
- c-bis) è utilizzata per assistenza all'ormeggio nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto:
- c-ter) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino;
- c-quater) è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.
- 2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.

3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese terzo, l'esercente presenta allo Sportello telematico dei diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità. il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio dì conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo.

4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.

Art. 2-bis - Nautica sociale - 1. Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:

- a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
- b) il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.
- 2. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita la disciplina della nautica sociale e le eventuali facilitazioni per l'ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina

Art. 3 - Unità da diporto - 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

- a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto:
- b) unità utilizzata a fini commerciali commercial yacht: si intende ogni unità di cui all'articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate dì stazza lorda, di seguito TSL;
- d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e):
- e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL. costruita in data anteriore al 1º gennaio
- f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
- g) natante da diporto: sì intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari a inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera e), con esclusione delle moto d'acqua:
- h) moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria dì propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al
- h-bis) unità da diporto a controllo remoto: unità da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.

#### Capo II - Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto

Art. 14. Rinvio - 1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Testo consolidato in vigore dal 22 dicembre 2020, in base al Decreto Legislativo 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente la revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, aggiornato al D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, convertito con modifiche dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8)

1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

# Titolo II - REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITÀ DA DIPORTO

#### Capo I - Iscrizione delle unità da diporto

- Art. 15. Iscrizione 1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).
- 2. Il proprietario o I 'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda.
- 3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
- 4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita da diporto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere presentata in caso dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilità dell'unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita di possesso per l'intestatario dell'unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria rientri nel possesso dell'unità può richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso
- Art. 15-bis. Iscrizione di navi da diporto 1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza.
- 2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.
- 3. La presentazione di un certificato dell'autorità competente estera, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
- 4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicale le generalità del proprietario e i dati identificativi dell'unità, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.
- 5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziarla presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell'impresa individuale o della società esercente le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle& unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione.
- 6. È fatta salva la facoltà per il proprietario o per l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali In nave da diporto.
- Art. 15-ter. Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche 1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro Internazionale di cui all'articolo 1 del

- decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertilo con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
- Le modalità di iscrizione sono determinale con il regolamento di attuazione del presente codice.
- 3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:
  - a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
  - b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;
  - c) il libro unico di bordo.
- 4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettere a) e c), sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.
- 5. È fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di cui al comma 3, lettera a) con l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del codice della navigazione e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.
- Art. 16. Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria 1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.
- 1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.
- 1-ter. Nel caso di perdita della disponibilità dell'unità da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.
- Art. 17. Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto 1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni, dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione.
- La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
- 3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.
- 4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
- 4~bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.
- Art. 18. Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero 1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
- 2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

- 3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia
- 4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea che Intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentanté che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.
- Art. 19. Iscrizione di imbarcazioni da diporto 1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell'allegalo XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno del soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
- 1-bis. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un'unità da diporto di propria costruzione, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unità presenta, in luogo del titolo di proprietà di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l'unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.
- 2. Per le unità provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
- 3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di Stati terzi individuati con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo dal titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorità straniera competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità.
- 4. Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
- 4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all'ufficio d'iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da I a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzatà a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione. è fatta salva la facoltà per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.

- Art. 20. Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto 1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla . domanda è allegata:
  - a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;
  - b) dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono
  - c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo;
  - d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma
- 1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio:
- 2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione, il certificato di sicurezza e il ruolino di equipaggio
- 3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED) e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.
- Art. 21. Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) - 2. La cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) può avvenire, secondo le modalità stabilite nel regolamento d'attuazione del presente codice:
  - a) per vendita o trasferimento all'estero;
  - b) per demolizione:
  - c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei
  - d) per passaggio ad altro registro;
  - e) per perdita effettiva o presunta.

2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso

2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione dì bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato.

# Capo II - Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto

- Art. 22. Documenti di navigazione e tipi di navigazione 1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:
  - a) fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
  - b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
- 2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:

- a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità, indicate nella dichiarazione di conformità UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n.104;
- b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità:
- 3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
  - a) imbarcazioni senza marcatura CE:
    - 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne:
    - 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne:
  - b) imbarcazioni con marcatura CE:
    - senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II;
    - 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
    - 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
    - 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.
- Art. 23. Licenza di navigazione 1. La licenza di navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell'unità se richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa.
- La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
- 4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.
- Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati allo Sportello telematico del diportista (STED) su supporto informatico o per via telematica.
- 6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo Sportello telematico del diportista (STED) con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi.
- Art. 24. Rinnovo della licenza di navigazione 1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell' articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore come definite nell' articolo 3, comma 1, lettera h), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.
- 2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dalla Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.
- Art. 24-bis. Dichiarazione di armatore 1. Chi assume l'esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se

- l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
- 2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma I, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice.
- 3. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.
- 4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
  - a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;
  - b) gli elementi di individuazione dell'unità.
- 5. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere:
  - a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;
  - b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unità:
- La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione.
- 7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).
- 8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.
- 9. L'armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unità da diporto. Per le obbligazioni contratte In occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell'unità e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.
- 10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le disposizioni del Titolo III, Capo I e II, del codice della navigazione e le relative norme attuative.
- Art. 25. Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell'unità 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici. Dopo il numero di individuazione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.
- 1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnali. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di Iscrizione.
- 2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto con un numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l'identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume.
- Art. 26. Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.
- 1-bis. Il certificato di Idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità dell'unità al noleggio ed è rilasciato dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.

- Art. 26-bis. Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare
- 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolare riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive.
- 2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, è istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguilo di un accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.
- La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
- 4. I controlli alle unità da diporto sono svolti anche tramite l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall'articolo 8-bis, comma I, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
- Art. 27. Natanti da diporto e moto d'acqua 1. I natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
- I natanti da diporto, a richiesta dell'interessato, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto.
- 3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
  - a) entro sei miglia di distanza dalla costa;
  - b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione è tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dai predetti organismi:
  - c) entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak.
- 4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.
- 5. Le moto d'acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa.
  6. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto d'acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competenti.
- 7. L'utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto d'acqua utilizzati ai fini commerciali di cui all'articolo 2, è obbligato a:
  - a) essere in possesso di patente nautica;
  - b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che l'unità da diporto è abilitata a trasportare;
  - c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
  - d) dotare l'unità da diporto dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.
- 8. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non è in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell'unità da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.
- 9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee

a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. Per eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo, si provvede con ordinanza dell'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.

- Art. 27-bis. Unità da diporto a controllo remoto 1. I sistemi di comando remoto delle unità da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta di bordo.
- Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore delle unità da diporto a controllo remoto può imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità.
- 3. Chiunque esercita il controllo remoto delle unità di cui al presente articolo ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall'articolo 39, è in possesso di patente nautica.
- Art. 28. Potenza dei motori 1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
- 2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.
- Art. 29. Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
- 2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
- 3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.
- 4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata allo Sportello telematico del diportista (STED), che provvede:
  - a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
  - b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
  - c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
- 5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
- 6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame.
- 7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
- 8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

- La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
- 10. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando io ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.
- 11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare, o con apparato equivalente, della posizione.
- 11-bis. Il comandante dell'unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione dal presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.
- 11-ter. Con ii regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.
- Art. 30. Manifestazioni sportive 1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
- 2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.
- 3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
- 4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.
- **Art. 31. Navigazione temporanea 1**. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di:
  - a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
  - b) presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
  - c) trasferire unità da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero
- 2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.
- 3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
- 4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.
- 4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1.
- 5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.
- 6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione. In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui

all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

6-bis In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona In possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care" a seconda che l'unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.

- Art. 32. Autorizzazione alla navigazione temporanea 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti:
  - a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
  - b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice.

# Capo III - Persone trasportabili ed equipaggio

- Art. 34. Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
- 2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
- 3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:
  - a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II:
  - b) per le unità non munite di marcatura CE:
    - 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
    - 2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.
- Art. 35. Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto 1. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.
- Art. 36. Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto 1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.
- 2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
- 3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
- 4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.
- Art. 36-bis. Titoli professionali del diporto 1. È istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2" classe.
- 2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172. al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.
- Art. 37. Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di

Art. 38. Ruolino di equipaggio - 1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto, anche utilizzate a fini commerciali, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.

1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predelle unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorità marittima o della navigazione interna competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unità.

#### Capo IV - Patenti nautiche

- Art. 39. Patente nautica 1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta
  - a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua:
  - b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installalo un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentalo, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV
- 2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da
- 3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
  - a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
  - b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
  - c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
- 4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone
- 5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.
- 6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:
  - a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua,
  - b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
  - c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;
  - d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua.

6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validità, nonché prescrizioni relative all'utilizzo di specifici adattamenti o all'avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente codice, adottato anche di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità

6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami

- a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente
- b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza.
- c) i sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o . del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.

6-quater. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso dì abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice

6-quinquies. La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.

Art. 39-bis. - Anagrafe nazionale delle patenti nautiche - 1. Per finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unità da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice.

2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:

- a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente
- b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca.
- b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 39, comma
- c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice, dal relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in materia, che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, anche per effetto di
- d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe.
- 3. L'anagrafe di cui al comma 1 è completamente informatizzata ed è popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporli, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione con riferimento ai certificati di assicurazione rilasciati, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporli, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e del trasporti.

3-bis. L'annotazione del cambiamento della residenza del titolare della patente nautica è effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero dell'interno rende disponibili, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo Ministero ai sensi del citato articolo 62.

- 4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche è consentito:
  - a) alle autorità pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;
  - b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge;
  - e) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.
- 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, assicurando la protezione dei dati personali per i diritti e le libertà degli interessati attraverso misure di garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.

# Capo V - Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto

- Art. 40. Responsabilità civile 1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.
- 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.
- Art. 41. Assicurazione obbligatoria 1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
- 2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.
- 3. L'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali
- 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.

# Titolo III - DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE

# Capo I - Locazione di unità da diporto

- Art. 42. Locazione e forma del contratto 1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
- 2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
- 3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
- 4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.

- Art. 43. Scadenza del contratto 1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità da diporto.
- 2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
- Art. 44. Prescrizione 1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità
- Art. 45. Obblighi del locatore 1. Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
- Art. 46. Obblighi del conduttore 1. Il conduttore è tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

#### Capo II - Noleggio

- Art. 47. Noleggio di unità da diporto 1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
- 2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.
- 3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
- 4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare.
- Art. 48. Obblighi del noleggiante 1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tute le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità
- Art. 49. Obblighi del noleggiatore 1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto
- 1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto.
- Art. 49-bis. Noleggio occasionale 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1 iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.
- 2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso da almeno tre anni della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni cocasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

- 3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
- 3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia
- 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di
- 5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime

# Capo II-bis - Figure professionali per le unità da diporto

- Art. 49-ter. Mediatore del diporto 1. È istituita la figura professionale del mediatore del diporto
- 2. È mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da
- 3. Il mediatore del diporto può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 2 nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n.135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attività connesse o strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.
- 4. Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
- 5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.
- 6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 49quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.
- Art. 49-quater. Attività del mediatore del diporto 1. L'attività di cui all'articolo 49-ter è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- 2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993. n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.
- 3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza dell'Unione europea;
- b) età minima di 18 anni:
- c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478
- d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
- f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;
- g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannali a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), è organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisuralo al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso.
- 5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.
- 6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-ter che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la condotta:
  - a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
  - b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
  - c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della
  - d) inibizione perpetua dell'attività, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. L'inibizione perpetua è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.
- 7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.
- 8. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
  - a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f) (rectius: comma 3, lett.
  - b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
  - c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni.
  - d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b);
  - e) assegnazione a una casa di Cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;
  - f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del
- 9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del diporto la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alle sentenze che definiscono il grado di
- 10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7.

- 11. L'inibizione perpetua dell'attività può essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:
  - a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata:
  - b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
  - c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
  - d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
- 12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.
- 13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera d), nonché nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la violazione.
- Art. 49-quinquies. Istruttore di vela 1. È istruttore professionale di vela colui che, in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse tecniche della navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L'attività dell'istruttore professionale di vela può essere esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo purché abitualmente e non occasionalmente.
- 2. L'iscrizione e la permanenza nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela di cui all'articolo 49-sexies è condizione per l'esercizio della professione e per l'uso del titolo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita la professione di istruttore di vela in mancanza di detta iscrizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000.
- 3. Gli istruttori professionali di vela sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 4. L'esercizio della professione di istruttore professionale di vela in violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento, di cui al comma 10, lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
- 5. In caso di esercizio dell'attività di istruttore professionale di vela in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 10 o di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, è adottato un provvedimento disciplinare motivato di avvertimento o di censura o di sospensione da un minimo di due mesi a un massimo di dodici mesi o di radiazione, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 10.
- 6. La sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività di istruttore professionale di vela è irrogata, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei sequenti casi:
  - a) carenza della copertura assicurativa di cui all'articolo 49sexies, comma 2, lettera e);
  - b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
  - c) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 8, lettera b);
  - d) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;
  - e) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3) del codice penale:
  - f) esercizio dell'azione penale per ipotesi di reato inerenti o connessi alla professione.
- 7. La sospensione di cui al comma 6 cessa di avere effetto al venir meno delle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 6. La sospensione disposta ai sensi della lettera f) del comma 6 cessa di aver effetto a seguito di sentenza di assoluzione intervenuta in qualsiasi grado di giudizio.

- 8. La sanzione disciplinare della radiazione dall'elenco di cui all'articolo 49sexies dell'istruttore professionale di vela è disposta nei seguenti casi:
  - a) perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera c);
  - b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma 2, del codice penale;
  - c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ai sensi dell'articolo 216 del codice penale.
- 9. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di esercizio della professione di istruttore professionale di vela sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di porto competente per territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono annotate nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.
- 10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie in conformità alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 49-sexies nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
  - a) individuazione dei brevetti e delle qualifiche professionali rilasciati, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (SNAQ) del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea, dalla Marina militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana, validi per l'accesso alla professione di istruttore di vela;
  - b) disciplina dell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, ivi compresi la struttura, l'organizzazione, la tenuta, l'aggiornamento, l'accesso e la vigilanza, le informazioni da pubblicare, i tempi e le modalità di diffusione dell'elenco, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, delle linee guida di cui all'articolo 71 del medesimo codice, nonché nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e del rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679;
  - c) modalità di comunicazione degli estremi della polizza assicurativa degli istruttori professionali di vela e di ogni sua variazione agli allievi e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la registrazione nell'elenco nazionale;
  - d) modalità di riconoscimento della qualifica di esperto velista, rilasciata in data antecedente all'entrata in vigore del decreto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela;
  - e) condizioni e modalità per il rilascio, in fase di acquisizione di uno dei brevetti o delle qualifiche professionali di cui alla lettera a), del certificato di idoneità psichica e fisica da parte dei medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione;
  - f) procedimento disciplinare, ivi comprese le procedure di impugnazione in via amministrativa e di esecuzione delle sanzioni disciplinari nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell'attività amministrativa;
  - g) procedure di accesso, impugnazione e rettifica da parte degli interessati dei dati personali trascritti nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.».
- Art. 49-sexies. Elenco nazionale degli istruttori professionali di vela 1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.
- 2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) hanno un'età minima di diciotto anni;
  - b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

- c) salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per esercizio abusivo della professione, o per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, o per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a tre anni, non hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni;
- d) sono in possesso di brevetto o di qualifica professionale che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela ai sensi dell'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera a);
- e) hanno stipulato la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;
- f) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio o superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). Si prescinde dal requisito di competenza nella conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito esclusivamente ad allievi stranieri in lingua inglese o nella loro lingua madre;
- g) certificato di idoneità psichica e fisica di cui all'articolo 49quinquies, comma 10, lettera e), ovvero rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea in cui il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti.
- 3. I requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e d), non sono richiesti nei confronti di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del brevetto o della qualifica professionale conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero conformemente all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, se il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti in Paesi terzi.
- 4. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è subordinata al pagamento di un diritto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti di iscrizione affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese di gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela e della vigilanza sull'esercizio della professione di istruttore di vela.
- 5. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela ha efficacia per cinque anni. Su richiesta dell'interessato, l'iscrizione è rinnovata per altri cinque anni se permangono i requisiti di cui al comma 2 e previo pagamento del diritto di cui al comma 4. Il rinnovo dell'iscrizione può essere richiesto anche oltre il termine dei cinque anni dall'iscrizione o dal rinnovo precedente.
- 6. L'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici, della Marina militare, della Lega navale italiana e della Federazione italiana vela ed è aggiornato semestralmente.».

# Capo II-ter - Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica

- Art. 49-septies. Scuole nautiche 1. Le scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese.
- 2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali è ubicata la sede principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le province, le città metropolitane e le province autonome dispongono l'esecuzione di idonei controlli sull'esercizio dell'attività delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività.
- 3. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica è presentata, per il tramite dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre

- 2010, n. 160, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della scuola, vale quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- 4. La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica può essere presentata da soggetti che:
  - a) hanno compiuto gli anni ventuno;
  - b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
  - c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);
  - d) dispongono di adeguata capacità patrimoniale o di polizza fideiussoria.
- 5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacità patrimoniale o della polizza fideiussoria, che è richiesta alla persona giuridica.
- 6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica non può essere presentata dai soggetti che:
  - a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza:
  - b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
  - c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni o a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
  - d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento.
- 7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al comma 6 si applicano al legale rappresentante.
- 8. A ciascuna sede della scuola nautica è preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacità patrimoniale. Per la sede principale il responsabile didattico può coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile didattico è un dipendente della scuola nautica o collaboratore familiare ovvero, nel caso di società di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il medesimo responsabile didattico può essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio di una stessa provincia o città metropolitana o provincia
- 9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il tramite dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica. Gli istituti tecnici che svolgono attività di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero dell'istruzione.
- 10. Le scuole nautiche svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più delle categorie previste dall'articolo 39, comma 6 del presente codice, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unità da diporto delle singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte.
- 11. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l'esercizio dell'attività di scuola nautica o di variazione del personale docente in organico è indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed è comprovato il possesso dei requisiti prescritti.

- 12. Possono svolgere l'attività di insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni. i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attività di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice. Le attività rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilità previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- 13. Possono svolgere attività di istruzione pratica al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. L'attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice.
- 14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti requisiti:
  - a) hanno un'età non inferiore ad anni ventuno;
  - b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
  - c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume:
  - d) se istruttori pratici, sono in possesso di certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medicosportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione;
  - e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
- 15. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.
- 16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attività o in mancanza dei requisiti di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.
- 17. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità giuridica di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai commi 12, 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
- 18. In caso di esercizio dell'attività di scuola nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 21, è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attività, o di interdizione dall'esercizio dell'attività nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 21.
- 19. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica.
- 20. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di scuola nautica sono irrogate dalla provincia o dalla città metropolitana o dalla provincia autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie, nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:

- a) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 2;
- b) modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di una scuola nautica;
- c) requisiti di idoneità e requisiti minimi di capacità patrimoniale;
- d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti;
- e) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;
- f) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
- g) requisiti e modalità per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15;
- h) disciplina dell'attività pubblicitaria;
- i) tariffario minimo;
- I) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.
- Art. 49-octies. Centri di Istruzione per la nautica 1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
- 2. I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 3. Le direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli ordinari sull'esercizio dell'attività e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività. Qualora, all'esito delle attività di controllo, sussistano fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, le predette autorità interessano la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorità effettuati, sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 4. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica è presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale. Il legale rappresentate risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento del centro di istruzione per la nautica, nonché delle sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività.
- 5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica può essere presentata da soggetti che:
  - a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
  - b) hanno compiuto gli anni ventuno;
  - c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
  - d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
  - e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice.

- 6. A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonché a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge tale attività, è preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5
- 7. Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attività di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici, nonché ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui è intercorsa, alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le articolazioni o
- 8. I centri di istruzione per la nautica svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o più categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adequata rispetto al tipo di corsi impartiti.
- 9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di istruzione per la nautica, nonché le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio, i nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti prescritti.
- 10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica.
- 11. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
- 12. In caso di esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 15 è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attività o di interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 15.
- 13. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice, da parte del legale rappresentante dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica.
- 14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di centri di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
- 15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
  - a) modalità per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto;
  - b) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 3:
  - c) modalità per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale;
  - d) requisiti di idoneità:
  - e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti:

- f) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;
- g) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche:
- h) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione della nautica di cui al presente

# Capo II-quater - Strutture dedicate alla nautica da diporto

- Art. 49-nonies. Disciplina del transito delle unità da diporto 1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano al rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistiche con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano rifugio gratuito per un tempo non inferiore alle quattro ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle 9:00 alle 19:00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito per il rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.
- 2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservata al transito è determinato nell'8% dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca stabilito come segue:
  - a) fino a 50 posti barca: due;
  - b) fino a 100 posti barca: tre:
  - c) fino a 150 posti barca: cinque;
  - d) fino a 250 posti barca: dieci;
  - e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
  - f) da 501 a 750 posti barca: venti;
  - g) oltre 750 posti barca: venticinque.
- 3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato a natanti e a imbarcazioni da diporto, vela o a motore, condotte da persone diversamente abili o con persone diversamente abili a bordo è determinato nell'1% dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca stabilito come segue:
  - a) fino a 80 posti barca: uno:
  - b) fino a 150 posti barca: due;
  - c) fino a 300 posti barca: tre;
  - d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
  - e) da 400 a 700 posti barca: sei;
  - f) oltre 700 posti barca: otto.
- 4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza un'area che risulta di comodo accesso è collocata la minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione a terra con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere sistemi idonei allo specifico attracco, che consentano comodo
- 5. La persona diversamente abile che conduce la unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione fatta dall'autorità marittima competente.
- 6. Il posto di attracco riservato ai diversamente abili, quando non è impegnato a tale fine, può essere occupato da altre unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persone diversamente abile o con persona diversamente abile a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.
- 7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma tre è consentito, qualora non già occupato da altre unità con persona diversamente abile, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentano di prendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.

- 8. Le richieste le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotati in un registro, numerato siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.
- In occasione di manifestazioni sportive mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzate dalle unità partecipanti alle gare presentate per l'esposizione.
- 10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri nelle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.
- 11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.
- 12. Nelle acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto determina le modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonee alla comoda fruizione da parte delle persone diversamente abili. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di costo di imbarco.
- 13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.
- Art. 49-decies. Campi di ormeggio attrezzati 1. Gli enti gestori delle aree marittime protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nullaosta del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, al parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al 15% degli ormeggi e riservata alle unità a vela.
- 2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 è vietato l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto;
  - b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;
  - c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa anche per via telematica.
- 3. Gli enti gestori che istituiscono i campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornalieri di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell'area marina protetta.
- 5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alla dimensione delle unità per le quali viene effettuato l'ormeggio.
- 6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificame costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.
- 7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente comando zona fari e la posizione le caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all'ufficio circondariale marittimo competente per il successivo inoltro all'Istituto geografico della marina militare.
- Art. 49-undecies. Assistenza e traino per Imbarcazioni e natanti in mare 1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, è istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.

- 2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivanti dall'attività e comunicazione alla capitaneria di porto competente per le attività di cui all'articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.
- 3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per l'incolumità delle persone a bordo, o vi è la presenza la possibilità di un inquinamento, è fatto obbligo anche l'operatore chiamato per l'assistenza di contattare immediatamente l'autorità marittima.
- 4. Le attività comprese nell'ambito del servizio di assistenza sono le seguenti:
  - a) riparazioni meccaniche, idraulici ed elettriche, nonché all'attrezzatura velica;
  - b) consegna di pezzi di ricambio le forniture di bordo in genere;
  - c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle hatterie:
  - d) le altre attività che consentono di risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione.
- 5. È consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto più idonea tecnicamente ad accogliere l'unità nel caso di impossibilità di risolvere il problema sul posto, laddove tale attività non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. È fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente al rientro presso la struttura per la nautica da diporto individuata le attività di cui ai commi 4 e 5 all'autorità marittima territorialmente competente.
- 6. Le spesa sostenuta per le attività di cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti.
- 7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento del servizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il servizio.

#### Titolo IV - EDUCAZIONE MARINARESCA

- Art. 52. Giornata del mare e cultura marina 1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale "giornata del mare" presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del male inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.
- La giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949 n. 260.
- 3. In occasione della giornata di cui al comma 1 istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare
- 4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il ministro dell'istruzione dell'Università e della ricerca, sentiti i ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché il comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive.
- 5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana, anche all'estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione dell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.
- 6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare dell'educazione marinara. L'insegnamento è impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non è possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti d'istituto.
- 7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Ministero della difesa, la Marina militare, il Corpo delle capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionale di categoria, nonché attraverso gli istituti tecnici-settore tecnologico, indirizzo trasporti logistica.
- 8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente comunque senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Titolo V - NORME SANZIONATORIE - Illeciti amministrativi

- Art. 53. Violazioni commesse con unità da diporto 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospeso ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.755 euro a 11.017 euro. La sanzione raddoppiata nel caso di comando condotta di una nave da diporto.
- 2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1.377 euro. L'organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta.
- 3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito dall'articolo 17 in materia di trascrizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.
- 4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge di regolamento, un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competenti in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, nelle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1.377 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione ridotta alla metà.
- 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali la potenza del motore installato e ambito di navigazione non è richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui all'articolo 39 del presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.
- 6. Chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto supera i limiti di velocità previsti per la navigazione negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge di lividi, nei corridoi destinati al lancio all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2.066 euro. La determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono utilizzate apparecchiature debitamente omologate le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.
- 7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice, del regolamento di attuazione dello stesso un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.
- 8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.
- 9. La patente nautica è sospesa, da uno a tre mesi, per:
  - a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6:
  - b) chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto si mantiene una distanza inferiore ai 100 metri dal segnale di posizionamento del
  - c) chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
- 10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica e revocata

# Art. 53-bis. - Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcol

- 1. È vietato assumere ritenere il comando la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità di diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
- 2. Chiunque assuma ritiene il comando la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità di diporto in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca reato:
  - a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.755 euro a 11.017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a sei
  - b) con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 12.500 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la

- sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno:
- c) con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.
- 3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed è disposto il seguestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito, nel caso in cui che assuma ritiene comando la condotta ovvero la direzione nautica di unità da diporto è stato di ebbrezza provoca un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica sempre revocata nel caso in cui è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l).
- 4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l'unità, qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta trainare fino al luogo indicato dall'interessato fino alla più vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore
- 5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da 1/3 alla metà quando la violazione è commessa dopo le 22:00 e prima delle
- 6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o altrove, anche attraverso apparecchi
- 7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell'unità del porto si trova in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto del ministro delle strutture dei trasporti, di concerto con i ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il consiglio superiore di sanità, previa acquisizione del parere del garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi a maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento di cui al comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatto di salvi ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate comunque a tali fini equiparate, per l'accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonché rilasciano gli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. E del referto sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatori che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che hai lasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.
- 9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo. gli organi accertatori possono disporre ritiro della patente nautica per un periodo non superiore ai 10 giorni. La patente nautica può essere ritirata anche nel caso in cui l'esito degli accertamenti di cui al comma 8 non è immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata e depositata presso l'ufficio comando da cui dipende l'organo accertatori.
- 10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 g per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
- 11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unità da diporto è punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo.
- 12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in ogni caso il sequestro dell'unità salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla violazione. Con provvedimento dell'autorità competente che ha disposto la sospensione della patente nautica è ordinato che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni di cui al comma 13.
- 13. Con il provvedimento con il quale disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore

dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, qui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di 60 giorni.

Art. 53-ter. - Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcol per soggetti di età inferiore ai 21 anni e per coloro che conducono un'unità da diporto utilizzata a fini commerciali - 1. È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i soggetti di entità inferiore ad anni 21;
- b) coloro che utilizzano unità da diporto a fini commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono ritengono al comando la condotta, direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 g per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persone estranee all'illecito.
- 3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni previste sono aumentati di un terzo; ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni previste sono aumentate da un terzo alla metà.
- 4. La patente nautica è sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l), per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma.
- 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 53-bis, il conduttore dell'unità da diporto è soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c) nel medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.
- Art. 53-quater. Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2.755 euro a 11.017 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica è sempre revocata quando la violazione è commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.
- 2. Se il conduttore di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il sequestro dell'unità, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito.
- Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
- 4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
- 5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni, sono

- stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.
- 6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso.
- 7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico così come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.
- 8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.
- 9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritro della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica è ritirata ed è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
- 10. L'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino all'esito della visita medica.
- 11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unità da diporto è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medicolegale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
- Art. 53-quinquies. Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza 1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si applica:
  - a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
  - b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
  - c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
  - d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
  - e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3;
  - f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.
- 2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è riportato sulla licenza di navigazione.
- 3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.
- 4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- Art. 54. Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea - 1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 755 euro a 11 017 euro
- Art. 55. Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto - 1. Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.775 euro a 11.017 euro.
- 2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4.
- 3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è revocata.
- Art. 55-bis. Sanzioni per danno ambientale 1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste è derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.
- 2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente è sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell'unità da diporto.
- Art. 57. Rapporto delle violazioni 1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto.
- 2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali.
- 3. Ove si tratti di illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, l'autorità competente emette l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che possono disporre indagini supplementari.
- Art. 57-bis. Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonché le attività di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unità da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione è disciplinata in maniera più restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro
- 2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.
- 2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.
- Art. 57-ter. Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta -1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
- 2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

- 3. La somma di cui al comma 2 è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti.
- 4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente codice per cui è previsto il sequestro dell'unità da diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, nonché quando il trasgressore si è rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a bordo.

#### Titolo VI - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI

- Art. 58. Durata dei procedimenti 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.
- 1-bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.
- 2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da
- Art. 59. Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 - 1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto
- 2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
- 3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.
- Art. 60. Denuncia di evento straordinario 1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o l'integrità ambientale, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro
- 3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.
- 3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto.
- 3-ter. L'archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell'articolo 18. comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
- 3-quater. L'archivio di cui al comma 3-bis è informatizzato ed è popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L'archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri.
- 3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'archivio di cui al comma 3-bis, l'accesso allo stesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorità marittime, della navigazione interna e consolari.
- 3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- Art. 61. Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali 1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta soltanto ad istanza degli interessati.
- Art. 62. Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne 1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne.
- 2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica può essere sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unità sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.
- 3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione può disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
- Art. 63. Tariffe per prestazioni e servizi 1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- 1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1 e 1-bis, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.
- 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui ai commi 1-bis e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.
- 3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).
- 4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- Art. 64. Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche - 1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.
- L'ammontare del predetto diritto è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità.
- Art. 65. Regolamento di attuazione 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta

- giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
  - a) modalità di iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
  - b) procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);
  - c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;
  - d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);
  - e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo:
  - f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori:
  - g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo:
  - i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
  - I) disciplina relativa alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
  - m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.
- 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.
- Art. 66. Disposizioni abrogative 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;
  - b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
  - c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952. n. 328:
  - d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;
  - e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65:
  - f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
  - g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
  - h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
  - i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
  - I) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
- 3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice è soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.
- Art. 67. Disposizioni transitorie e finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[Allegati omessi]

# In copertina:

# El Lissitzky

Senza titolo, 1919-20 c. - Olio su tela, 79,6 x 49,6 cm Collezione Peggy Guggenheim, Venezia 76.2553 PG 43 The Solomon R. Guggenheim Foundation